



Modello 730/2013

REDDITI 2012

Istruzioni per la compilazione

I. INTRODUZIONE	2			
 Perché conviene il Mod. 730 Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione Chi può presentare il Mod. 730 Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche La dichiarazione congiunta Mod. 730 A chi si presenta Quando e come si presenta Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 	2 2 2 2 4 4 4 5			
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	E 7			
 Come è composto il modello Cosa c'è di nuovo Informazioni preliminari Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute Compilazione del frontespizio Familiari a carico Dati del sostituto d'imposta QUADRO A - Redditi dei terreni QUADRO B - Redditi dei fabbricati QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati QUADRO D - Altri redditi QUADRO E - Oneri e Spese QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati QUADRO G - Crediti d'imposta QUADRO I - IMU Firma della dichiarazione 	7 7 8 10 10 12 14 14 15 20 25 31 51 55 59			
III. APPENDICE	60			
CODICI CATASTALI COMUNALI				

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in guanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2012 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2012.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013;
- a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conquaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2012 al mese di giugno dell'anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730, se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2012 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2013 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2012 hanno posseduto:
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2012 e/o nel 2013 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- nel 2013 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conquagli.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI	
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati		
Lavoro dipendente o pensione	Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbli-	
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti c più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettua il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettar e non sono dovute le addizionali regionale e comunale	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche		
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali		
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Esempi: <i>interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>		
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili		

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI	
Terreni e/o fabbricati	500		
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.	
Pensione + altre tipologie di reddito	7.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-	
Pensione + terreni	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	no spettanti é non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.	
Pensione + altre tipologie di reddito	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.500		
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800		
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)

detrazioni per carichi di famiglia

detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi ritenute =

importo non superiore a euro 10,33

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo.

5. La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il Mod. 730-1, in busta chiusa; il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'otto per mille e il cinque per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni che documentano le ritenute, quali il CUD 2013 o il CUD 2012 (se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2013);
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta quando ha calcolato il reddito. Non deve, inoltre, esibire la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- nel caso di spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, dai documenti previsti per fruire della detrazione spettante, ad esempio dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, dalla quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011). Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione spettante e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2017** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono scegliere di destinare l'otto e il cinque per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2013) o al modello UNICO Persone fisiche 2013 e sequendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef a:

- scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi:
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate
- tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche;
- mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della Chiesa apostolica in Italia;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in due casi: quando previsto da una norma di legge o di regolamento oppure quando questa comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (come, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere inseriti facoltativamente dal contribuente, se intende avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il D.Lqs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando questi dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, che conservano l'elenco dei responsabili e lo rendono disponibile su richiesta:
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di organismi nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per ottenere la conferma dell'esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Questi diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze Via XX Settembre 97 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

II - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Come è composto il modello

Frontespizio

Informazioni relative al contribuente, in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale. Dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al contributo di solidarietà.

Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Quadro I (IMU)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2013 per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013.

Firma della dichiarazione

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2013 sono le seguenti:

- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito;
- chi presta l'assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l'ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12);
- il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;
- se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone "concordato");
- i soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice 16 e/o 17;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito;
- per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine,

- da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;
- la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
- i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

3. Informazioni preliminari

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2013, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2013 può essere presentato entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2013. Il modello UNICO Persone fisiche 2013 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65). Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2013 e CUD 2012

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2013 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2012 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2012, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2013.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della guarta facciata del modello base compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da guest'ultimo).

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO Persone fisiche 2013

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2013 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2013 se hanno percepito nel 2012:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2012. Infine, il guadro RM deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).



I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2013, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2013, se nel 2012 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2012 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2012 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

• il modulo RW, se nel 2012 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2013, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2013.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche 2013 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce "Sanzioni".

4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il **31 maggio** il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **17 giugno** (il 15 giugno è sabato e il 16 giugno è domenica) il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

5. Compilazione del frontespizio

Contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo quella "Coniuge dichiarante". Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";

il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riguadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riquardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a sequito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare corrisponde alla situazione alla data di consegna del Mod. 730. Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2012 alla data in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale (Comune e sigla della provincia) sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.



Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2012". Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle sequenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale. Domicilio fiscale al 1° gennaio 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se in-

vece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2011 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2012 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza. Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2012 e/o nel 2013 non sono residenti in Italia (vedi in Ap-

pendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti"). Domicilio fiscale al 31 dicembre 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Veneto - Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare il modello semplificato (v. capitolo 3, parte I).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

- Sul primo Mod. 730 si deve: barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
 - '7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";

compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

6. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le sequenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
 esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso del 2012 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del conjuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2012. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2012, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2012, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio disabile. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

La casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente", posta in alto nel prospetto "Familiari a carico", va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i guali è barrata la casella "F" o "D"), In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2012; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2012, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2012 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2011, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2012, indicare '5'. Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il conjuge a carico guando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

per ogni figlio a carico:

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

per ogni altro familiare a carico:

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre.

In questa casella va indicata la percentuale riferita all'ulteriore detrazione.

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

7. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conquaglio.

I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione del CUD riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel CUD 2013, se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

8. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno:
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Terreni non affittati

A partire dall'anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef. Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In tal caso va barrata la casella "Esenzione Imu" (colonna 9).

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni". I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. La rivalutazione dell'80 per cento sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione del 70 per cento sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2012, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365. Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei sequenti codici:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'Irpef;
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni. Chi presta l'assistenza fiscale non rivaluterà i redditi dominicali e agrari (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2012 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (Esenzione IMU): barrare la casella se il terreno risulta esente dall'Imu. In questo caso sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Ad esempio sono esenti dall'Imu, ma soggetti ad Irpef e addizionali, i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Chi presta l'assistenza fiscale, per il calcolo dell'acconto 2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario del 5 per cento. Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini dell'acconto 2013, sarà pari al 15 per cento.

9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà"

non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze. Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lqs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Fabbricati non locati

A partire dall'anno 2012, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 'Utilizzo' dei righi da B1 a B10: '3' locazione a canone libero, '4' equo canone, '8' locazione a canone concordato agevolato, '11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, '12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato, '14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e '16' immobile di società semplice locato.

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un'aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B10) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati (tassazione ordinaria e cedolare secca); la seconda (B11-B14) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati - Tassazione ordinaria e cedolare secca

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Se per l'immobile nel corso del 2012 è variato l'utilizzo (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella continuazione di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito), il cui reddito non sarà considerato da chi presta assistenza fiscale, in quanto per tali fabbricati l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali. Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B10

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indica la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.



Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2012 l'importo di colonna 1 va indicato senza la rivalutazione del 5 per cento calcolata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17. Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile.

Da quest'anno il codice 9 va utilizzato per tutti gli immobili che fino allo scorso anno venivano individuati con i codici 9, 11, 12 e 13.

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;

- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
- Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;
- immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione. Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu;
- immobile locato in regime di libero mercato o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu;
- immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Va compilata la sezione II del quadro B.
 - Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 19%;
- immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. In presenza di guesto codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
 - unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
 - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione Il del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- '12' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa (vedi istruzioni al codice '8').
 - Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione Il del guadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 19%;
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
 - Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu.
- '16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- 85% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
- 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

- 3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- '4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare l'85% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6" (vedere istruzioni di colonna 7).

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita

totale delle rendite

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50 Canone di locazione totale: 10.000

Quota del canone relativo alla abitazione: $\underline{10.000 \times 450} = 9.000$

(450 + 50)

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\underline{10.000 \times 50} = 1.000$

(450 + 50)

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo codice va indicato anche nel caso di immobile situato nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutto o oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibile totalmente o parzialmente. In presenza del caso particolare '1' nella colonna 7 va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile è locato e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
- '6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).
 - L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013.
 - L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 10 (Imu dovuta per il 2012): riportare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'anno 2012.

Si ricorda che l'Imu sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la parte immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati (art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 23 del 2011).

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'Imu in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, se l'Imu è stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'Imu dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Se l'Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l'imposta "dovuta".

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'Imu dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei sequenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione parziale abit cipale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 19%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione.

Colonna 12 (Esenzione IMU): barrare la casella se il fabbricato risulta esente dall'Imu. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione nei seguenti casi:

- opzione per l'applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del 30 per cento del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B10);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B10).

Righi da B11 a B14

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato.

Colonna 2: indicare il numero del modello nel guale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli. Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni web o Contratti online.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);
- '3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata guesta casella, non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI, indicare l'anno di presentazione.

10. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Nel quadro 'C' indicare i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2012.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nel CUD.

Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2013 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2012 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2012, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2013.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è diviso in sei Sezioni nelle quali indicare:

- Sezione I: i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in presenza di situazioni particolari, indicano anche le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva);
- Sezione II: gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I;
- Sezione III: le ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: le ritenute per l'addizionale comunale all'Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: la detrazione d'imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
- **Sezione VI**: i dati necessari per calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- i redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni" prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle guali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riquardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società

- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Rientro in Italia".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria): '1' redditi di **pensione**;

- '2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2013 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonchè le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute IRPEF;
- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2013 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2013.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

'4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente), il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili) o il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera).

In questo caso indicare uno dei seguenti codici (vedi Annotazioni CUD):

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2013, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

In presenza di un CUD 2013 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2013. In questo caso, nel rigo C4 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2013 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2013.

Rigo C4 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2013 (o del CUD 2012);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo
 conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui
 non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Altri casi sono indicati in Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" (contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio). Per questi casi è indicato il calcolo dei giorni che devono essere riportati in questa colonna.

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 4 del CUD 2013;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Rigo C5 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2013 o del CUD 2012) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2013 o del CUD 2012). In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole. Il punto 255 del CUD 2013 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo).

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il rigo C5, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte. La compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2013, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2013 ("Totale redditi") anche il punto 252 dei CUD 2013 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2013 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2013 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 ("Totale redditi") anche il punto 252 ("Totale ritenute operate"), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2013 risulta superiore a euro 2.500. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore a euro 2.500;
- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2013, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 (anche se la somma degli importi presenti nei punti 251 e 255 del CUD 2013 non è superiore a 2.500 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2011 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 30.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C5 va compilato nel modo seguente:

 colonna 2: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2013 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2013 nei quali risultano anche compilati i punti 252;

- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2013 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 dei CUD 2013;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2013 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2013, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- colonna 7: barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva).

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle sequenti due condizioni:

- avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2013 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute lrpef a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2013 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C5 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 1**: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2013 nel quale risulta compilato anche il punto 254; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2013 nei quali risulta compilato anche il punto 254.
- **colonna 2**: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2013 nel quale risulta compilato anche il punto 252; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2013 nei quali risulta compilato anche il punto 252;
- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2013, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 del CUD 2013;
- colonna 4: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2013 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2013, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2013 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2013, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) oppure barrare la casella di colonna 7 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli **assegni periodici** percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a). **Colonna 2:** riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 2 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute IRPEF** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 5 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 6 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2012 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 10 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2012 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 11 del CUD 2013 (o del CUD 2012).

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2013 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel punto 13 del CUD 2013 (o del CUD 2012).



I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall'art. 1 comma 47 della legge n. 220/2010).

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. La riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 145,75 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012) è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2013 o del CUD 2012). Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Rigo C14: riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 118 del CUD 2013 o del CUD 2012.

Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 118 dei diversi CUD; se il risultato è superiore a euro 145,75 (detrazione massima prevista) riportare 145,75 euro.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

Colonna 1: riportare l'importo indicato nel punto 136 del CUD 2013, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di pereguazione applicato in base all'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Colonna 2: riportare l'importo indicato nel punto 138 del CUD 2013, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

11. QUADRO D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Questi redditi vanno dichiarati se percepiti nel 2012, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva. Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari. I redditi di capitale concorrono alla formazione della base imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72 per cento solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2013, se hanno percepito nel 2012 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel **rigo D1** indicare: gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione. In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:

- nella colonna 1 uno dei seguenti codici:
 - '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
 - '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
 - '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
 - '4' in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
 - '5 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
 - '6' in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR);
- nella colonna 2:
 - se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4: il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;
 - se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6: il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 31 e 33;
 - se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3: il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34;



L'elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato".

• nella colonna 4 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite indicato nel punto 38 della certificazione degli utili. Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2012, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

- nella colonna 1 uno dei seguenti codici:
 - '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compre-

sa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

- '5' in caso di:
 - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
 - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - gli interessi di mora;
 - gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale:
- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente quadro i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella colonna 2 l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella colonna 4 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi, che vanno indicati nel rigo D3, sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel rigo D3 indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
 - '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella colonna 2 l'importo del reddito percepito nel 2012 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento, e non del 25 per cento come normalmente previsto;
- nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il Modello Unico PF fascicolo 2.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione Nel rigo D4 indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nonché altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2012.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, nel caso di redditi dei terreni che dei fabbricati situati all'estero, deve essere indicato l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2012 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito; se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'importo del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento (a titolo di deduzione forfetaria delle spese); se l'importo del canone di locazione è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato nello Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro;

nella colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

• nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del guadro F.

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel rigo D5 indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2012;
- nella colonna 3 le spese inerenti la produzione dei redditi;



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

• nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subìte.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2012 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario, sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella colonna 1:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche:
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR):
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2012 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2012 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 indicare l'anno di apertura della successione.

Nella colonna 4 indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 gualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4:
- = il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2012 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, se è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria. ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9:
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella colonna 5 indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel rigo D7 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai sequenti codici:
 - '1' stipendi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni:
 - '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e llor, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2012 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comungue restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - '4' somme consequite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2012, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
 - '5' somme consequite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
 - '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
 - '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando consequentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
 - '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e q), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella colonna 3 indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella colonna 4 l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2007 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2012 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) = 2.500 euro

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

• nella colonna 7 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

12. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2012 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In guesto caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro comprende sei sezioni e in particolare:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
- Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36, 41 o 50 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) e Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 o 50 per cento;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
- **Sezione V**: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

Nella tabella che segue, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito; questo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E17/E18/E19
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per disabili	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive	"
4	Spese veicoli per disabili	E4	21	dilettantistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	E9	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	29	Spese veterinarie	"
13	Spese per istruzione	E13	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi	"
14	Spese funebri	E14	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15	31	di ogni ordine e grado	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17/E18/E19	33	Spese per asili nido	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	34	Altre spese detraibili	"

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2012 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o al punto 129 del CUD 2012. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o al punto 131 del CUD 2012.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1**, **E2** ed **E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2: indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

Se una parte delle spese sanitarie riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta, l'importo va indicato nella colonna 1 di questo rigo (v. le istruzioni della colonna 1).

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Colonna 1: indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2 (v. istruzioni di colonna 2).

L'agevolazione consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. le istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei **righi E1** ed **E2** sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per disabili: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono disabili coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

I disabili possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per disabili".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E4 - Spese veicoli per disabili: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2009, 2010 o 2011);
- il numero della rata che si utilizza per il 2012 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per disabili".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2009 e/o nel 2010 e/o nel 2011 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2011 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2012, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2009 e/o nel 2010 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2012.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD.

Righi da E7 a E11 - Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2012 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

I righi E7 e E8 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (v. la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo" in Appendice), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché guesto avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E8 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili: indicare, per un importo non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio: indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. L'importo da indicare nel rigo E9 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E10 - Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo da indicare nel rigo E10 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari: indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo da indicare nel rigo E11 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: in questo rigo indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1º gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo da indicare in questo rigo E12 non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

L'importo da indicare nel rigo E12 deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E13 - Spese di istruzione: indicare le spese di istruzione sostenute nel 2012, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

L'importo da indicare nel rigo E13 deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E14 - Spese funebri: indicare le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modulo, secondo le istruzioni fornite a pag. 9 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

L'importo da indicare nel rigo E14 deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E15 - Spese per addetti all'assistenza personale: indicare le spese sostenute per qli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari indicati nel paragrafo 6).

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se L'importo da indicare nel rigo E15 deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo, l'importo va indicato nella colonna 1 del rigo E16. Se la spesa riguarda due ragazzi, nelle colonne 1 e 2 del rigo E16 va riportato l'ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite a pag. 8 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

L'importo da indicare nel rigo E16 deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD.

Righi E17, **E18** e **E19** - **Altre spese**: indicare le spese, contraddistinte dai codici da 17 a 34, per le quali spetta la detrazione d'imposta. Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite a pag. 9 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".



L'elenco delle spese con i rispettivi codici è riportato nella tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento", presente all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Per la compilazione indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese da indicare in questi righi sono:

'17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD;

'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD;

- '19' per le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici. L'importo deve essere compreso tra un minimo di 51,65 euro e un massimo di 103.291,38 euro. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia in un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali possono essere detratte se i loro beneficiari sono partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
 - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD;
- '20' per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - Onlus;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2012 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD;

- '21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
 - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD;
- '22' per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD;
- '23' per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD.



Le erogazioni indicate con i codici 20, 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

- '24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
 - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD;
- '25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento o del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento, sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, fino a 48.000 euro e dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, fino a 96.000 euro, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

- '26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostituita dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
 - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD;
- '27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD:

- '28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - la data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD;

'29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD;

'30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD;

- '31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62).
 - La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD;

- '32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21) L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD;
- '33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD;

'34' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento. L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



Non vanno indicati le spese e gli oneri considerati dal datore di lavoro nella determinazione delle imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente o assimilato. Queste spese sono indicate nel punto 129 del CUD 2013 o nel punto 127 del CUD 2012, oltre che nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012 (per quanto riguarda gli oneri certificati al punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31).

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro. **Colonna 2**: indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps Gestione *ex* Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

La deduzione spetta anche se gli oneri indicati nelle colonne 1 e 2 sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone disabili si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i sequenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai disabili vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'1' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nel calcolo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 131 del CUD 2013 o nel punto 129 del CUD 2012, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in guesto rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

'2' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'3' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuate dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

'4' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;
- '5' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati:
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2012 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2012 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai codici 2, 3 e 4

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.



Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57** euro

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di un CUD conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o del CUD 2012. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E27 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione. I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31 In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi indicato nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012, che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile. Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2013 o il punto 125 del CUD 2012 (previdenza per familiari a carico) la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012, diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- colonna 2: riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicato nel punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012, oltre che le somme versate sia ai fondi negoziali, sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta. Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2013 o il punto 125 del CUD 2012 (che indica la previdenza per familiari a carico), la cifra da riportare nella colonna 2 è indicata nel punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012, diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2013 o del CUD 2012. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 120 e 123 del CUD 2013;
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2013, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 "Previdenza complementare" della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o del CUD 2012. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile indicato nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012;
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 127 del CUD 2013 o il punto 125 del CUD 2012, indicare:

- nella colonna 1, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- nella colonna 2, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o del CUD 2012. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012;
- colonna 2: riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- colonna 3: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36 per cento, 41 per cento o 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2012 o negli anni precedenti, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Da quest'anno la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata inserita nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (art. 16-bis) e, quindi, è diventata permanente.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione sono:

- le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese per qli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- a partire dall'anno 2012, le spese per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altre spese di ristrutturazione (ad esempio, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile:
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Si ricorda che, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, doveva essere inviata un'apposita comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Tuttavia, per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, in mancanza della comunicazione preventiva potevano essere indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO PF 2012 (circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, par. 1.1);

Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2003 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 25 giugno 2012;
- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

La detrazione del 50 per cento spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **48.000,00 euro** per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro.

Il limite di 96.000 euro vale anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2012 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Da quest'anno, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione. In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.



Altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile.

La detrazione spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, la detrazione spetta nella misura:

- del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- 77.468,53 euro nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l'importo massimo di 96.000 euro.

Per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2003 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro.

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite a pag. 9 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 2 (Periodo 2006 o 2012): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012. Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei sequenti casi.

- Lavori su parti comuni condominiali
 - Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

- Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir
 - Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- Comunicazione al Centro Operativo di Pescara
 - Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
- Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4: indicare il codice:

- '1' nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2003 al 2012 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
- '2' nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
- '3' nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2003 al 2006);
- '4' nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno già rideterminato negli anni dal 2008 al 2011 il numero delle rate (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5: indicare il codice:

- '1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- '2' se il contribuente aveva compiuto 80 anni nel 2010 o nel 2011 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2010 o 2011, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- se il contribuente nell'anno 2011 o 2012 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi previsti ai codici '1' e '3'.

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;

Colonna 6: indicare l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se nella colonna 5 sono stati indicati i codici '2' o '3' (contribuente che ha effettuato la doppia rideterminazione), va indicato l'anno della prima rideterminazione;

Colonna 7: indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2008 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate. Per le spese sostenute nel 2012 va obbligatoriamente indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate;

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) vedere gli esempi di seguito riportati.

Se l'importo delle spese sostenute nel 2012 è relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 48.000,00 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro, dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dall'anno 2011, vanno compilate questa colonna e la successiva sezione III-B. .

Indicare lo stesso numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia nella presente colonna 10, sia nella colonna 1 della seguente sezione III-B, nella quale vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2010

Immobile B: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute: 5.000 euro

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

	SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%, 41% O 50% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)															
									Situazioni p	narticolari	1					
		Anno	Periodo 2006/2012		Codice fiscale		Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	N. rate 5	10		Spesa	N. d'ordine immobile
E41		2010	2	3			4	5	6	7	8	8	8 3	9	5.000 ,00	10
E42		2012	2										1		6.000 ,00	1
E43		2012	3										1		7.000 ,00	1
E44															,00,	
	SI	EZIONE III E	3 - DATI C	ATASTALI IDE	NTIFICATIVI DEGLI	IMMOBILI E A	LTRI DAT	I PER FF	UIRE DEL	LA DETRAZIOI	NE DEL 3	6% O 50%				
	N	l. ord. immobile	Cond	ominio	CODICE COMUNE	T/U I/P	SEZ. UR	B/COMUNE C	ATAST.	FOGLIO			PARTICELLA		SUBA	ALTERNO
E51		1	2	3	H 5 0 1	4 J 5	6			3 3		3 4	5 /		۰	2
E52		N. ord. immobile	Cond 2	ominio	CODICE COMUNE	T/U I/P	SEZ. UR	B/COMUNE C	AIASI.	FOGLIO		1 1	PARTICELLA /	1 1	SUB/	ALTERNO

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000,00 euro; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro. L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2010: 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, fino al 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 20.000,00 euro. In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 48.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di **8.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2010 e 2011).

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000 euro; Esempio 4

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, fino al 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 20.000 euro; Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, dopo il 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 50.000 euro. Devono essere compilati due righi per l'anno 2012:

- nel primo rigo, relativo alle spese sostenute fino al 25 giugno, l'importo da indicare nella colonna 9 è di 18.000 euro, dato dalla seguente operazione:
 - 48.000,00 (limite massimo) 30.000,00 (spesa sostenuta nell'anno 2011);
- nel secondo rigo, relativo alle spese sostenute dopo il 25 giugno, l'importo da indicare nella colonna 9 è di 48.000 euro, dato dalla seguente operazione:
 - 96.000,00 (limite massimo) 48.000,00 (spesa complessiva sostenuta nell'anno 2011 e fino al 25 giugno 2012, ricondotta nel limite massimo).

Esempio 5 Contribuente che nell'anno 2012 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2011, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni. Spesa sostenuta nel 2009 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%, 41% O 50% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
			<u> </u>			Situazioni pa	rticolari						
Ar	nno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	- 3	N. rate 5	10		Spesa	N. d'ordine immobile
1 20	009	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	⁵ 1	6 2011	⁷ 10	* 2	8	8	9	10.000 .00	10

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella presente sezione vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento. Deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. 730/2013 per le spese sostenute nel 2012) o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo 3, alla voce "Modelli aggiuntivi".

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la colonna deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

La presente casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36 per cento.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 5 (Intero/Porzione): Indicare: 'l' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); 'P' se si tratta di porzione di immobile.

Colonna 6 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 7 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 8 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 9 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);
- '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio/Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio oppure, dal 1° dicembre 2012, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il guale è stata presentata la domanda.

SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Si ricorda che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi (D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.



Per ulteriori informazioni sugli adempimenti relativi alla detrazione del 55 per cento vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di riqualificazione energetica".

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- l'attestato di certificazione energetica, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Altra condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, con la specificazione delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti questi documenti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.



Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva dell'intervento (allegato F) può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

Righi da E61 a E63

Colonna 1: indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- '2' per interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- '3' per installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Colonna 2: indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3: indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2011 e ancora in corso nel 2012;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2012 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione negli anni dal 2009 al 2012;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 4: è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2012 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso dell'anno 2008, e che hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa.

La detrazione può essere rideterminata solo in dieci rate. In questo caso è necessario indicare in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione da chi ha sostenuto la spesa;

Colonna 5: indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2011 o nel 2012;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 6: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2012.

Pertanto, indicare 5 se le spese sono state sostenute nel 2008, 4 per le spese del 2009, 3 per quelle del 2010, 2 per le spese del 2011 e 1 per le spese del 2012;

Colonna 7: indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- 181.818,18 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"); la detrazione massima consentita è infatti di 100.000,00 euro;
- 109.090,90 euro per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"); la detrazione massima consentita è infatti di 60.000,00 euro;
- 54.545,45 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4"); la detrazione massima consentita è infatti di 30.000,00 euro.

SEZIONE V - Dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Se le detrazioni risultano superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, la guota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l'assistenza fiscale nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: il rigo deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in una di queste situazioni:

- 1) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- 2) hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431). In questo caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2012 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2013 e il 2014.

Per compilare il rigo seguire queste istruzioni:

- colonna 1 (Tipologia) indicare il codice:
 - '1' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;
 - '2' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;
 - '3' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E71 utilizzando un nuovo modello.

In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365;

- colonna 2 (N. di giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- colonna 3 (Percentuale): indicare la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E71 utilizzando un nuovo modello. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata da chi presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").



Le detrazioni per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi E71, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: il rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2011, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2011, 2012 e 2013.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il contribuente che, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale perde la qualifica.

Per compilare il rigo seguire le seguenti istruzioni:

- colonna 1: indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- colonna 2: indicare la percentuale di spettanza della detrazione. La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E72. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata nella misura prevista da chi presta l'assistenza fiscale (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").



La detrazione non è cumulabile con quelle del rigo E71 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, il contribuente che può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi E72 utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009): indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della quarta rata della detrazione, che sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello 730 presentato per l'anno 2011 (rigo E82 del mod. 730/2012). Se lo scorso anno è stato presentato un modello Unico in questo rigo va riportato l'importo indicato nel rigo RP82 del mod. UNICO PF/2012, moltiplicato per cinque.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di guesto beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'IRPEF, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'IRPEF e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto IRPEF, dell'addizionale comunale all'IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni per il 2013, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2012

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2012, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all'IRPEF e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuno, gli acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale all'Irpef e alla cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2013. Gli importi degli acconti relativi al dichiarante e al coniuge sono indicati nelle annotazioni al CUD.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2012): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 21 del CUD 2013 (acconto trattenuto con il Mod. 730/2012);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonoma-

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2012): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 22 del CUD 2013 (acconto trattenuto con il modello 730/2012);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2012 trattenuto): riportare l'importo indicato nel punto 24 del CUD 2013 (acconto trattenuto con il modello 730/2012);

Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2012 versato): riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2012): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 26 del CUD 2013 (acconto trattenuto con il modello 730/2012);
- I'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2012): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 27 del CUD 2013 (acconto trattenuto con il modello 730/2012);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente).



Devono essere indicati anche gli acconti dell'IRPEF e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

Acconto 2012 ricalcolato – Immobili di interesse storico-artistico

Le colonne da 7 a 10 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l'anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 (vedi circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 5.4).

Colonna 7: indicare l'ammontare del rigo 'Differenza' (rigo 57 del prospetto di liquidazione 730-3 2012 o rigo RN33 del modello Unico PF 2012) rideterminato.

Colonna 8: indicare l'importo dell'acconto Irpef relativo all'anno 2012 rideterminato.

Colonna 9: indicare l'imponibile relativo all'addizionale comunale 2011 rideterminato;.

Colonna 10: indicare l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale relativo all'anno 2012 rideterminato.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute IRPEF a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2013 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento). Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 5: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2013. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3. Colonna 6: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2013. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2012 o nel punto 36 del CUD 2013, oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2012 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo di colonna 4 dei righi RX13 e RX 17 del modello Unico 2012, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2012), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2012.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011, indicato nella colonna 4 del rigo RX16 del Mod. UNICO 2012 o nel punto 39 del CUD 2013 (credito non rimborsato).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 2: indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 37 del CUD 2013 oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2012).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 3: indicare l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali". Colonna 5: indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 38 del CUD 2013, oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2012).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

Colonna 6: indicare l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. In particolare:

- colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive;
- **colonna 2:** indicare l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi;
- **colonna 3:** indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa;
- **colonna 4**: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa;
- colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa;
- **colonna 6:** indicare l'acconto della cedolare secca sospeso;
- **colonna** 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2013 e rateazione del saldo 2012

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2013. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2012 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF per il 2013.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto IRPEF per il 2013 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2013.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2013 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca per il 2013.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2013 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate, compreso tra 2 e 5, in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2012, saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2013, prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2012 e/o per il 2013, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF"). Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2012. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2013. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2013 integrativo e, che nella casella "730 integrativo", presente nel frontespizio, hanno indicato il codice '1'.

Rigo F9

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2013. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2013.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2013. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2013.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2013. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2013.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 4, del 730-3/2013. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 4, del 730-3/2013.

Rigo F10

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef riportato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2013 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 3 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito per addizionale regionale riportato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito per addizionale comunale riportato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 3 del rigo 99 (o nella colonna 3 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11: deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2012 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 104 e/o punto 110 del CUD 2013).

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è quello indicato nel punto 104 del CUD 2013 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è indicato nel punto 110 del CUD 2013 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

Rigo F12: deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008. **Colonna 1**: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi

In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo, anziché nel quadro di riferimento del reddito, insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (e indicato nel modello 730/2013), sul quale sono state applicate le ritenute.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

- nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2013:
 - '1' reddito di terreni;
 - '2' reddito di fabbricati;
 - '3' reddito di lavoro dipendente;
 - '4' reddito di pensione;
 - '5' redditi di capitale;
 - '6' redditi diversi:
- nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in co-

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2013, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico Persone fisiche 2013, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

14. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta sui fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo:
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2012): indicare il credito d'imposta maturato nel 2012. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2013.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.



Può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei sequenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2012 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del guadro RN del Mod. UNICO PF 2012.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2012 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2013, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 10 allegata in Appendice.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2012 indicare "2012".

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2012 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2013 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2012 e fino alla data di presentazione del 730/2013 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2010 nello Stato A, è diventata definitiva un'imposta complessiva di 300 euro, di cui 200 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2011 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2012) e 100 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2012, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2012. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2010 questo importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1 – col. 2) + col. 4 del mod. UNICO PF 2011 o dal rigo 11 del Mod. 730-3/2011. Per l'anno 2011 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2012 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2012.

Colonna 6 (Imposta Iorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2010 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2011 o nel rigo 16 del mod. 730-3/2011. Per l'anno 2011 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2012 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2012.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2010 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2011 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2011. Per l'anno 2011 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2012 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2012.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2012 o del Mod. 730/2011 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2012 o del Mod. UNICO PF 2011).

- Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011
 - I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2012 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 del rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In questo caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2012 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
 - I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2012 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2012. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2012 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
- Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2010
 - I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2011 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2011. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 137 (o 138 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO PF 2011 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2011. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che seque:

			Imposta estera			
Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2011	di cui resasi definitiva nel corso del 2012	
А	2011	1.000	350	200	150	

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2011

Se nella dichiarazione mod. 730/2011 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati un o Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 137 (o 138 per il coniuge) del mod. 730-3/2011, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2012

Se nella dichiarazione mod. 730/2012 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2012, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.



Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

Se il credito riconosciuto si riferisce **all'abitazione principale** bisogna compilare il **rigo G5**; se invece il credito riconosciuto riguarda **un immobile diverso dall'abitazione principale** compilare il **rigo G6**.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo (secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790). La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012 se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2012 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2012 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012.

Colonna 2 (Credito anno 2012): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2012.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

15. QUADRO I - IMU

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2013 per pagare l'IMU dovuta per l'anno 2013, **mediante compensazione nel mod. F24** (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l'IMU.

Il quadro va compilato in questo modo: barrare la casella 1 se si vuole utilizzare l'intero importo del credito per il versamento dell'IMU, oppure indicare nella casella 2 l'importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell'IMU dovuta.

Questo importo può essere inferiore o uguale all'IMU dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell'IMU dovuta.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione per pagare l'IMU potrebbe pertanto non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed è indicato nel prospetto Mod. 730-3/2013 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza nei righi 161 (credito IRPEF), 162 (credito addizionale regionale), 163 (credito addizionale comunale) e 164 (credito cedolare secca). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'IMU dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'IMU dovuta dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro IMU e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro IMU del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro IMU nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro IMU del modello integrativo.

16. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate:
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

III. APPENDICE

Abbreviazioni

Art. Articolo

A.s.I. Azienda Sanitaria Locale Caf Centri di Assistenza Fiscale

c.c. Codice Civile

Cud Certificazione unificata dei dipendenti

D.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto Ministeriale

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

G.U. Gazzetta Ufficiale

 Ici
 Imposta comunale sugli immobili

 Ilor
 Imposta locale sui redditi

 Imu
 Imposta municipale unica

 Ires
 Imposta sul reddito delle società

 Irpef
 Imposta sui redditi delle persone fisiche

 Irpeg
 Imposta sui redditi delle persone giuridiche

Iva Imposta sul valore aggiunto

Lett. Lettera
L. Legge
Mod. Modello
n. Numero

S.O. Supplemento ordinario

Tuir Testo unico delle imposte sui redditi

UE Unione Europea

■ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

- Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2012 e da tale data sia divenuto a carico del proprio conjuge.
 - Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
- 2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
 - Qualora nel corso dell'anno 2012 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2012.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2012.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti pre-
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento

periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- 1. anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- 2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- 3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2012.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

■ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai sequenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti residenti alla data del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il Decreto 24 agosto 2012 ha previsto la proroga al 30 novembre 2012 della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel medesimo periodo (il suddetto termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2012 dall'art. 1, comma 1 del D.M. 1° giugno 2012). I territori dei comuni danneggiati dal sisma sono ricompresi nell'allegato 1) di cui al citato D.M. del 1° giugno 2012;
- 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135;
- 4 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione sono inclusi negli elenchi allegati alla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012;
- 5 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L.24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera il summenzionato Decreto Legge ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari il cui relativo periodo di scadenza è stato fissato dalla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 rispettivamente dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 e dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012.
- L'OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione;
- 6 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, l'art. 29, comma 15-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 convertito, con modificazioni, nella L.24 febbraio 2012, n.14 ha previsto la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 qiugno 2012.

ĽOPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione.

7 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale), e dal 1° dicembre 2012, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) o, dal 1 dicembre

2012, dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2012 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze". Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le sequenti condizioni:

- I'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente
- I'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di co-

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo di-
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - · erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
 - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere nelle istruzioni alla sezione I del quadro E la tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".

- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;

- nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2008 relative a:
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - interventi sull'involucro di edifici esistenti;
 - installazione di pannelli solari;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio):
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici

- o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla
 L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero:
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407). Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche 2013 indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 36 o del 41 o del 50 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire

contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);

- opere finalizzate alla cablatura degli edifici:
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori:
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condi-

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione:
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

A) Interventi iniziati dal 14 maggio 2011

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'AsI, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

B) Interventi iniziati prima del 14 maggio 2011

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali:
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
- Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per disabili

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53));

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico. Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53)

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m))

■ Spese per interventi di riqualificazione energetica

II D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, tra le quali si ricordano:

- l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell'intervento di riqualificazione ai requisiti richiesti dalla legge può essere sostituita dall'asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; tale asseverazione può, in alternativa, essere esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori;
- i pannelli solari in autocostruzione non devono più essere corredati dalla certificazione sulla qualità del vetro 'solare' utilizzato ma è sufficiente che il soggetto interessato all'agevolazione produca un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art.1 c. 24 della legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare una apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

I'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2012, si fa riferimento al D.M. 24 gennaio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per gli anni 2012 e 2013 sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia:
- Belgio Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Australia Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Canada Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in İtalia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;
- Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398) La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione Abruzzo Basilicata	Codice 01 02
Bolzano	03
Campania	04 05
Campania Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 o il 49,72 per cento.

Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i sequenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kriibati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero:
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones:
- Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, dal 1° dicembre 2012, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, dal 1° dicembre 2012, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

Veneto - Addizionale regionale casi particolari

La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (p	er scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI				
		fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo				
oltre euro	15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00				
oltre euro	28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00				
oltre euro	55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00				
		oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00				

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)	
	1 (colonna 1)	■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro	
E71	2 (colonna 1)	■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro	
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro	
E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro			
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.			

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	800 – (<u>110 X reddito complessivo</u>) ^{(2) (3)} 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	690 X (<u>80.000 – reddito complessivo</u>) 40.000
oltre euro 80.000	0

- (1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
- (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 800,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 900,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.020,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- 1.120,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.000,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.100,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.220,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- 1.320,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
_	età inferiore a 3 anni	900 x (<u>95.000 – reddito complessivo</u>) 95.000
1	età non inferiore a 3 anni	800 x (<u>95.000 – reddito complessivo</u>) 95.000
2	età inferiore a 3 anni	900 x (<u>110.000 – reddito complessivo</u>) 110.000
2	età non inferiore a 3 anni	800 x (<u>110.000 – reddito complessivo</u>) 110.000
3	età inferiore a 3 anni	900 x (<u>125.000 – reddito complessivo</u>) 125.000
3	età non inferiore a 3 anni	800 x (<u>125.000 – reddito complessivo</u>) 125.000
4	età inferiore a 3 anni	1.100 x (<u>140.000 – reddito complessivo</u>) 140.000
4	età non inferiore a 3 anni	1.000 x (<u>140.000 – reddito complessivo</u>) 140.000
E	età inferiore a 3 anni	1.100 x (<u>155.000 – reddito complessivo</u>) 155.000
5	età non inferiore a 3 anni	1.000 x (<u>155.000 – reddito complessivo</u>) 155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età).

- (1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile.
- (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

750 x (80.000 – reddito complessivo)	(1
80.000	

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	1.338 + 502 x (15.000 – reddito complessivo) 7.000
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.338 x 55.000 – reddito complessivo (4) 40.000
oltre euro 55.000	0

- (1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
- (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 - 10 se supera 23.000 ma non 24.000
 - 20 se supera 24.000 ma non 25.000
 - 30 se supera 25.000 ma non 26.000
 - 40 se supera 26.000 ma non 27.700
 - 25 se supera 27.700 ma non 28.000

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI					
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)				
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)				
compreso tra euro 7.501 e 15.000	1.255 + 470 x (15.000 – reddito complessivo) 7.500				
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.255 x 55.000 – reddito complessivo 40.000				
oltre euro 55.000 0					
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.					

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI					
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)				
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)				
compreso tra euro 7.751 e 15.000	1.297 + 486 (15.000 – reddito complessivo) 7.250				
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.297 x 55.000 – reddito complessivo 40.000				
oltre euro 55.000	0				

- (1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	1.104 x <u>55.000 - reddito complessivo</u> 50.200
oltre euro 55.000	0
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.	

TABELLA 9 - ALIOUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia,	10%	Malta	0-15% (4)
Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela		Mauritius	15-40% (⁵)
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio,		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (4)
Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador,	15%	Armenia	5-10% (⁷)
Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia,		Oman	5-10% (8)
Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo,		Ghana, Lettonia	5-15% (°)
Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka,		Islanda, Libano	5-15% (10)
Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
<u> </u>		Thailandia	15-20% (¹²)
Costa d'Avorio	15-18% (¹)	Qatar e Stati Uniti	5-15% (13)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (²)	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% (³)	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

- (¹) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (²) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento
- dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
 (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli
- (3) II 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

 (*) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi
- (7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
- (°) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
 (°) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
- (") Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (") Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (1°) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

 (1°) Il 5 per cento se il beneficiario del dividendo è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	1//	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN (DUTCH PAR)	294
AFGHANISTAN				GUINEA EQUATORIALE		MOZAMBICO			
			010					SIRIA	
AJMAN		CINA		GUYANA		MYANMAR		SLOVACCA REPUBBLICA	
ALAND ISOLE		CIPRO	101	HAITI		NAMIBIA		SLOVENIA	260
ALBANIA		CITTÀ DEL VATICANO		HEARD AND MCDONALD ISLAND		NAURU		SOMALIA	066
ALGERIA		CLIPPERTON		HONDURAS	035	NEPAL		SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWIC	CH 283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	
ANDORRA	004	COLOMBIA.		INDIA	. 114	NIGER			
ANGOLA		COMORE ISOLE	176	INDONESIA		NIGERIA		SRI LANKA	
ANGUILLA		CONGO		IRAN		NIUE		ST. HELENA	
ANTARTIDE		CONGO (REP. DEMOCRATICA DEI		IRAQ		NORFOLK ISLAND		ST. VINCENTE E LE GRENADINE	
ANTIGUA E BARBUDA		COOK ISOI F		IRI ANDA		NORVEGIA		STATI UNITI D'AMERICA	069
				ISI ANDA				SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA		COREA DEL NORD				NUOVA CALEDONIA		SUDAFRICANA REPUBBLICA	
ARGENTINA		COREA DEL SUD		ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .		NUOVA ZELANDA		SUDAN	
ARMENIA		COSTA D'AVORIO		ISRAELE		OMAN			
ARUBA		COSTA RICA		JERSEY C.I.		PAESI BASSI		SURINAM	124
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVEZIA	068
AUSTRIA		CURACAO		KIRGHIZISTAN		PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI D		SVIZZERA	071
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA		KIRIBATI		PANAMA		SWAZILAND	
AZZORRE ISOLE	23/	DOMINICA		KOSOVO		PAPUA NUOVA GUINEA		TAGIKISTAN	
BAHAMAS		DOMINICADOMINICA		KUWAIT		PARAGUAY			
								TAIWAN	
BAHRAIN		DUBAI		LAOS		PENON DE ALHUCEMAS		TANZANIA	
BANGLADESH		ECUADOR		LESOTHO		PENON DE VELEZ DE LA GOMERA		TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BARBADOS		EGITTO		LETTONIA		PERÙ		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIAN	
BELGIO		ERITREA		LIBANO		PITCAIRN	175	THAILANDIA	
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TIMOR EST	
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	. 045	POLONIA	054		
BERMUDA		FAEROER (ISOLE)		LIECHTENSTEIN		PORTOGALLO.		TOGO	
BHUTAN		FALKLAND (ISOLE)		LITUANIA		PORTORICO		TOKELAU	
BIELORUSSIA		FUI. ISOLE		LUSSEMBURGO		PRINCIPATO DI MONACO		TONGA	162
		FII IPPINF		MACAO		OATAR		TRINIDAD E TOBAGO	120
								TRISTAN DA CUNHA	
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA		FINLANDIA		MACEDONIA		RAS EL KAIMAH			
BOSNIA-ERZEGOVINA		FRANCIA		MADAGASCAR		REGNO UNITO		TUNISIA	
BOTSWANA		FUIJAYRAH	241	MADEIRA		REUNION		TURCHIA	
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TURKMENISTAN	273
BRASILE		GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	TUVALU	
BULGARIA		GERMANIA		MALI		SAHARA OCCIDENTALE		UCRAINA	
BURKINA FASO		GHANA		MALTA		SAINT KITTS E NEVIS			
BURUNDI		GIAMAICA		MAN ISOLA		SAINT LUCIA		UGANDA	
		GIAPPONE						UMM AL QAIWAIN	
CAMBOGIA				MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE		SAINT MARTIN SETTENTRIONALE		UNGHERIA	077
CAMERUN		GIBILTERRA		MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON		URUGUAY	080
CAMPIONE D'ITALIA		GIBUTI		MARSHALL (ISOLE)		SALOMONE ISOLE		UZBEKISTAN	
CANADA		GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR		VANUATU	
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VENEZUELA	
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY			
CAROLINE ISOLE		GRENADA		MAYOTTE		SAN MARINO		VERGINI AMERICANE (ISOLE)	
CAYMAN (ISOLE)		GROENLANDIA		MFIIIA		SAO TOME E PRINCIPE		VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
		GUADALUPA		MESSICO		SENEGAL		VIETNAM	062
								WAKE ISOLE	
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA		GUAM		MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).		SEYCHELLES		WALLIS E FUTUNA	
CEUTA		GUATEMALA		MIDWAY ISOLE		SERBIA			
CHAFARINAS		GUAYANA FRANCESE		MOLDAVIA		SHARJAH		YEMEN	
CHAGOS ISOLE		GUERNSEY		MONGOLIA		SIERRA LEONE		ZAMBIA	
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147	ZIMBABWE	073
				I and the second se		I and the second			

COD.	COMPLE	DDOV	COD.	COMMINE		COD.	ICI CATASTALI C		COD.	COMPLE	DDOV	COD.	COMPANY	ppou
A001 A004 A005	ABANO TERME ABBADIA CERRETO ABBADIA LARIANA	PROV.	A200 A202 A203	COMUNE ALIFE ALIMENA ALIMINUSA	PROV. CE PA PA	A399 A400 A401	ARIANO IRPINO ARIANO NEL POLESINE ARICCIA	AV RO RM	A599 A600 A601	COMUNE BALME BALMUCCIA BALOCCO	TO VC VC	A802 A804 A805	BERNAREGGIO BERNATE TICINO BERNEZZO	PROV. MB MI CN
A006 A007 A008 A010	ABBADIA SAN SALVATORE ABBASANTA ABBATEGGIO ABBIATEGRASSO	LC SI OR PE MI	A204 A206 A205 A207	ALLAI ALLEGHE ALLEIN ALLERONA	OR BL AO TR	A402 A403 A405 A407	ARIELLI ARIENZO ARIGNANO ARITZO	CH CE TO NU	A603 A604 A605 A606	BALSORANO BALVANO BALZOLA BANARI	AQ PZ AL SS	A806 A808 A809 A810	BERRA BERSONE BERTINORO BERTIOLO	CN FE TN FC UD
A012 A013 A014	ABETONE ABRIOLA ACATE	PT PZ RG	A208 A210 A211	ALLISTE ALLUMIERE ALLUVIONI CAMBIÒ	LE RM AL	A409 A412 A413	ARIZZANO ARLENA DI CASTRO ARLUNO	VB VT MI	A607 A610 A612	BANCHETTE BANNIO ANZINO BANZI	TO VB PZ	A811 A812 A813	BERTONICO BERZANO DI SAN PIETRO BERZANO DI TORTONA	LO AT AI
A015 A016 A017 A018	ACCADIA ACCEGLIO ACCETTURA ACCIANO	FG CN MT AQ	A214 A216 A217 A218	ALMÉ ALMENNO SAN BARTOLOMEO ALMENNO SAN SALVATORE ALMESE	BG BG BG	A414 A415 A418 A419	ARMENO ARMENTO ARMO ARMUNGIA	NO PZ IM	A613 A614 A615 A616	BAONE BARADILI BARAGIANO BARANELLO	PD OR PZ CB	A816 A817 A815 A818	BERZO DEMO BERZO INFERIORE BERZO SAN FERMO BESANA IN BRIANZA	BS BS BG MB
A019 A020 A023	ACCUMOLI ACERENZA ACERNO	RI PZ SA	A220 A221 A222	ALONTE ALPETTE ALPIGNANO	TO VI TO TO	A424 A421 A422	ARNAD ARNARA ARNASCO	CA AO FR SV	A617 A618 A619	BARANO D'ISCHIA BARANZATE BARASSO	NA MI VA	A819 A820 A821	BESANO BESATE BESENELLO	VA MI TN
A024 A025 A026 A027	ACERRA ACI BONACCORSI ACI CASTELLO ACI CATENA	NA CT CT CT	A223 A224 A225 A226	ALSENO ALSERIO ALTAMURA ALTARE	PC CO BA SV	A425 A427 A429 A430	ARNESANO AROLA ARONA AROSIO	LE VB NO CO	A621 A625 A626 A628	BARATILI SAN PIETRO BARBANIA BARBARA BARBARANO ROMANO	OR TO AN VT	A823 A825 A826 A827	BESENZONE BESNATE BESOZZO BESSUDE	PC VA VA SS PC PG
A029 A028 A031 A032	ACI SANT'ANTONIO ACIREALE ACQUACANINA ACQUAFONDATA	CT CT MC FR	A228 A229 A227 A230	ALTAVILLA IRPINA ALTAVILLA MILICIA ALTAVILLA MONFERRATO ALTAVILLA SILENTINA	AV PA AL SA VI	A431 A432 A433 A434	ARPAIA ARPAISE ARPINO ARQUÀ PETRARCA	BN BN FR PD	A627 A629 A630 A631	BARBARANO VICENTINO BARBARESCO BARBARIGA BARBATA	VI CN BS BG	A831 A832 A834 A835	BETTOLA BETTONA BEURA-CARDEZZA BEVAGNA	PC PG VB
A033 A034 A035	ACQUAFORMOSA ACQUAFREDDA ACQUALAGNA	CS BS PU	A231 A233 A234	ALTAVILLA VICENTINA ALTIDONA ALTILIA	FM CS	A435 A437 A436	ARQUÀ POLESINE ARQUATA DEL TRONTO ARQUATA SCRIVIA	RO AP AL	A632 A633 A634	BARBERINO DI MUGELLO BARBERINO VAL D'ELSA BARBIANELLO	FI FI PV	A836 A837 A841	BEVERINO BEVILACOUA BIANCAVILLA	VB PG SP VR CT CS RC NO VA BG VC SO MB
A039 A038 A040 A041	ACQUANEGRA CREMONESE ACQUANEGRA SUL CHIESE ACQUAPENDENTE ACQUAPPESA	CR MN VT CS	A235 A236 A237 A238	ALTINO ALTISSIMO ALTIVOLE ALTO	CH VI TV CN	A438 A439 A441 A443	ARRE ARRONE ARSAGO SEPRIO ARSIF	PD TR VA BI	A635 A637 A638 A639	BARBIANO - BARBIAN. BARBONA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARCHI	BZ PD ME PU	A842 A843 A844 A845	BIANCHI BIANCO BIANDRATE BIANDRONNO	CS RC NO VA
A042 A043 A044	ACQUARICA DEL CAPO ACQUARO ACQUASANTA TERME ACQUASPARTA	CS LE VV AP TR	A239 A240 A241	ALTOFONTE ALTOMONTE ALTOPASCIO	PA CS LU TR	A443 A444 A445 A446	ARSIERO ARSITA ARSOLI ARTA TERME	BL VI TE RM UD	A640 A643 A645 A646	BARCIS BARD BARDELLO BARDI	PU PN AO VA PR	A846 A847 A848 A849	BIANZANO BIANZÈ BIANZONE BIASSONO	BG VC SO
A045 A050 A051 A048	ACQUAVIVA COLLECROCE ACQUAVIVA D'ISERNIA ACQUAVIVA DELLE FONTI	CB IS BA	A242 A243 A244 A246	ALVIANO ALVIGNANO ALVITO ALZANO LOMBARDO	CE FR BG	A447 A448 A449 A451	ARTEGNA ARTENA ARTOGNE	UD RM BS	A647 A650 A651	BARDINETO BARDOLINO BARDONECCHIA	SV VR TO	A850 A851 A852	BIBBIANO BIBBIENA BIBBONA	RE AR LI
A047 A049 M211 A052	ACQUAVIVA PICENA ACQUAVIVA PLATANI ACQUEDOLCI ACQUI TERME	AP CL ME	A245 A249 A251 A252	ALZANO SCRIVIA ALZATE BRIANZA AMALFI AMANDOLA	AL CO SA FM	A452 A453 A440 A454	ARVIER ARZACHENA ARZAGO D'ADDA ARZANA	AO OT BG	A652 A653 A655 A656	BAREGGIO BARENGO BARESSA BARETE	MI NO OR	A853 A854 A855 A856	BIBIANA BICCARI BICINICCO BIDONÌ	TO FG UD OR
A053 A054 A055	ACRI ACUTO ADELFIA	AL CS FR BA	A252 A253 A254 A255	AMANTEA AMARO AMARONI	CS UD CZ	A455 A456 A458	ARZANO ARZENE ARZERGRANDE	OG NA PN PD	A657 A658 A660	BARGA BARGAGLI BARGE	AQ LU GE CN	A859 A861 A863	BIELLA BIENNO BIENO	BI BS TN
A056 A057 A058 A059	ADRANO ADRARA SAN MARTINO ADRARA SAN ROCCO ADRIA	CT BG BG RO	A256 A257 A258 A259	AMASENO AMATO AMATRICE AMBIVERE	FR CZ RI BG	A459 A460 A461 A462	ARZIGNANO ASCEA ASCIANO ASCOLI PICENO	VI SA SI AP	A661 A662 A663 A664	BARGHE Bari Bari Sardo Bariano	BS BA OG BG	A864 A866 A870 A872	BIENTINA BIGARELLO BINAGO BINASCO	PI MN CO MI
A060 A061 A062 A064	ADRO AFFI AFFILE AFRAGOLA	BS VR RM NA	A260 A261 A262 A263	AMBLAR AMEGLIA AMELIA AMENDOLARA	TN SP TR CS	A463 A464 A465 A467	ASCOLI SATRIANO ASCREA ASIAGO ASIGLIANO VENETO	FG RI VI	A665 A666 A667 A668	BARICELLA BARILE BARISCIANO BARLASSINA	BO PZ AQ MB	A874 A876 A877 A878	BINETTO BIOGLIO BIONAZ BIONE	BA BI AO BS
A065 A067 A068	AFRICO AGAZZANO AGEROLA	RC PC NA OT	A264 A265 A267	AMENO AMOROSI AMPEZZO	NO BN UD	A466 A470 A471	ASIGLIANO VERCELLESE ASOLA ASOLO	VI VC MN TV	A669 A670 A671	BARLETTA BARNI BAROLO	BT CO CN TO	A880 A881 A882	BIRORI BISACCIA BISACQUINO	NU AV PA BT
A069 A070 A071 A072	AGGIUS AGIRA AGLIANA AGLIANO TERME	OT EN PT AT	A268 A269 A270 A271	ANACAPRI ANAGNI ANCARANO ANCONA	NA FR TE AN	A473 A474 A475 A476	ASSAGO ASSEMINI ASSISI ASSO	MI CA PG CO	A673 A674 A676 A677	BARONE CANAVESE BARONISSI BARRAFRANCA BARRALI	SA EN CA	A883 A884 A885 A887	BISCEGLIE BISEGNA BISENTI BISIGNANO	AQ TE CS
A074 H848 A075	AGLIÈ AGLIENTU AGNA	TO OT PD	A272 A274 A273	ANDALI ANDALO ANDALO VALTELLINO	CZ TN SO	A477 A478 A479	ASSOLO ASSORO ASTI	OR EN AT	A678 A681 A683	BARREA BARUMINI BARZAGO	AQ VS LC	A889 A891 A892	BISTAGNO BISUSCHIO BITETTO	AQ TE CS AL VA BA
A076 A077 A080 A082	AGNADELLO AGNANA CALABRA AGNONE AGNOSINE	CR RC IS BS BL	A275 A278 A280 A281 A282	ANDEZENO ANDORA ANDORNO MICCA ANDRANO	TO SV BI LE TO	A480 A481 A482 A484	ASUNI ATELETA ATELLA ATENA LUCANA	OR AQ PZ SA	A684 A686 A687 A689	Barzana Barzanò Barzio Basaluzzo	BG LC LC AL	A893 A894 A895 A896	BITONTO BITRITTO BITTI BIVONA	BA BA NU AG
A083 A084 A085 A087	AGORDO AGOSTA AGRA AGRATE BRIANZA	BL RM VA MB	A282 A283 A284 A285	Andrate Andreis Andretta Andria	TO PN AV BT	A485 A486 A487 A488	ATESSA ATINA ATRANI ATRI	CH FR SA TE	A690 A691 A692 A694	BASCAPÈ BASCHI BASCIANO BASELGA DI PINÈ	PV TR TE TN	A897 A898 A902 A903	BIVONGI BIZZARONE BLEGGIO SUPERIORE BLELLO	RC CO TN BG
A088 A089 A091	AGRATE CONTURBIA AGRIGENTO AGROPOLI	NO AG SA AN	A286 A287 A288	andriano - Andrian. Anela Anfo	BZ SS BS	A489 A490 A491	ATRIPALDA ATTIGLIANO ATTIMIS	AV TR UD	A696 A697 A698	BASELICE BASIANO BASICÒ	BN MI ME	A857 A904 A905 M268	BLERA BLESSAGNO BLEVIO BLUFI	VT CO
A092 A093 A096 A097	AGUGLIANO AGUGLIARO AICURZIO AIDOMAGGIORE	VI MB OR	A290 A291 A292 A293	ANGERA ANGHIARI ANGIARI ANGOLO TERME	VA AR VR BS	A492 A493 A494 A495	ATZARA AUDITORE AUGUSTA AULETTA	NU PU SR SA	A699 A700 A702 A703	BASIGLIO BASILIANO BASSANO BRESCIANO BASSANO DEL GRAPPA	MI UD BS VI	A906 A909 A910	BOARA PISANI BOBBIO BOBBIO PELLICE	CO PA PD PC TO
A098 A100 A102 A103	AIDONE AIELLI AIELLO CALABRO AIELLO DEL FRIULI	EN AQ CS UD	A294 A295 A297 A296	ANGRI ANGROGNA ANGUILLARA SABAZIA ANGUILLARA VENETA	SA TO RM PD	A496 A497 A499 A501	AULLA AURANO AURIGO AURONZO DI CADORE	MS VB IM BL	A706 A704 A707 A708	BASSANO IN TEVERINA BASSANO ROMANO BASSIANO BASSIGNANA	VT VT LT AL	A911 A912 A914 A916	BOCA BOCCHIGLIERO BOCCIOLETO BOCENAGO	NO CS VC TN
A101 A105 A106	AIELLO DEL SABATO AIETA AILANO	AV CS CE BI	A299 A301 A302	ANNICCO ANNONE DI BRIANZA ANNONE VENETO	CR LC VE RC	A502 A503 A506	AUSONIA AUSTIS AVEGNO AVELENGO - HAFLING.	FR NU GE BZ	A709 A710 A711	BASTIA MONDOVÎ BASTIA UMBRA BASTIDA DE' DOSSI	CN PG PV PV	A918 A919 A920 A922	BODIO LOMNAGO BOFFALORA D'ADDA BOFFALORA SOPRA TICINO	VA LO MI GE
A107 A109 A110 A111	AILOCHE AIRASCA AIROLA AIROLE	TO BN IM	A303 A304 A306 A305	Anoia Antegnate Anterivo - Altrei. Antey-Saint-Andre Anticoli Corrado	BG BZ AO	A507 A508 A509 A511	AVELLA AVELLINO AVERARA	AV AV BG CE	A712 A713 A714 A716	BASTIDA PANCARANA BASTIGLIA BATTAGLIA TERME BATTIFOLLO	MO PD CN	A925 A929 A930	BOGLIASCO BOGNANCO BOGOGNO BOIANO	VB
A112 A113 A116 A117	AIRUNO AISONE ALA ALA DI STURA	LC CN TN	A309 A312 A313 A314	ANTICOLI CORRADO ANTIGNANO ANTILLO ANTONIMINA	RM AT ME RC	A512 A514 A515	AVERSA AVETRANA AVEZZANO AVIANO	TA	A717 A718 A719 A721	BATTIPAGLIA BATTUDA BAUCINA BAULADU	SA PV PA	A931 A932 A933 A937	BOISSANO BOLANO BOLBENO BOLGARE	NO CB SV SP TN BG
A115 A118 A119	ALÀ DEI SARDI ALAGNA ALAGNA VALSESIA	OT PV VC PE	A315 A317 A318	ANTRODOCO ANTRONA SCHIERANCO ANVERSA DEGLI ABRUZZI ANZANO DEL PARCO	RI VB AQ	A516 A517 A518 A519 M258	AVIATICO AVIGLIANA AVIGLIANO AVIGLIANO UMBRO	PN BG TO PZ TR	A721 A722 A725 A726	BAUNEI BAVENO BAZZANO BEDERO VALCUVIA	OR OG VB BO	A940 A941 A944	BOLLATE BOLLENGO BOLOGNA	BG MI TO BO PE
A120 A121 A122 A123	ALANNO ALANO DI PIAVE ALASSIO ALATRI	BL SV FR	A319 A320 A321 A323	anzano di Puglia Anzi Anzio	CO FG PZ RM	A520 A521 A522	AVIO AVISE AVOLA	TN AO SR AL	A728 A729 A730 A731	BEDIZZOLE BEDOLLO BEDONIA	VA BS TN PR	A945 A946 A947 A948	BOLOGNANO BOLOGNETTA BOLOGNOLA BOLOTANA	PE PA MC NU VT BG BZ
A124 A125 A126 A127	ALBA ALBA ADRIATICA ALBAGIARA ALBAIRATE	CN TE OR MI	A325 A324 A326 A327	ANZOLA D'OSSOLA ANZOLA DELL'EMILIA AOSTA APECCHIO	VB BO AO PU	A523 A094 A108 A525	AVOLASCA AYAS AYMAVILLES AZEGLIO	AO AO	A732 A733 A734 A735	BEDULITA BEE BEINASCO BEINETTE	BG VB TO	A949 A950 A952 A953	BOLSENA BOLTIERE BOLZANO - BOZEN. BOLZANO NOVARESE	VT BG BZ NO
A128 A131 A132	ALBANELLA ALBANO DI LUCANIA ALBANO LAZIALE	MI SA PZ RM BG	A328 A329 A330	APICE APIRO APOLLOSA	BN MC BN	A526 A527 A530 A529	AZZANELLO AZZANO D'ASTI AZZANO DECIMO	TO CR AT PN BS	A736 A737 A740 A739	BELCASTRO BELFIORE BELFORTE ALL'ISAURO BELFORTE DEL CHIENTI	CN CZ VR PU MC	A954 A955 A956 A957	BOLZANO VICENTINO BOMARZO BOMBA BOMPENSIERE	NO VI VT CH
A129 A130 A134 A137	ALBANO SANT'ALESSANDRO ALBANO VERCELLESE ALBAREDO ARNABOLDI ALBAREDO D'ADIGE	VC PV VR	A333 A332 A334	APPIANO GENTILE APPIANO SULLA STRADA DEL VINO - EPPAN AN DER. APPIGNANO	BZ MC	A528 A531 A532	AZZANO MELLA AZZANO SAN PAOLO AZZATE AZZIO	BG VA VA	A738 A741 A742	BELGIOIOSO BELGIRATE	AL PV VB	A958 A959 A960	BOMPIETRO BOMPORTO BONARCADO	CH CL PA MO OR
A135 A138 A139 A143	ALBAREDO PER SAN MARCO ALBARETO ALBARETTO DELLA TORRE ALBAVILLA	SO PR CN	A335 A337 A338 A339	APPIGNANO DEL TRONTO APRICA APRICALE APRICENA	AP SO IM	A533 A534 A535 A536	AZZONE BACENO BACOLI BADALUCCO	BG VB NA	A743 A744 A745 A746	BELLA BELLAGIO BELLANO BELLANTE	PZ CO LC	A961 A963 A962 A964	BONASSOLA BONATE SOPRA BONATE SOTTO BONAVIGO	SP BG BG VR FE
A145 A146 A149	ALBENGA ALBERA LIGURE ALBEROBELLO	CO SV AL BA FG	A340 A341 A343	APRIGLIANO APRILIA AOUARA	FG CS LT SA IM	A536 M214 A537 A540	BADESI BADIA - ABTEI. BADIA CAI AVENA	IM OT BZ VR PV	A747 A749 A750 A751	BELLARIA-IGEA MARINA BELLEGRA BELLINO	TE RN RM CN	A965 A967 A968	BONDENO BONDO BONDONE	TN
A150 A153 A154 A155	ALBERONA ALBESE CON CASSANO ALBETTONE ALBI	CO VI CZ	A344 A346 A347 A348	AQUILA D'ARROSCIA AQUILEIA AQUILONIA AQUINO	UD AV FR	A538 A539 A541 A542	BADIA PAVESE BADIA POLESINE BADIA TEDALDA BADOLATO	RO AR CZ	A752 M294 A755	BELLINZAGO LOMBARDO BELLINZAGO NOVARESE BELLIZZI BELLONA	MI NO SA CE	A970 A971 A972 A973	BONEA BONEFRO BONEMERSE BONIFATI	TN BN CB CR CS AV SS SS CN RI BL
A158 A157 A159	ALBIANO ALBIANO D'IVREA ALBIATE ALBIDONA	TN TO MB	A350 A351 A352 A354	ARADEO ARAGONA ARAMENGO	LE AG AT PN	A544 A546 A547 A552	BAGALADI BAGHERIA BAGNACAVALLO BAGNARA CALABRA	RC PA RA	A756 A757 A759 A762	BELLOSGUARDO BELLUNO BELLUSCO BELMONTE CALABRO	SA BL MB	A975 A976 A977	BONITO BONNANARO BONO	AV SS SS
A160 A161 A162 A163	ALBIGNASEGO ALBINEA ALBINO	CS PD RE BG	A357 A358 A359	ARBA ARBOREA ARBORIO ARBUS_	OR VC VS TV	A551 A550 A553	BAGNARIA BAGNARIA BAGNARIA ARSA	RC RA PV UD	A763 A761 A765	BELMONTE CASTELLO BELMONTE DEL SANNIO BELMONTE IN SABINA	CS FR IS RI	A978 A979 A981 A982	BONORVA BONVICINO BORBONA BORCA DI CADORE	CN RI BL
A164 A166 A165 A167	ALBIOLO ALBISOLA SUPERIORE ALBISSOLA MARINA ALBIZZATE	CO SV SV VA	A360 A363 A365 A366	ARCADE ARCE ARCENE ARCEVIA	FR BG AN	A555 A557 A560 A564	BAGNASCO BAGNATICA BAGNI DI LUCCA BAGNO A RIPOLI	CN BG LU FI	A764 A760 A766 A768	BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE PICENO BELPASSO BELSITO	PA FM CT CS	A983 A984 A986 A987	BORDANO BORDIGHERA BORDOLANO BORF	UD IM CR PR RE PV
A171 A172 A173 A175	ALBONESE ALBOSAGGIA ALBUGNANO ALBUZZANO	VA PV SO AT PV	A367 A369 A370	ARCHI ARCIDOSSO ARCINAZZO ROMANO ARCISATE	CH GR RM	A565 A567 A568	BAGNO DI ROMAGNA BAGNOLI DEL TRIGNO BAGNOLI DI SOPRA BAGNOLI IRPINO	BG LU FI FC IS PD	A772 A774 A773	BELVEDERE DI SPINELLO BELVEDERE LANGHE BELVEDERE MARITTIMO BELVEDERE OSTRENSE	KR CN CS AN	A988 A989 A990 A991	BORETTO BORGARELLO BORGARO TORINESE BORGETTO	RE PV TO PA
A176 A177 A178	ALCAMO ALCARA LI FUSI ALDENO	TP ME TN	A371 A372 A373 A374	ARCO ARCOLA ARCOLE	VA TN SP VR	A566 A570 A572 A574	BAGNOLO CREMASCO BAGNOLO DEL SALENTO BAGNOLO DI PO	AV CR LE RO RE	A769 A770 A776 A777	BELVEGLIO BELVI BEMA	AN AT NU SO CO	A993 A998 A992	BORGHETTO D'ARROSCIA BORGHETTO DI BORBERA BORGHETTO DI VARA	IM AL SP LO
A179 A180 A182 A183	ALDINO - ALDEIN. ALES ALESSANDRIA ALESSANDRIA DEL CARRETTO	BZ OR AL CS	A375 A376 A377 A379	ARCONATE ARCORE ARCUGNANO ARDARA	MI MB VI SS	A573 A569 A571 A575	BAGNOLO IN PIANO BAGNOLO MELLA BAGNOLO PIEMONTE BAGNOLO SAN VITO	BS CN MN	A778 A779 A780 A781	BENE LARIO BENE VAGIENNA BENESTARE BENETUTTI	CN RC	A995 A999 B001 B002	BORGHETTO LODIGIANO BORGHETTO SANTO SPIRITO BORGHI BORGIA	LO SV FC C7
A181 A184 A185	ALESSANDRIA DELLA ROCCA ALESSANO ALEZIO	CS AG LE LE	A380 M213 A382	ARDAULI ARDEA ARDENNO	OR RM SO BG	A576 A577 A578	BAGNONE BAGNOREGIO BAGOLINO	MS VT BS CE	A782 A783 A784	BENEVELLO BENEVENTO BENNA BENTIVOGLIO	SS CN BN BI BO	B003 B005 B007	BORGIALLO BORGIO VEREZZI BORGO A MOZZANO	SV FC CZ TO SV LU VC
A186 A187 A188 A189	ALFANO ALFEDENA ALFIANELLO ALFIANO NATTA	SA AQ BS AL	A383 A385 A386 A387	ARDESIO ARDORE ARENA ARENA PO	RC VV PV	A579 A580 A581 A584	Baia e Latina Baiano Baiardo Bairo	AV IM TO	A785 A786 A787 A788	BERBENNO BERBENNO DI VALTELLINA BERCETO	BG SO PR	B009 B010 B026 B028	BORGO D'ALE BORGO DI TERZO BORGO PACE BORGO PRIOLO	BG PU PV
A191 A192 A193 A194	ALFONSINE ALGHERO ALGUA ALI	RA SS BG ME	A388 A389 A390 A391	ARENZANO ARESE AREZZO ARGEGNO	GE MI AR CO	A586 A587 A588 A590	BAISO BALANGERO BALDICHIERI D'ASTI BALDISSERO CANAVESE	RE TO AT TO	A789 A791 A792 A793	BERCHIDDA BEREGAZZO CON FIGLIARO BEREGUARDO BERGAMASCO	OT CO PV	B033 B035 B017 B036	BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO BORGO SAN GIOVANNI BORGO SAN LORENZO	CN BS LO
A201 A195 A196 A197	ALÎ TERME ALIA ALIANO ALICE BEL COLLE	ME PA MT	A392 A393 A394 A396	ARGELATO ARGENTA ARGENTERA	BO FE CN CN	A589 A591 A592	BALDISSERO D'ALBA BALDISSERO TORINESE BALESTRATE BALESTRINO	CN TO PA SV LC	A794 A795 A796 A798	BERGAMO BERGANTINO BERGEGGI	AL BG RO SV CN	B037 B038 B043 B044	BORGO SAN EURENZO BORGO SAN MARTINO BORGO SAN SIRO BORGO TICINO BORGO TOSSIGNANO	FI AL PV NO BO PR
A197 A198 A199	ALICE BEL COLLE ALICE CASTELLO ALICE SUPERIORE	AL VC TO	A396 A397 A398	ARGUELLO ARGUSTO ARI	CZ CH	A593 A594 A597	BALLABIO BALLAO	LC CA	A799 A801	BERGOLO BERLINGO BERNALDA	BS MT	B044 B042 B006	BORGO VAL DI TARO BORGO VALSUGANA	PR TN

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
A996 B046 B011 B015	BORGO VELINO BORGO VERCELLI BORGOFORTE BORGOFRANCO D'IVREA	RI VC MN TO	B246 B247 B248 B249 B250	BUDDUSÒ BUDOIA BUDONI BUDRIO	OT PN OT BO	B473 B474 B476 B477	Cameri Camerino Camerota Camigliano	NO MC SA CE PC RC AL UD	B676 B677 B679 B680	CAPOVALLE CAPPADOCIA CAPPELLA CANTONE CAPPELLA DE' PICENARDI	BS AQ CR CR TV	B878 B885 B879 B880	CASALE MARITTIMO CASALE MONFERRATO CASALE SUL SILE CASALECCHIO DI RENO	PI AL TV BO
B013 B016 B018 B019	BORGOFRANCO SUL PO BORGOLAVEZZARO BORGOMALE BORGOMANERO	MN NO CN NO	B250 B251 B255 B256	BUGGERRU BUGGIANO BUGLIO IN MONTE BUGNARA	CI PT SO AQ	B479 B481 B482 B483	CAMINATA CAMINI CAMINO CAMINO AL TAGLIAMENTO	PC RC AL	B678 B681 B682 B684	CAPPELLA MAGGIORE CAPPELLE SUL TAVO CAPRACOTTA CAPRAIA E LIMITE	TV PE IS FI	B882 B883 B886 B889	CASALEGGIO BOIRO CASALEGGIO NOVARA CASALEONE CASALETTO CEREDANO	BO AL NO VR CR CR LO SA CR BO RE
B020 B021 B024	BORGOMARO BORGOMASINO BORGONE SUSA	IM TO TO	B258 B259 B261	BUGUGGIATE BUJA BUJ CIAGO	VA UD LC	B484 B485 B486	CAMISANO CAMISANO VICENTINO CAMMARATA	CR	B685 B686 B688	CAPRAIA ISOLA CAPRALBA CAPRANICA	LI CR VT	B890 B887 B888	CASALETTO DI SOPRA CASALETTO LODIGIANO CASALETTO SPARTANO	CR LO SA
B025 B029 B030 B031	BORGONOVO VAL TIDONE BORGORATTO ALESSANDRINO BORGORATTO MORMOROLO BORGORICCO	PC AL PV PD	B262 B264 B265 B266	BULGAROGRASSO BULTEI BULZI BUONABITACOLO	CO SS SS SA	B489 B490 B492 B493	CAMO CAMOGLI CAMPAGNA CAMPAGNA LUPIA	VI AG CN GE SA VE RM	B687 B690 B691 B692	CAPRANICA PRENESTINA CAPRARICA DI LECCE CAPRAROLA CAPRAUNA	RM LE VT CN	B891 B892 B893 B894	CASALETTO VAPRIO CASALFIUMANESE CASALGRANDE CASALGRASSO	CR BO RE
B008 B040 B041	BORGOROSE BORGOSATOLLO BORGOSESIA	RI BS VC SV	B267 B269 B270	BUONALBERGO BUONCONVENTO BUONVICINO	BN SI CS	B496 B497 B498 B499	CAMPAGNANO DI ROMA CAMPAGNATICO CAMPAGNOI A CREMASCA	RM GR CR	B693 B694 B696	CAPRESE MICHELANGELO CAPREZZO CAPRI	AR VB NA	B896 B897 B898	CASALINCONTRADA CASALINO CASALINO CASALMAGGIORE CASALMAIOCCO	CN CH NO CR LO CR
B048 B049 B051	BORMIDA BORMIO BORNASCO	SO PV	B272 B274 B275	BURAGO DI MOLGORA BURCEI BURGIO	MB CA	B500 B501	CAMPAGNOLA EMILIA CAMPANA CAMPARADA CAMPEGINE	GR CR RE CS MB RE PG VC FI LE	B695 B697 B698	CAPRIANA CAPRIANO DEL COLLE CAPRIANO DEL COLLE	ME TN BS	B899 B900 B901	CASALMORANO CASALMORO	MN
B054 B055 B056 B057	BORNO BORONEDDU BORORE BORRELLO	BS OR NU CH	B276 B278 B279 B280	BURGOS BURIASCO BUROLO BURONZO	AG SS TO TO VC	B502 B504 B505 B507	CAMPEGINE CAMPELLO SUL CLITUNNO CAMPERTOGNO CAMPI BISENZIO	PG VC FI	B701 B703 B704 B705	CAPRIATA D'ORBA CAPRIATE SAN GERVASIO CAPRIATI A VOLTURNO CAPRIF	AL BG CE TO	B902 B905 B904 B907	CASALNOCETO CASALNUOVO DI NAPOLI CASALNUOVO MONTEROTARO CASALOLDO	AL NA FG MN
B058 B061 B062	BORRIANA BORSO DEL GRAPPA BORTIGALI	BI TV NU	B281 B282 B283	BUSACHI BUSALLA BUSANA	OR GE RE	B506 B508 B511	CAMPI SALENTINA CAMPIGLIA CERVO CAMPIGLIA DEI BERICI	BI VI	B706 B707 B708	CAPRIGLIA IRPINA CAPRIGLIO CAPRILE	AV AT BI	B910 B911 B912	CASALPUSTERLENGO CASALROMANO CASALSERUGO	LO MN PD
B063 B064 B067 B068	BORTIGIADAS BORUTTA BORZONASCA BOSA	OT SS GE OR	B284 B285 B286 B287	BUSANO BUSCA BUSCATE BUSCEMI	TO CN MI SR	B509 B512 B513 B514	CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPIGLIONE FENILE CAMPIONE D'ITALIA CAMPITELLO DI FASSA	LI TO CO TN	B710 B709 B711 B712	CAPRINO BERGAMASCO CAPRINO VERONESE CAPRIOLO CAPRIVA DEL FRIULI	BG VR BS GO	B916 B917 B918 B919	CASALUCE CASALVECCHIO DI PUGLIA CASALVECCHIO SICULO CASALVIERI	CE FG ME FR
B069 B070 B073	BOSARO BOSCHI SANT'ANNA BOSCO CHIFSANUOVA	RO VR VR	B288 B289 B292	BUSETO PALIZZOLO BUSNAGO BUSSERO	TP MB MI	B515 B516 B526	CAMPLI CAMPO CALABRO CAMPO DI GIOVE	TE RC AQ BZ GE	B715 B716 B718	CAPUA CAPURSO CARAFFA DEL BIANCO	CE BA	B920 B921 B922	CASALVOLONE CASALZUIGNO CASAMARCIANO	NO VA NA
B071 B075 B076 B077	BOSCO MARENGO BOSCONERO BOSCOREALE BOSCOTRECASE	AL TO NA NA	B293 B294 B295 B296	BUSSETO BUSSI SUL TIRINO BUSSO BUSSOLENGO	PR PE CB	B529 B538 B553 B564	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD. CAMPO LIGURE CAMPO NELL'ELBA CAMPO SAN MARTINO	BZ GE LI PD	B717 B719 B720 B722	CARAFFA DI CATANZARO CARAGLIO CARAMAGNA PIEMONTE CARAMANICO TERME	RC CZ CN CN PE	B923 B924 B925 B928	CASAMASSIMA CASAMICCIOLA TERME CASANDRINO CASANOVA ELVO	BA NA NA VC
B078 B079 B080	BOSENTINO BOSIA BOSIO	TN CN AL	B297 B300 B301	BUSSOLENO BUSTO ARSIZIO BUSTO GAROLFO	VR TO VA MI	B570 B519	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS. CAMPOBASSO	BZ	B723 B724 B725 B726	CARANO CARAPELLE CARAPELLE CALVISIO	TN FG	B927 B929 B932	CASANOVA LERRONE CASANOVA LONATI CASAPE	SV PV RM CE
B081 B082 B083	BOSISIO PARINI BOSNASCO BOSSICO BOSSOLASCO	LC PV BG CN	B302 B303 B304	BUTERA BUTI BUTTAPIETRA BUTTIGLIERA ALTA	CL PI VR TO	B520 B521 B522 B524	CAMPOBELLO DI LICATA CAMPOBELLO DI MAZARA CAMPOCHIARO CAMPODARSEGO	AG TP CB PD	B726 B727 B729 B730	CARASCO CARASSAI CARATE BRIANZA CARATE URIO	AQ GE AP MB CO	M260 B933 B934 B935	CASAPESENNA CASAPINTA CASAPROTA CASAPULLA	CE BI RI CE
B084 B085 B086 B088	BOTRICELLO BOTRUGNO BOTTANUCO	CZ LE BG	B305 B306 B309 B320	BUTTIGLIERA D'ASTI BUTTRIO CA' D'ANDREA	AT UD CR	B524 B525 B527 B528	CAMPODARSEGO CAMPODENNO CAMPODIMELE CAMPODIPIETRA	TN LT CB	B731 B732 B733	CARAVAGGIO CARAVATE CARAVINO	BG VA TO	B936 B937 B938	CASAPOLLA CASARANO CASARGO CASARILE	LE LC MI PN GE
B091 B094 B097	BOTTICINO BOTTIDDA BOVA	BS SS RC	B311 B313 B314	CABELLA LIGURE CABIATE CABRAS	AL CO OR	B530 B531 B533	CAMPODOLCINO CAMPODORO CAMPOFELICE DI FITALIA	SO PD PA	B734 B735 B741	CARAVONICA CARBOGNANO CARBONARA AL TICINO	IM VT PV	B940 B939 B941	CASARSA DELLA DELIZIA CASARZA LIGURE CASASCO	ΔΙ
B099 B098 B100 B101	BOVA MARINA BOVALINO BOVEGNO BOVES	RC RC BS CN	B315 B319 B326 B328	CACCAMO CACCURI CADEGLIANO-VICONAGO CADELBOSCO DI SOPRA	PA KR VA PF	B532 B534 B535 B536	CAMPOFELICE DI ROCCELLA CAMPOFILONE CAMPOFIORITO CAMPOFORMIDO	PA FM PA UD CL	B740 B739 B736 B742	CARBONARA DI NOLA CARBONARA DI PO CARBONARA SCRIVIA CARBONATE	NA MN AL	B942 B943 B945 B946	CASASCO D'INTELVI CASATENOVO CASATISMA CASAVATORE	CO LC PV NA
B102 A720 B104	BOVEZZO BOVILLE ERNICA BOVINO	BS FR FG	B332 B335 B345	CADEO CADERZONE CADONEGHE	RE PC TN PD CO	B536 B537 B539 B541	CAMPOFRANCO CAMPOGALLIANO CAMPOLATTARO	MO BN	B742 B743 B744 B745 B748	CARBONE CARBONERA CARBONIA	CO PZ TV CI SV	B947 B948 B949	CASAZZA CASCIA CASCIAGO	BG PG VA
B105 B106 B107 B109	BOVISIO-MASCIAGO BOVOLENTA BOVOLONE BOZZOLE	MB PD VR AL	B346 B347 B349 B350	CADORAGO CADREZZATE CAERANO DI SAN MARCO CAFASSE	CO VA TV TO	B543 B542 B544 B546	CAMPOLI APPENNINO CAMPOLI DEL MONTE TABURNO CAMPOLIETO CAMPOLONGO MAGGIORE	FR BN CB VE VI UD	B748 B749 B752 B754	CARCARE CARCERI CARCOFORO CARDANO AL CAMPO	SV PD VC VA	A559 B950 B953 B954	CASCIANA TERME CASCINA CASCINETTE D'IVREA CASEI GEROLA	PI PI TO PV
B110 B111 B112	BOZZOLO BRA BRACCA	MN CN BG	B351 B352 B354	CAGGIANO CAGLI CAGLIARI	SA PU	B547 M311 B549	CAMPOLONGO SUL BRENTA CAMPOLONGO TAPOGLIANO CAMPOMAGGIORE	P7	B755 M285 B756	CARDÈ CARDEDU CARDETO	CN OG	B955 B956 B959	CASELETTE CASELLA CASELLE IN PITTARI	TO GF
B114 B115 B116	BRACCIANO BRACIGLIANO BRAIES - PRAGS.	RM SA BZ	B355 B358 B357	CAGLIO CAGNANO AMITERNO CAGNANO VARANO	CA CO AQ FG	B550 B551 B554	CAMPOMARINO CAMPOMORONE CAMPONOGARA	CB GE VE	B758 B759 B760	CARDINALE CARDITO CAREGGINE	RC CZ NA LU	B961 B958 B960	CASELLE LANDI CASELLE LURANI CASELLE TORINESE	SA LO LO TO
B117 B118 B120 B121 B123	BRALLO DI PREGOLA BRANCALEONE BRANDICO BRANDIZZO	PV RC BS TO	B359 B360 B361 B362	CAGNO CAGNO CAIANELLO CAIAZZO	CO TN CE CE BZ	B555 B556 B557 B559	CAMPORA CAMPOREALE CAMPORGIANO CAMPOROSSO	SA PA LU IM	B762 B763 B765 B766	CAREMA CARENNO CARENTINO CARERI	TO LC AL RC VC	B963 B965 B966 B967	CASERTA CASIER CASIGNANA CASINA	TO CE TV RC RE BG
B124 B126	BRANZI BRAONE BREBBIA	TO BG BS VA	B364 B365 B366	CAINES - KUENS. CAINO CAIOLO	BS SO	B559 B562 B561 B563	CAMPOROSSO CAMPOROTONDO DI FIASTRONE CAMPOROTONDO ETNEO CAMPOSAMPIERO	IM MC CT PD	B767 B768 B769	CARESANA CARESANABLOT CAREZZANO	VC AL	B971 B974 B977	CASIRATE D'ADDA CASLINO D'ERBA CASNATE CON BERNATE	CO
B128 B131 B132 B134	BREDA DI PIAVE BREGANO BREGANZE BREGNANO	TV VA VI CO	B367 B368 B369 B371	CAIRANO CAIRATE CAIRO MONTENOTTE CAIVANO	AV VA SV NA	B565 B566 B567 B569	CAMPOSANO CAMPOSANTO CAMPOSPINOSO CAMPOTOSTO	NA MO PV AQ	B771 B772 B774 B776	CARFIZZI CARGEGHE CARIATI CARIFE	KR SS CS AV	B978 B980 B979 B982	CASNIGO CASOLA DI NAPOLI CASOLA IN LUNIGIANA CASOLA VALSENIO	BG NA MS RA
B135 B136 B137	BREGUZZO BREIA BREMBATE	TN VC BG	B374 B375 B376	CALABRITTO CALALZO DI CADORE CALAMANDRANA	AV BL AT	B572 B577 B573	CAMUGNANO CANAL SAN BOVO CANALE	BO TN CN	B777 B778 B779	CARIGNANO CARIMATE CARINARO	TO CO CE	B983 B984 B985	CASOLE BRUZIO CASOLE D'ELSA CASOLI	NA MS RA CS SI CH
B138 B140 B141 B142	BREMBATE DI SOPRA BREMBILLA BREMBIO BREME	BG BG LO PV	B377 B378 B379 B380	CALAMONACI CALANGIANUS CALANNA CALASCA-CASTIGLIONE	AG OT RC VB	B574 B576 B578 B579	CANALE D'AGORDO CANALE MONTERANO CANARO CANAZEI	BL RM RO TN	B780 B781 B782 B783	Carini Carinola Carisio Carisolo	PA CE VC TN	B988 B987 B989 B990	CASORATE PRIMO CASORATE SEMPIONE CASOREZZO CASORIA	PV VA MI NA
B143 B144 B145	BRENDOLA BRENNA BRENNERO - BRENNER.	VI CO BZ	B381 B382 B383	CALASCIBETTA CALASCIO CALASETTA	EN AQ	B580 B581 B582	CANCELLARA CANCELLO ED ARNONE CANDA	PZ CE	B784 B785 B787	CARLANTINO CARLAZZO CARLENTINI	FG CO SR	B991 A472 B993	CASORZO CASPERIA CASPOGGIO	AT RI
B149 B150 B152 B153	BRENO BRENTA BRENTINO BELLUNO BRENTONICO	BS VA VR TN	B384 B385 B386 B388	CALATABIANO CALATAFIMI SEGESTA CALAVINO CALCATA	CI CT TP TN VT	B584 B586 B588 B587	CANDELA CANDELO CANDIA CANAVESE CANDIA LOMELLINA	RO FG BI TO PV	B788 B789 B790 B791	CARLINO CARLOFORTE CARLOPOLI CARMAGNOLA	UD CI CZ TO	B994 B996 C002 C003	CASSACCO CASSAGO BRIANZA CASSANO ALLO IONIO CASSANO D'ADDA	SO UD LC CS MI
B154 B156 B157	BRENZONE BRESCELLO BRESCIA	VR RE BS	B389 B390 B391	CALCERANICA AL LAGO CALCI CALCIANO	TN PI MT	B589 B590 B591	CANDIANA CANDIDA CANDIDONI	PD AV RC TO MI	B792 B794 B795	CARMIANO CARMIGNANO CARMIGNANO DI BRENTA	LE PO PD	B998 B997 C004	CASSANO DELLE MURGE CASSANO IRPINO CASSANO MAGNAGO	BA AV VA
B158 B159 B160	BRESSANA BOTTARONE BRESSANONE - BRIXEN.	TN PV BZ	B392 B393 B394	CALCINAIA CALCINATE CALCINATO	PI BG BS	B592 B593 B594	CANDIOLO CANEGRATE CANELLI	AT	B796 B798 B801	CARNAGO CARNATE CAROBBIO DEGLI ANGELI	VA MB BG	C005 B999 C006	CASSANO SPINOLA CASSANO VALCUVIA CASSARO	AL VA SR
B161 B162 B165 B166	BRESSANVIDO BRESSO BREZ BREZZO DI BEDERO	VI MI TN VA	B395 B396 B397	CALCIO CALCO CALDARO SULLA STRADA DEL VINO - KALTERN AN DE.	BG LC BZ	B597 B598 B599 B602	CANEPINA CANEVA CANEVINO CANICATTÌ	VT PN PV AG	B802 B803 B804 B805	CAROLEI CARONA CARONIA CARONNO PERTUSELLA CARONNO VARESINO	CS BG ME VA	C007 C014 C020 C024	CASSIGLIO CASSINA DE' PECCHI CASSINA RIZZARDI CASSINA VALSASSINA	BG MI CO LC AT
B167 B169 B171	BRIAGLIA BRIATICO BRICHERASIO	VA CN VV TO	B398 B399 B400	CALDAROLA CALDERARA DI RENO CALDES	MC BO TN	B603 B604 B605	CANICATTINI BAGNI CANINO CANISCHIO	AG SR VT TO	B805 B807 B808 B809	CAROSINO CAROVIGNO	VA VA TA BR	C022 C027 C030	CASSINASCO CASSINE CASSINELLE CASSINETTA DI LUGAGNANO	AT AL AL MI
B172 B173 B175 B176	BRIENNO BRIENZA BRIGA ALTA BRIGA NOVARESE	CO PZ CN NO	B402 B403 B404 B405	CALDIERO CALDOGNO CALDONAZZO CALENDASCO	VR VI TN PC	B606 B607 B608 B609	Canistro Canna Cannalonga Cannara	AQ CS SA PG VB	B810 B812 B813 B814	CAROVILLI CARPANETO PIACENTINO CARPANZANO CARPASIO	IS PC CS IM	C033 C034 C037 C038	CASSINO CASSOLA CASSOLNOVO	FR VI PV
B178 B179 B180	BRIGNANO GERA D'ADDA BRIGNANO-FRASCATA BRINDISI	BG AL BR	B406 B408 B410	CALENZANO CALESTANO CALICE AL CORNOVIGLIO	FI PR SP	B610 B613 B612	CANNERO RIVIERA CANNETO PAVESE CANNETO SULL'OGLIO CANNOBIO	PV MN	B816 B817 B818	CARPEGNA CARPENEDOLO CARPENETO	PU BS AL	C041 C044 C045	CASTAGNARO CASTAGNETO CARDUCCI CASTAGNETO PO	VR LI TO
B181 B182 B183 B184	BRINDISI MONTAGNA BRINZIO BRIONA BRIONE	PZ VA NO BS	B409 B413 B415 B416	CALICE LIGURE CALIMERA CALITRI CALIZZANO	SV LE AV SV	B615 B616 B617 B618	CANNOBIO CANNOLE CANOLO CANONICA D'ADDA	VB LE RC BG BT CH	B819 B820 B822 B823	CARPI CARPIANO CARPIGNANO SALENTINO CARPIGNANO SESIA	MO MI LE NO	C046 C049 C047 C048	CASTAGNITO CASTAGNOLE DELLE LANZE CASTAGNOLE MONFERRATO CASTAGNOLE PIEMONTE	CN AT AT TO
B185 B187 B188 B191	BRIONE BRIOSCO BRISIGHELLA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	BS TN MB RA VA	B417 B418 B419	CALLABIANA CALLIANO CALLIANO CALOLZIOCORTE	SV BI AT TN	B619 B620 B621	CANOSA DI PUGLIA CANOSA SANNITA CANOSIO CANOSSA	CH CN	B825 B827 B828	CARPINETI CARPINETO DELLA NORA CARPINETO ROMANO CARPINETO SINELLO	RE PE RM CH	C050 C052	CASTANA CASTANO PRIMO CASTEGGIO CASTEGNATO	TO PV MI PV
B191 B192 B193 B194	BRISSOGU-VALTRAVAGLIA BRISSOGNE BRITTOLI BRIVIO	AO PE LC	B423 B424 B425 B426	CALOIZIOCORTE CALOPEZZATI CALOSSO CALOVETO	TN LC CS AT CS	C669 B624 B626 B627	CANUSSA CANSANO CANTAGALLO CANTALICE	CN RE AQ PO RI TO	B826 B829 B830 B832	CARPINO CARPINONE CARRARA	FG IS MS	C053 C055 C056 C058 C064	CASTEGNATO CASTEGNATO CASTEL BARONIA CASTEL BOGLIONE	PV BS VI AV AT
B195 B196 B197	BROCCOSTELLA BROGLIANO BROGNATURO	FR VI VV	B427 B428 B429	CALTABELLOTTA CALTAGIRONE CALTANISSETTA	AG CT CI	B628 B631 B629	CANTALUPA CANTALUPO IN SABINA CANTALUPO LIGURE	RI Al	B835 B836 B838	CARRÉ CARREGA LIGURE CARRO	VI AL SP	C065 B494 C040	CASTEL BOLOGNESE CASTEL CAMPAGNANO CASTEL CASTAGNA	RA CE TF
B198 B200 B201 B202	BROLO BRONDELLO BRONI BRONTE	ME CN PV CT	B430 B431 B432 B433	CALTAVUTURO CALTIGNAGA CALTO CALTRANO	PA NO RO VI	B630 B633 B634 B635	CANTALUPO NEL SANNIO CANTARANA CANTELLO CANTERANO	IS AT VA RM	B839 B840 B841 B842	CARRODANO CARROSIO CARRÙ CARSOLI	SP AL CN AQ	C071 C183 C075 C076	CASTEL COLONNA CASTEL CONDINO CASTEL D'AIANO CASTEL D'ARIO	AN TN BO MN
B203 B204 B205	BRONZOLO - BRANZOLL. BROSSASCO BROSSO	BZ CN TO	B434 B435 B436	CALUSCO D'ADDA CALUSO CALVAGESE DELLA RIVIERA	BG TO BS SA CR	B636 B637 B639	CANTIANO CANTOIRA CANTÚI	PU TO CO TE CO VE	B844 B845 B846	CARTIGLIANO CARTIGNANO CARTOCETO	VI CN PU	C078 C082 C083	CASTEL D'AZZANO CASTEL DEL GIUDICE CASTEL DEL MONTE CASTEL DEL PIANO	VR IS AQ GR BO
B207 B209 B212 B213	BROVELLO-CARPUGNINO BROZOLO BRUGHERIO BRUGINE	VB TO MB PD	B437 B439 B440 B441	CALVANICO CALVATONE CALVELLO CALVENE	SA CR PZ VI	B640 B641 B642	CANZANO CANZO CAORLE CAORSO	CO VE	B847 B848 B850	CARTOSIO CARTURA CARUGATE CARUGO	AL PD MI CO	C085 C086 B969 C090	CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL RIO CASTEL DI CASIO CASTEL DI IERI	GR BO BO
B214 B215 B216	BRUGNATO BRUGNERA BRUINO	SP PN TO	B442 B443 B444	CALVENZANO CALVERA CALVI	BG PZ BN	B643 B644 B645 B646	CAPACCIO CAPACI CAPALBIO	PC SA PA GR	B851 B853 B854 B856	CARUNCHIO CARVICO CARZANO	CH BG TN	C091 C093 C094	CASTEL DI IUDICA CASTEL DI LAMA CASTEL DI LUCIO	BO AQ CT AP ME
B217 B218 B219 B220	BRUMANO BRUNATE BRUNELLO BRUNICO - BRUNECK.	BG CO VA BZ	B446 B445 B447	CALVI DELL'UMBRIA CALVI RISORTA CALVIGNANO CALVIGNASCO	TR CE PV MI	B647 B648 B649 B650	CAPANNOLI CAPANNORI CAPENA CAPERGNANICA	PI LU RM CR	B857 B858 B859 B860	CASABONA CASACALENDA CASACANDITELLA CASAGIOVE	KR CB CH CE	C096 C097 C098	CASTEL DI SANGRO CASTEL DI SASSO CASTEL DI TORA CASTEL FOCOGNANO	AQ CE RI AR
B221 B223 B225	BRUNO BRUSAPORTO BRUSASCO	AT BG TO	B450 B452 B453	CALVISANO CALVIZZANO CAMAGNA MONFERRATO	BS NA AL	B651 B653 B655	CAPESTRANO CAPIAGO INTIMIANO CAPISTRANO	AQ CO VV	B870 B872 B895	CASAL CERMELLI CASAL DI PRINCIPE CASAL VELINO	AL CE SA	C102 C114 C115 C116	CASTEL FRENTANO CASTEL GABBIANO CASTEL GANDOLFO	CH CR RM
B227 B228 B229	BRUSCIANO BRUSIMPIANO BRUSNENGO	NA VA BI	B455 B456 B457	CAMAIORE CAMAIRAGO CAMANDONA	LU LO BI	B656 B658 B660	CAPISTRELLO CAPITIGNANO CAPIZZI	AQ AQ ME	B861 B862 B864	CASALANGUIDA CASALATTICO CASALBELTRAME	CH FR NO	C117	CASTEL GIORGIO CASTEL GOFFREDO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	TR MN BO RM
B230 B232 B234 B235	BRUSSON BRUZOLO BRUZZANO ZEFFIRIO BUBBIANO	AO TO RC MI	B460 B461 B462 B463	CAMASTRA CAMBIAGO CAMBIANO CAMBIASCA	AG MI TO VB	B661 B666 B664 B663	CAPIZZONE CAPO D'ORLANDO CAPO DI PONTE CAPODIMONTE	BG ME BS VT CE	B865 B866 B867 B868	CASALBORDINO CASALBORE CASALBORGONE CASALBUONO	CH AV TO SA	C110 C121 C203 C204 C208 C211	CASTEL MADAMA CASTEL MAGGIORE CASTEL MELLA CASTEL MORRONE	BO BS CE
B236 B237 B238	BUBBIO BUCCHERI BUCCHIANICO	AT SR CH BN	B465 B467 B468	CAMBURZANO CAMERANA CAMERANO	BI CN AN	B667 B669 B670	CAPODRISE CAPOLIVERI CAPOLONA	ČE LI AR MB	B869 B871 B873	CASALBUTTANO ED UNITI CASALCIPRANO CASALDUNI	SA CR CB BN	C252 C253 C255	CASTEL RITALDI CASTEL ROCCHERO CASTEL ROZZONE	PG AT BG
B239 B240 B242 B243	BUCCIANO BUCCINASCO BUCCINO BUCINE	BN MI SA AR	B469 B471 B472 B470	CAMERANO CASASCO CAMERATA CORNELLO CAMERATA NUOVA CAMERATA PICENA	AT BG RM AN	B671 B672 B674 B675	CAPONAGO CAPORCIANO CAPOSELE CAPOTERRA	MB AQ AV CA	B876 B881 B877 B875	CASALE CORTE CERRO CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CASALE DI SCODOSIA CASALE LITTA	VB CR PD VA	C259 C261 C262 C263	CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIOVANNI CASTEL SAN LORENZO CASTEL SAN NICCOLÒ	SA PC SA AR
5273	230.112	AIN	5770	STATE OF THE PARTY	AIN	2013		UA	5515	S. TOP THE LEFT IFT	٧٨	UZUJ	S. O. LE OMN NICOOLO	AIX

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
C266 C265 C270 C268 C269	CASTEL SAN PIETRO ROMANO CASTEL SAN PIETRO TERME CASTEL SAN VINCENZO CASTEL SANT'ANGELO CASTEL SANT'ELIA	RM BO IS RI VT	C302 C301 C304 C299 C313	CASTIGLIONE CHIAVARESE CASTIGLIONE COSENTINO CASTIGLIONE D'ADDA CASTIGLIONE D'INTELVI	GE CS LO CO SI	C503 C504 C505 C506 C508	CERESETO CERESOLE ALBA CERESOLE REALE CERETE CERETTO LOMELLINA	AL CN TO BG	C704 C705 C707 C708 C709	CINGOLI CINIGIANO CINISELLO BALSAMO CINISI CINO	MC GR MI PA SO	C918 C920 C922 C925	COMEGLIANS COMELICO SUPERIORE COMERIO COMEZZANO-CIZZAGO COMIGNAGO	UD BL VA BS
C289 C110 C291	CASTEL VISCARDO CASTEL VITTORIO CASTEL VOLTURNO	TR IM CE	C296 C306 C309	CASTIGLIONE D'ORCIA CASTIGLIONE DEI PEPOLI CASTIGLIONE DEL GENOVESI CASTIGLIONE DEL LAGO	BO SA PG	C509 C510 C511	CERGNAGO CERIALE CERIANA	BG PV PV SV IM	C710 C711 C712	CINQUEFRONDI CINTANO CINTE TESINO	RC TO TN	C925 C926 C927 C928 C929	COMISO COMITINI COMIZIANO	BS NO RG AG NA
C057 C059 C060 C062	CASTELBALDO CASTELBELFORTE CASTELBELLINO CASTELBELLO CIARDES -	PD MN AN	C310 C312 C303 C297	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CASTIGLIONE DI GARFAGNANA CASTIGLIONE DI SICILIA	GR MN LU CT	C512 C513 C514 C515 C516	CERIANO LAGHETTO CERIGNALE CERIGNOLA CERISANO	PC FG CS	C714 C713 C715 C716	CINTO CAOMAGGIORE CINTO EUGANEO CINZANO CIORLANO	VE PD TO CE	C930 C931 C933 C934	COMMESSAGGIO COMMEZZADURA COMO COMPIANO	MN TN CO PR BG AP
C063 C066 C067	KASTELBELL TSCHARS. CASTELBIANCO CASTELBOTTACCIO CASTELBUONO	BZ SV CB PA	C314 C315 C298 C316	CASTIGLIONE FALLETTO CASTIGLIONE IN TEVERINA CASTIGLIONE MESSER MARINO CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CN VT CH TE	C517 C520	CERMENATE CERMES - TSCHERMS. CERMIGNANO CERNOBBIO	CO BZ TE CO	C718 C719 C722	CIPRESSA CIRCELLO CIRIÈ CIRIGLIANO	IM BN TO MT	C937 C935 C938 C941	COMUN NUOVO COMUNANZA CONA CONCA CASALE	VE
C069 C072 C073	CASTELCIVITA CASTELCOVATI CASTELCUCCO	SA BS TV	C300 C317 C307	CASTIGLIONE OLONA CASTIGLIONE TINELLA CASTIGLIONE TORINESE	VA CN TO AP	C521 C523 C526	CERNUSCO LOMBARDONE CERNUSCO SUL NAVIGLIO CERRETO CASTELLO	MB PC FG CS CO BZ TE CO LC MI BI AT	C724 C725 C726	CIRIMIDO CIRÒ CIRÒ MARINA	CO KR KR	C940 C939 C943 C946	CONCA DEI MARINI CONCA DELLA CAMPANIA CONCAMARISE	IS SA CE VR RI BS VI VE
C074 C080 C081 C089	CASTELDACCIA CASTELDELCI CASTELDELFINO CASTELDIDONE	PA RN CN CR	C321 C322 C323 C325	CASTIGNANO CASTILENTI CASTINO CASTIONE ANDEVENNO	TE CN SO	C528 C524 C527 C507	CERRETO D'ASTI CERRETO D'ESI CERRETO DI SPOLETO CERRETO GRUE	AN PG	C727 C728 C729 C730	CIS CISANO BERGAMASCO CISANO SUL NEVA CISERANO	TN BG SV BG	C948 C949	CONCERVIANO CONCESIO CONCO CONCORDIA SAGITTARIA	BS VI VE
C100 C101 C103 C104	CASTELFIDARDO CASTELFIORENTINO CASTELFONDO CASTELFORTE	AN FI TN LT	C325 C324 C327 C329 C330	CASTIONE DELLA PRESOLANA CASTIONS DI STRADA CASTIRAGA VIDARDO CASTO	BG UD LO BS	C529 C518 C525 C530	CERRETO GUIDI CERRETO LAZIALE CERRETO SANNITA CERRETTO LANGHE	AL FI RM BN CN	C732 C733 C734 C735	CISLAGO CISLIANO CISMON DEL GRAPPA CISON DI VALMARINO	VA MI VI TV	C951 C952 C953 C954	CONCORDIA SULLA SECCHIA CONCOREZZO CONDINO CONDOFURI	MO MB TN RC
C105 C112 C113 C107	CASTELFRANCI CASTELFRANCO DI SOPRA CASTELFRANCO DI SOTTO CASTELFRANCO EMILIA	AV AR PI MO	C331 C332 C334 C335	CASTORANO CASTREZZATO CASTRI DI LECCE CASTRIGNANO DE' GRECI	AP BS LE LE	C530 C531 C532 C536 C534	CERRINA CERRIONE CERRO AL LAMBRO CERRO AL VOLTURNO	CN AL BI MI IS MI AT	C735 C738 C739 C740 C741	CISSONE CISTERNA D'ASTI CISTERNA DI LATINA CISTERNINO	ĆŇ AT LT BR	C954 C955 C956 C957 C958	CONDOVE CONDRÒ CONEGLIANO CONFIENZA	RC TO ME TV PV
C106 C111 C119	CASTELFRANCO IN MISCANO CASTELFRANCO VENETO CASTELGOMBERTO CASTELGRANDE	BN TV VI PZ	C336 C337 M261	CASTRIGNANO DEL CAPO CASTRO CASTRO CASTRO DEI VOLSCI	LE BG LE FR	C534 C537 C533 C538	CERRO MAGGIORE CERRO TANARO CERRO VERONESE CERSOSIMO	VR	C742 C744 C745	CITERNA CITTÀ DELLA PIEVE CITTÀ DI CASTELLO CITTÀ SANT'ANGELO	PG PG PG PE	C959 C960 C962 C963	CONFIGNI CONFLENTI CONIOLO CONSELICE	ME TV PV RI CZ AL
C120 C122 C123 C127	CASTELGUGLIELMO CASTELGUIDONE CASTELL'ALFERO	RO CH AT PC	C338 C339 C340	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE CASTROCIELO	FC FR	C539 C540 C541 C542 C543	CERTALDO CERTOSA DI PAVIA CERVA	PZ FI PV CZ RM	C750 C743 C746 C747 C749	CITTADELLA CITTADUCALE CITTANOVA	PD RI RC RI	C964 C968 C969	CONSELVE CONTESSA ENTELLINA CONTIGLIANO	RA PD PA RI AV TE
C145 C147 C051 C125	CASTELL'ARQUATO CASTELL'AZZARA CASTELL'UMBERTO CASTELLABATE	GR ME SA	C341 C108 C343 C344	CASTROFILIPPO CASTROLIBERO CASTRONNO CASTRONOVO DI SICILIA	AG CS VA PA	C544 C545	CERVARA DI ROMA CERVARESE SANTA CROCE CERVARO CERVASCA	PD		CITTAREALE CITTIGLIO CIVATE CIVENNA	VA LC CO	C971 C972 C973 C974 C975	CONTRADA CONTROGUERRA CONTRONE CONTURSI TERME	TE SA SA
C126 C128 C130 C129	CASTELLAFIUME CASTELLALTO CASTELLAMMARE DEL GOLFO CASTELLAMMARE DI STABIA	AQ TE TP NA	C345 C346 C347 C348	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA CASTROPIGNANO CASTROREALE CASTROREGIO	PZ CB ME CS	C548 C549 C550 C551	CERVATTO CERVENO CERVERE CERVESINA	FR CN VC BS CN PV	C751 C752 C754 C755 C756 C757 C758	CIVEZZA CIVEZZANO CIVIASCO CIVIDALE DEL FRIULI	IM TN VC UD	C976 C977 C978	CONVERSANO CONZA DELLA CAMPANIA CONZANO COPERTINO	SA SA BA AV AL LE
C133 C134 C135 C136	CASTELLAMONTE CASTELLANA GROTTE CASTELLANA SICULA CASTELLANETA	TO BA PA TA	C349 C351 C352	CASTROVILLARI CATANIA CATANZARO CATENANUOVA	CS CS CT CZ EN	C552 C553 C554 C555 C556	CERVETERI CERVIA CERVICATI CERVIGNANO D'ADDA	RM RA CS LO UD	C759 C760 C763	CIVIDATE AL PIANO CIVIDATE CAMUNO CIVITA CIVITA CASTELLANA	BG BS CS VT	C979 C980 C982	COPIANO COPPARO CORANA CORATO	PV FE PV BA SA MI
C137 C139 C140	CASTELLANIA CASTELLANZA CASTELLAR	AL VA CN AL	C353 C354 C357 C356	CATIGNANO CATTOLICA CATTOLICA CATTOLICA ERACLEA CAULONIA	PE RN AG RC	C556 C557 C558 C559	CERVIGNANO DEL FRIULI CERVINARA CERVINO CERVO		C765 C766 C764 C768 C769	CIVITA D'ANTINO CIVITA D'ANTINO CIVITACAMPOMARANO CIVITALUPARELLA CIVITANOVA DEL SANNIO	CB CH	C983 C984 C986 C987 C988	CORBARA CORBETTA CORBOLA CORCHIANO	SA MI RO
C142 C141 C143 C146	CASTELLAR GUIDOBONO CASTELLARANO CASTELLARO CASTELLAVAZZO	RE IM BL	C285 C359 C361 C360	CAUTANO CAVA DE' TIRRENI CAVA MANARA	BN SA PV	C560 C561 C563	CERZETO CESA CESANA BRIANZA	AV CE IM CS CE LC TO MI	C770 C771 C773	CIVITANOVA MARCHE CIVITAQUANA CIVITAVECCHIA	IS MC PE RM	C990 C991 C992	CORCIANO CORDENONS CORDIGNANO	RO VT PG PN TV
C148 C149 C153 C152	CASTELLAZZO BORMIDA CASTELLAZZO NOVARESE CASTELLEONE CASTELLEONE DI SUASA	AL NO CR AN	C362 C363 C364 C365	CAVACURTA CAVAGLIÀ CAVAGLIETTO CAVAGLIO D'AGOGNA	LO BI NO NO	C564 C565 C566 C567	CESANA TORINESE CESANO BOSCONE CESANO MADERNO CESARA	MB	C778 C779 C780 C781 C777	CIVITELLA ALFEDENA CIVITELLA CASANOVA CIVITELLA D'AGLIANO CIVITELLA DEL TRONTO	AQ PE VT TE	C993 C994 C996 C995	CORDOVADO COREDO COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA LIGURE	PN TN LU GE
C154 C155 C156 C158	CASTELLERO CASTELLETTO CERVO CASTELLETTO D'ERRO CASTELLETTO D'ORBA	AT BI AL AL	C367 C369 C370 C372	CAVAGLIO-SPOCCIA CAVAGNOLO CAVAION VERONESE CAVALESE	NO VB TO VR TN	C567 C568 C569 C573 C574	CESARÒ CESATE CESENA CESENATICO	VB ME MI FC FC	C774 C776 C782	CIVITELLA DI ROMAGNA CIVITELLA IN VAL DI CHIANA CIVITELLA MESSER RAIMONDO CIVITELLA PAGANICO	TE FC AR CH GR	C998 C999 D003 D004	CORENO AUSONIO CORFINIO CORI CORIANO	TN LU GE FR AQ LT RN
C157 C160 C161	CASTELLETTO DI BRANDUZZO CASTELLETTO MERLI CASTELLETTO MOLINA	PV AL AT	C374 C375 C376	CAVALLASCA CAVALLERLEONE CAVALLERMAGGIORE	CO CN CN	C576 C578 C577	CESINALI CESIO CESIOMAGGIORE	AV IM BL	C783 C784 C785	CIVITELLA ROVETO CIVITELLA SAN PAOLO CIVO CLAINO CON OSTENO	AQ RM SO CO	D005 D006 D007	CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO D'OTRANTO CORINALDO	CS LE AN
C162 C166 C165 C167	CASTELLETTO MONFERRATO CASTELLETTO SOPRA TICINO CASTELLETTO STURA CASTELLETTO UZZONE	AL NO CN CN TE	C377 M308 C378 C380	CAVALLINO CAVALLINO-TREPORTI CAVALLIRIO CAVARENO	VE NO TN	C580 C581 C582 C583 C584	CESSALTO CESSANITI CESSAPALOMBO CESSOLE	TV VV MC AT	C787 C790 C791 C792	CLAUT CLAUZETTO CLAVESANA	PN PN CN	D008 D009 D011 D010	CORIO CORLEONE CORLETO MONFORTE CORLETO PERTICARA	TO PA SA PZ
C169 C079 C172 C174	CASTELLI CASTELLI CALEPIO CASTELLINA IN CHIANTI CASTELLINA MARITTIMA	BG SI PI	C380 C381 C382 C383 C384	CAVARGNA CAVARIA CON PREMEZZO CAVARZERE CAVASO DEL TOMBA	VA VE TV	C585 C587 C588	CETARA CETO CETONA CETRARO	AT SA BS SI CS CN	C792 C793 C794 C795 C796	CLAVIERE CLES CLETO CLIVIO	TO TN CS VA TN	D013 D014 D015 D016	CORMANO CORMONS CORNA IMAGNA CORNALBA	PZ MI GO BG BG PV
C173 C175 C176 C177	CASTELLINALDO CASTELLINO DEL BIFERNO CASTELLINO TANARO CASTELLIRI	CN CB CN FR	C385 C387 C389 C390	CAVASSO NUOVO CAVATORE CAVAZZO CARNICO CAVE	PN AL UD RM	C589 C591 C593 C594	CEVA CEVO CHALLAND-SAINT-ANSELME CHALLAND-SAINT-VICTOR	CN BS AO AO	C797 C800 C801 C803	CLOZ CLUSONE COASSOLO TORINESE COAZZE	TN BG TO TO	D017 D018 D019 B799	CORNALE CORNAREDO CORNATE D'ADDA CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID.	MI
B312 C184 C185 C178	CASTELLO CABIAGLIO CASTELLO D'AGOGNA CASTELLO D'ARGILE CASTELLO DEL MATESE	VA PV BO	C392 C393 C394	CAVEDAGO CAVEDINE CAVENAGO D'ADDA CAVENAGO DI BRIANZA	TN TN LO MB	C595 B491 C596	CHAMBAVE CHAMOIS CHAMPDEPRAZ CHAMPORCHER	AO AO AO	C804 C806 C807	COAZZOLO COCCAGLIO COCCONATO COCQUIO-TREVISAGO	AT BS AT	D020 D021 D022 D026	CORNEDO VICENTINO CORNEGLIANO LAUDENSE CORNELIANO D'ALBA CORNIGLIO	LO CN
C186 A300 C187	CASTELLO DELL'ACQUA CASTELLO DI ANNONE CASTELLO DI BRIANZA	CE SO AT LC	C395 C396 C398 C400	CAVERNAGO CAVEZZO CAVIZZANA	MO TN TO	B540 C598 C294 C599	CHARVENSOD CHATILLON CHERASCO	AO AO CN SS TO	C810 C811 C812 C813 C814	COCULLO CODEVIGO CODEVILLA	VA AQ PD PV	D027 D028 D029	CORNO DI ROSAZZO CORNO GIOVINE CORNOVECCHIO	PR UD LO LO
C188 C190 C191 C194	CASTELLO DI CISTERNA CASTELLO DI GODEGO CASTELLO DI SERRAVALLE CASTELLO TESINO	NA TV BO TN	C404 C405 C406 C407 C409 C408	CAVOUR CAVRIAGO CAVRIANA CAVRIGLIA	RE MN AR	C600 C604 C605 C606	CHEREMULE CHIALAMBERTO CHIAMPO CHIANCHE	TO VI AV SI PI	C815 C816 C817 C818	CODIGORO CODOGNE CODOGNO CODROIPO	FE TV LO UD	D030 D037 D038 D040	CORNUDA CORREGGIO CORREZZANA CORREZZOLA	TV RE MB PD
C189 C195 C198 C199	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME CASTELLUCCHIO CASTELLUCCIO DEI SAURI CASTELLUCCIO INFERIORE	TN MN FG PZ PZ	C412 C410	CAZZAGO BRABBIA CAZZAGO SAN MARTINO CAZZANO DI TRAMIGNA CAZZANO SANT'ANDREA	VA BS VR BG	C608 C609 C610 C612	CHIANCIANO TERME CHIANNI CHIANOCCO CHIARAMONTE GULFI	TO	C819 C820 C821	CODRONGIANOS COGGIOLA COGLIATE COGNE	SS BI MB AO	D041 D042 D043 D044	CORRIDO CORRIDONIA CORROPOLI CORSANO	MB PD CO MC TE LE
C201 C202 C205 C206	CASTELLUCCIO SUPERIORE CASTELLUCCIO VALMAGGIORE CASTELMAGNO CASTELMARTE	PZ FG CN CO	C413 C414 C415 C417	CECCANO CECIMA CECINA CEDEGOLO	FR PV LI BS	C613 C614 C615 C616	CHIARAMONTI CHIARANO CHIARAVALLE CHIARAVALLE CENTRALE	RG SS TV AN CZ	C823 C824 C826 C829	COGOLETO COGOLLO DEL CENGIO COGORNO COLAZZA	GE VI GE NO	D045 D046 D048	CORSICO CORSIONE CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO - KURTATSCH A.	MI AT BZ
C207 C197 C209 C210	CASTELMASSA CASTELMAURO CASTELMEZZANO	RO CB PZ ME	C418 C420 C421	CEDRASCO CEFALÀ DIANA CEFALÙ CEGGIA	SO PA PA VE	C618 C619 C620 C621	CHIARI CHIAROMONTE CHIAUCI CHIAVARI	AN CZ BS PZ IS GE SO TO BZ	C830 C835 C836	COLBORDOLO COLERE COLFELICE COLI	PU BG FR	D049 D050 D051 D052	CORTALE CORTANDONE CORTANZE CORTAZZONE	CZ AT AT
C213 C215 C217	CASTELNOVETTO CASTELNOVO BARIANO CASTELNOVO DEL FRIULI CASTELNOVO DI SOTTO	PV RO PN	C422 C424 C426 C428 C429	CEGLIE MESSAPICA CELANO CELENZA SUL TRIGNO CELENZA VALFORTORE	BR AQ CH	C623 C624 C625 C627	CHIAVENNA CHIAVERANO CHIENES - KIENS. CHIERI	SO TO BZ TO	C838 C839 C840 C841 C844	COLICO COLLAGNA COLLALTO SABINO COLLARMELE	PC LC RE RI	D054 D056 D057 D058	CORTE BRUGNATELLA CORTE DE CORTESI CON CIGNO CORTE DE FRATI CORTE FRANCA	AT PC CR CR BS LO PC CN BS LC BS LC BG PV
C218 C219 C216 C226	CASTELNUOVO NE' MONTI CASTELNUOVO RELIRO	RE RE TN AT	C430 C435 C432 C436	CELICO CELLA DATI CELLA MONTE CELLAMARE	FG CS CR AL BA	C630 C628 C629	CHIES D'ALPAGO CHIESA IN VALMALENCO CHIESANI IOVA	BL SO TO PT	C845 C851 C854 C857	COLLAZZONE COLLE BRIANZA COLLE D'ANCHISE	AQ PG LC CB	D068 D061 D062	CORTE PALASIO CORTEMAGGIORE CORTEMILIA CORTENO GOLGI	LO PC CN
C227 C228 C229 C220	CASTELNUOVO BERARDENGA CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA CASTELNUOVO BORMIDA CASTELNUOVO BOZZENTE	SI LO AL CO	C437 C438 C439	CELLARA CELLARENGO CELLATICA	CS AT BS	C631 C632 C633 C634	CHIESINA UZZANESE CHIETI CHIEUTI CHIEVE	CH FG CR	C847 C870 C846	COLLE DI TORA COLLE DI VAL D'ELSA COLLE SAN MAGNO COLLE SANNITA	CB RI SI FR BN	D064 D065 D066 D067	CORTENOVA CORTENUOVA CORTEOLONA	LC BG PV
C230 C231 C225 C222	CASTELNUOVO CALCEA CASTELNUOVO CILENTO CASTELNUOVO DEL GARDA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	AT SA VR FG	C444 C441 C440 C443	CELLE DI BULGHERIA CELLE DI MACRA CELLE ENOMONDO CELLE LIGURE	SA CN AT SV	C635 C637 C638 C639	CHIGNOLO D'ISOLA CHIGNOLO PO CHIOGGIA CHIOMONTE	BG PV VE TO PN	C872 C848 C850 C852	COLLE SANTA LUCIA COLLE UMBERTO COLLEBEATO COLLECCHIO	BL TV BS PR	D072 A266 D075	CORTIGLIONE CORTINA D'AMPEZZO CORTINA SULLA STRADA DEL VINO KURTINIG AN D.	AT BL - BZ TE
C222 C214 C235 C224 C236	CASTELNUOVO DI CEVA CASTELNUOVO DI CONZA CASTELNUOVO DI FARFA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA CASTELNUOVO DI PORTO	FG CN SA RI LU	C442 C446 C447 C449	CELLE LIGURE CELLE SAN VITO CELLENO CELLERE CELLINO ATTANASIO	SV FG VT VT TE	C640 C641 C648 C649	CHIONS CHIOPRIS VISCONE CHITIGNANO CHIUDUNO	UD	C853 C311 C855	COLLECORVINO COLLEDARA COLLEDIMACINE COLLEDIMEZZO	PE TE CH CH	D076 D077 D078 D079	CORTINO CORTONA CORVARA CORVARA IN BADIA - CORVARA.	AR
C237 C232 C240	CASTELNUOVO DON BOSCO CASTELNUOVO MAGRA	RM AT SP	C448 C450 M262	CELLINO SAN MARCO CELLIO CELLOLE	BR VC CE TN	C650 C651 C652	CHIUPPANO CHIURO CHIUSA - KLAUSEN.	AR BG VI SO BZ	C856 C858 C859 C860	COLLEFERRO COLLEGIOVE COLLEGNO	RM RI TO	D081 D082 D085	CORVINO SAN QUIRICO CORZANO COSEANO	PE BZ PV BS UD
C241 C223 C242 C243 C244	CASTELNUOVO NIGRA CASTELNUOVO PARANO CASTELNUOVO RANGONE CASTELNUOVO SCRIVIA CASTELNUOVO VAL DI CECINA	TO FR MO AL PI	C452 C453 C456 C457 C458	CEMBRA CENADI CENATE SOPRA CENATE SOTTO CENCENIGHE AGORDINO	CZ BG BG BL	C653 C655 C654 C656	CHIUSA DI PESIO CHIUSA DI SAN MICHELE CHIUSA SCLAFANI CHIUSAFORTE	CN TO PA UD	C862 C864 C865 C866	COLLELONGO COLLEPARDO COLLEPASSO COLLEPIETRO	AQ FR LE AQ	D086 D087 D088 D089	COSENZA COSIO D'ARROSCIA COSIO VALTELLINO COSOLETO	CS IM SO RC CN TO
C245 C246 C247	CASTELPAGANO CASTELPETROSO CASTELPIZZUTO	BN IS IS	C459 C461 C463	CENE CENESELLI	RO SV	C657 C658 C659 C660	CHIUSANICO CHIUSANO D'ASTI CHIUSANO DI SAN DOMENICO CHIUSAVECCHIA	IM AT AV IM	C867 C868 C869 C871	COLLERETTO CASTELNUOVO COLLERETTO GIACOSA COLLESALVETTI COLLESANO	TO TO LI PA	D093 D092 D094 D095	COSSANO BELBO COSSANO CANAVESE COSSATO COSSERIA	BI SV
C248 C250 C251 C254	CASTELPLANIO CASTELPOTO CASTELRAIMONDO CASTELROTTO - KASTELRUTH.	AN BN MC BZ	C467 C466 C469 C470	CENTIA SAN NICOLÒ CENTALLO CENTO CENTOLA	TN CN FE SA	C660 C661 C662 C663 C665	CHIUSDINO CHIUSI CHIUSI DELLA VERNA CHIVASSO	IM SI SI AR TO	C871 C875 C876 C878 C877	COLLETORTO COLLEVECCHIO COLLI A VOLTURNO COLLI DEL TRONTO	PA CB RI IS AP	D096 D099 D100 D101	COSSIGNANO COSSOGNO COSSOINE COSSOMBRATO	AP VB SS AT PV BG
C267 C271 C272	CASTELSANTANGELO SUL NERA CASTELSARACENO CASTELSARDO	MC PZ SS	C472 C471 C474	CENTRACHE CENTURIPE CEPAGATTI	CZ EN PE BN	M272 C668 C672	CIAMPINO CIANCIANA CIBIANA DI CADORE CICAGNA	RM AG BL GE CZ	C880 C879	COLLI SUL VELINO COLLIANO COLLINAS COLLIO	RI SA VS	D109 D110 D105	COSTA DE' NOBILI COSTA DI MEZZATE COSTA DI ROVIGO	PV BG RO
C273 B968 C274 C275	CASTELSEPRIO CASTELSILANO CASTELSPINA CASTELTERMINI	VA KR AL AG	C476 C478 C479 C480	CEPPALONI CEPPO MORELLI CEPRANO CERAMI	VB FR EN	C673 C674 C675 C676	CICALA CICCIANO CICERALE	CZ NA SA RM	C883 C884 C885 C886	COLLOBIANO COLLOREDO DI MONTE ALBANO COLMURANO	BS VC UD MC	D112 D111 D103 D102	COSTA MASNAGA COSTA SERINA COSTA VALLE IMAGNA COSTA VESCOVATO	RO LC BG BG AL BG
C181 C278 C276 C279	CASTELVECCANA CASTELVECCHIO CALVISIO CASTELVECCHIO DI ROCCA BARB CASTELVECCHIO SUBEQUO	VA AQ ENA SV AQ	C481 C483 C482 C484	CERANESI CERANO CERANO D'INTELVI CERANOVA	GE NO CO PV	C677 C678 C679 C680	CICILIANO CICOGNOLO CICONIO CIGLIANO	RM CR TO VC CN PV	C888 C890 C893 C894	COLOBRARO COLOGNA VENETA COLOGNE COLOGNO AL SERIO	MT VR BS BG	D117 D107 D108 D113	COSTA VOLPINO COSTABISSARA COSTACCIARO COSTANZANA	BG VI PG VC IM
C280 B129 C200 C284	CASTELVENERE CASTELVERDE CASTELVERDING	CR IS BN	C485 C486 C487 C488	CERASO CERCEMAGGIORE CERCENASCO CERCEPICCOLA	SA CB TO CB	C681 C684 C685 C686	CIGLIÉ CIGOGNOLA CIGOLE CILAVEGNA	BS PV	C895 C897 C900	COLOGNO MONZESE COLOGNOLA AI COLLI COLONNA COLONNELLA	MI VR RM TF	D114 D118 D119 D120	COSTARAINERA COSTERMANO COSTIGLIOLE D'ASTI	VR AT
C283 C286 C287 C288	CASTELVETERE IN VAL FORTORE CASTELVETERE SUL CALORE CASTELVETRANO CASTELVETRO DI MODENA CASTELVETRO PIACENTINO	AV TP MO PC	C489 C492 C493 C494	CERCHIARA DI CALABRIA CERCHIO CERCINO CERCIVENTO	CB CS AQ SO UD	C689 C691 C694 C695	CIMADOLMO CIMBERGO CIMEGO CIMINA	TV BS TN RC	C902 C903 C904	COLONNO COLORINA COLORNO COLOSIMI	CO SO PR	D121 D123 D124 D012	COSTIGLIOLE SALUZZO COTIGNOLA COTRONEI COTTANELLO COURMAYEUR	CN RA KR RI AO
C290 C292 C293	CASTELVISCONTI CASTENASO CASTENEDOLO	CR BO BS	C494 C495 C496 C498 C500	CERCOLA CERDA CEREA	NA PA VR	C696 C697 C699	CIMINA CIMITILE CIMOLAIS CIMONE	PA NA PN	C905 C908 C910 C911 C912	COLUMINI COLTURANO COLZATE COMABBIO COMACCHIO	CS MI BG VA FE	D126 D127 D128	COVO COZZO CRACO CRANDOLA VALSASSINA	BG PV MT
M288 C318 C319 C308	CASTIADAS CASTIGLION FIBOCCHI CASTIGLION FIORENTINO CASTIGLIONE A CASAURIA	CA AR AR PE	C500 C501 C497 C502	CEREGNANO CERENZIA CERES CERESARA	RO KR TO MN	C700 C701 C702 C703	CIMONE CINAGLIO CINETO ROMANO CINGIA DE' BOTTI	TN AT RM CR	C914 M314 C917	COMANO COMANO TERME COMAZZO	MS TN LO	D131 D132 D133 D134	CRANDOLA VALSASSINA CRAVAGLIANA CRAVANZANA CRAVEGGIA	LC VC CN VB

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
D136 D137	CREAZZO CRECCHIO	VI CH	D351 D352	DOSOLO DOSSENA	MN BG	D564 D565	FIASTRA FIAVÉ	MC TN	D760 D765	FRANCAVILLA D'ETE FRANCAVILLA DI SICILIA	FM ME	D963 D964	GEMONIO GENAZZANO	VA RM
D139 D141 D142	CREDARO CREDERA RUBBIANO CREMA	BG CR CR	D355 D356 D357	DOSSO DEL LIRO DOUES DOVADOLA	CO AO FC	D567 D568 D569	FICARAZZI FICAROLO FICARRA	PA RO ME	D761 D766 D764	FRANCAVILLA FONTANA FRANCAVILLA IN SINNI FRANCAVILLA MARITTIMA	BR PZ CS	D965 D966 D967	GENGA GENIVOLTA GENOLA	AN CR CN
D143 D144	CREMELLA CREMENAGA	LC VA	D358 D360	DOVERA DOZZA	CR BO	D570 B034	FICULLE FIDENZA	TR PR	D767 D768	FRANCICA FRANCOFONTE	VV SR	D968 D969	GENONI GENOVA	OR GE
D145 D147 D149	CREMENO CREMIA CREMOLINO	LC CO AL	D361 D364 D365	Dragoni Drapia Drena	CE VV TN	D571 D572	FIÈ ALLO SCILIAR - VOELS AM SCHLERN. FIERA DI PRIMIERO	BZ TN	D769 D770 D771	FRANCOLISE FRASCARO FRASCAROLO	CE AL PV	D970 D971 D972	GENURI GENZANO DI LUCANIA GENZANO DI ROMA	OR GE VS PZ RM
D150 D151	CREMONA CREMOSANO	CR CR VC	D366 D367	DRENCHIA DRESANO	UD MI	D573 D574	FIEROZZO FIESCO	TN CR FI	D773 D774	FRASCATI FRASCINETO	RM CS TN	D973 D974	GENZONE GERA LARIO	PV
D154 D156 D157	CRESCENTINO CRESPADORO CRESPANO DEL GRAPPA	VC VI TV	D369 D370 D371	DREZZO DRIZZONA DRO	CO CR TN	D575 D576 D578	FIESOLE FIESSE FIESSO D'ARTICO	FI BS VF	D775 D776 D777	FRASSILONGO FRASSINELLE POLESINE FRASSINELLO MONFERRATO	TN RO AL	D975 D977 D978	GERACE GERACI SICULO GERANO	CO RC PA RM
D158 D159	CRESPELLANO CRESPIATICA	BO LO	D372 D373	DRONERO DRUENTO	CN TO	D577 D579	FIESSO UMBERTIANO FIGINO SERENZA	BS VE RO CO FI	D780 D781	FRASSINETO PO FRASSINETTO	AL TO	D980 D981	GERENZAGO GERENZANO	PV VA CA
D160 D161 D162	CRESPINA CRESPINO CRESSA	PI RO NO	D374 D376 D377	DRUOGNO DUALCHI DUBINO	VB NU SO	D583 D582 D586	FIGLINE VALDARNO FIGLINE VEGLIATURO FILACCIANO	CS RM VV	D782 D783 D785	FRASSINO FRASSINORO FRASSO SARINO	CN MO RI	D982 D983 D984	GERGEI GERMAGNANO GERMAGNO	TO
D165 D166	CREVACUORE CREVALCORE	NO BI BO	M300 D379	DUBINO DUE CARRARE DUEVILLE	SO PD VI	D586 D587 D588	FILADELFIA FILAGO	VV BG VV	D785 D784 D788	FRASSO SABINO FRASSO TELESINO FRATTA POLESINE	BN RO	D984 D987 D988	GERMIGNAGA GEROCARNE	VB VA VV SO
D168 D170 D171	CREVOLADOSSOLA CRISPANO CRISPIANO	VB NA TA	D380 D383 D384	DUGENTA DUINO-AURISINA DUMENZA	BN TS VA	D589 D590 D591	FILANDARI FILATTIERA FILETTINO	MS	D787 D789 D790	FRATTA TODINA FRATTAMAGGIORE FRATTAMINORE	PG NA NA	D990 D991 D993	GEROLA ALTA GEROSA GERRE DE' CAPRIOLI	BG CR CA
D172 D175	CRISSOLO CROCEFIESCHI	CN GE	D385 D386	DUNO DURAZZANO	VA BN	D592 D593	FILETTO FILIANO	FR CH PZ PV IS VV	D791 D793	FRATTE ROSA FRAZZANO	PU ME	D994 D995	GESICO GESSATE	MI
C670 D177 D179	CROCETTA DEL MONTELLO CRODO CROGNALETO	TV VB TE	C772 D388 D390	DURONIA DUSINO SAN MICHELE EBOLI	CB AT SA	D594 D595 D596	FILIGHERA FILIGNANO FILOGASO	IS VV	D794 D796 D797	FREGONA FRESAGRANDINARIA FRESONARA	TV CH AL	D996 D997 D998	GESSOPALENA GESTURI GESUALDO	CH VS AV BS
D180 D181	CROPALATI CROPANI CROSA	CS CZ	D391 D392 D394	EDOLO EGNA - NEUMARKT. FLICE	BS B7	D597 D599 D600	FILOTTRANO FINALE EMILIA FINALE LIGURE	AN MO	D798 D799 D802	FRIGENTO FRIGNANO FRINCO	AV CE	D999 E001	GHEDI GHEMME GHIFFA	NO
D182 D184 D185	CROSIA CROSIO DELLA VALLE	BI CS VA	D395 D398	ELINI ELLO	PE OG LC	D604 D605	FINO DEL MONTE FINO MORNASCO	MO SV BG CO	D803 D804	FRISA FRISANCO	AT CH PN	E003 E004 E006	GHILARZA GHISALBA	VB OR BG
D122 D186 D187	CROTONE CROTTA D'ADDA CROVA	KR CR	D399 D401 D402	ELMAS ELVA EMARESE	CA CN AO	D606 D608 D607	FIORANO AL SERIO FIORANO CANAVESE FIORANO MODENESE	BG TO	D805 D807 D808	FRONT FRONTINO FRONTONE	TO PU PU	E007 E008 E009	GHISLARENGO GIACCIANO CON BARUCHELLA GIAGLIONE	VC RO TO
D188 D189	CROVIANA CRUCOLI	VC TN KR	D403 D406	EMPOLI ENDINE GAIANO	FI BG	D609 D611	FIORDIMONTE FIORENZUOLA D'ARDA	MO MC PC FI FI	D810 D811	FROSINONE FROSOLONE	FR IS	E010 E012	GIANICO GIANO DELL'UMBRIA	BS PG
D192 D194 D195	CUÁSSO AL MONTE CUCCARO MONFERRATO CUCCARO VETERE	VA AL SA	D407 D408 C342	ENEGO ENEMONZO ENNA	VI UD EN	D612 D613 D614	FIRENZE FIRENZUOLA FIRMO	FI FI CS	D812 D813 D814	FROSSASCO FRUGAROLO FUBINE	TO AL AL	E011 E013 E014	GIANO VETUSTO GIARDINELLO GIARDINI-NAXOS	CE PA ME
D196 D197	CUCCIAGO CUCEGLIO	SA CO TO	D410 D411	ENTRACQUE ENTRATICO	CN BG	D615 A310	FISCIANO FIUGGI	CS SA FR	D815 D817	FUCECCHIO FUIPIANO VALLE IMAGNA	FI BG	E015 E016	GIAROLE GIARRATANA	AL RG CT SS
D198 D199 D200	CUGGIONO CUGLIATE-FABIASCO CUGLIERI	MI VA OR	D412 D414 D415	ENVIE EPISCOPIA ERACLEA	CN PZ VE	D617 D619 D621	FIUMALBO FIUMARA FIUME VENETO	MO RC PN	D818 D819 D821	FUMANE FUMONE FUNES - VILLNOESS.	VR FR BZ	E017 E019 E020	GIARRE GIAVE GIAVENO	SS TO
D201 D202	CUGNOLI CUMIANA	PE TO	D416 D419	ERBA ERBE	CO VR	D622 D624	FIUMEDINISI FIUMEFREDDO BRUZIO	ME CS CT UD	D823 D824	FURCI FURCI SICULO	CH ME	E021 E022	GIAVERA DEL MONTELLO GIBA	TV CI
D203 D204 D205	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CUNARDO CUNEO	CR VA CN	D420 D421 D422	ERBEZZO ERBUSCO ERCHIE	VR BS BR	D623 D627 M297	FIUMEFREDDO DI SICILIA FIUMICELLO FILIMICINO	UD RM	D825 D826 D827	FURNARI FURORE FURTEI	ME SA VS	E023 E024 E025	GIBELLINA GIFFLENGA GIFFONE	TP BI RC
D206 D207	CUNEVO CUNICO	TN AT	H243 D423	ERCOLANO ERICE	NA TP	D628 D629	FIUMINATA FIVIZZANO	RM MC MS	D828 D829	FÚSCALDO FUSIGNANO	CS RA	E026 E027	GIFFONI SEI CASALI GIFFONI VALLE PIANA	BI RC SA SA
D208 D209 D210	CUORGNE CUPELLO CUPRA MARITTIMA	TO CH AP	D424 D426 M292	ERLI ERTO E CASSO ERULA	SV PN SS	D630 D631 D634	FLAIBANO FLAVON FLERO	UD TN BS	D830 D832 D834	FUSINE FUTANI GABBIONETA BINANUOVA	SO SA CR	E028 E029 E030	GIGNESE GIGNOD GILDONE	VB AO CB CZ
D211 B824	CUPRAMONTANA CURA CARPIGNANO	AN PV	D428 D429	ERVE ESANATOGLIA	SS LC MC	D635 D636	FLORESTA FLORIDIA	ME SR	D835 D836	GABIANO GABICCE MARE	AL PU	E031 E033	GIMIGLIANO GINESTRA	CZ PZ BN
D214 D216 D217	CURCURIS CUREGGIO CURIGLIA CON MONTEVIASCO	OR NO VA	D430 D431 D434	ESCALAPLANO ESCOLCA ESINE	CA CA BS	D637 D638 D639	FLORINAS FLUMERI FLUMINIMAGGIORE	BS ME SR SS AV CI	D839 D841 D842	GABY GADESCO PIEVE DELMONA GADONI	AO CR NU	E034 E036 E037	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI GINOSA GIOI	TA SA
D218 D219	CURINGA CURINO	CZ BI	D436 D440	ESINO LARIO ESPERIA	LC FR SS	D640 D641 D643	FLUSSIO FOBELLO	OR VC FG	D843 D844 D845	GAETA GAGGI	LT ME MI	E040 E038	GIOIA DEI MARSI GIOIA DEL COLLE	AQ BA CE
D221 D222	CURNO CURON VENOSTA - GRAUN IM VINSCHGAU.	BG BZ	D441 D442 D443	ESPORLATU ESTE ESTERZILI	PD CA	D643 D644 D645	FOGGIA FOGLIANISE FOGLIANO REDIPUGLIA	BN GO	D845 D847 D848	GAGGIANO GAGGIO MONTANO GAGLIANICO	BO BI	E039 E041 E044	GIOIA SANNITICA GIOIA TAURO GIOIOSA IONICA	RC RC ME
D223 D225 D226	CURSI CURSOLO-ORASSO	LE VB PD	D444 D445	ETROUBLES EUPILIO	AO CO TO	D646 D649 D650	FOGLIZZO FOIANO DELLA CHIANA	TO	D850 D849	GAGLIANO ATERNO GAGLIANO CASTELEERRATO	AQ EN LE	E043 E045 E047	GIOIOSA MAREA GIOVE GIOVINAZZO	ME TR
D227	CURTAROLO CURTATONE CURTI	MN	D433 D447 D449	EXILLES FABBRICA CURONE FABBRICHE DI VALLICO	AL LU	D650 D651 D652	FOIANO DI VAL FORTORE FOLGARIA FOLIGNANO	AR BN TN AP PG TV SP	D851 D852 D853	GAGLIANO DEL CAPO GAGLIATO GAGLIOLE	CZ MC	E047 E048 E049	GIOVINAZZO GIOVO GIRASOLE	TR BA TN OG
D228 D229 D231 D230	CUSAGO CUSANO MILANINO CUSANO MUTRI	CE MI MI BN	D450 D451 D452	FABBRICO FABRIANO	RE AN VT	D653 D654 D655	FOLIGNO FOLLINA FOLLO	PG TV	D853 D854 D855 D856	GAIARINE GAIBA	TV RO CN	E050 E051 E052	GIRIFALCO GIRONICO GISSI	OG CZ CO CH
D232	CUSINO CUSIO	CO BG	D452 D453 D454	FABRICA DI ROMA FABRIZIA FABRO	VV TR	D656 D660	FOLLONICA FOMBIO	GR LO	D858 D859	GAIOLA GAIOLE IN CHIANTI GAIRO	SI OG BZ	E052 E053 E054	GIUGGIANELLO GIUGLIANO IN CAMPANIA	LE
D233 D234 D235 D236	CÚSTONACI CUTIGLIANO	TP PT KR	D455 D457 D456	FAEDIS FAEDO FAEDO VALTELLINO	UD TN	D661 D662	FONDACHELLI-FANTINA FONDI FONDO	ME LT TN	D860 D861 D862	GAIS - GAIS. GALATI MAMERTINO GALATINA	BZ ME LE	E055 E057 E056	GIULIANA GIULIANO DI ROMA GIULIANO TEATINO	NA PA FR
D237 D238	CUTRO CUTROFIANO CUVEGLIO	LE VA	D458 D459	FAENZA FAETO	SO RA FG UD	D663 D665 D666	FONNI FONTAINEMORE	NU	D863	GALATONE GALATRO	LE RC LC	E058 F059	GIULIANOVA GIUNCUGNANO	CH TE LU
D239 D243 D244	CUVIO DAIANO DAIRAGO	VA TN MI	D461 D462 D463	FAGAGNA FAGGETO LARIO FAGGIANO	UD CO TA	D667 D670 D671	FONTANA LIRI FONTANAFREDDA FONTANAROSA	AO FR PN	D865 D867 D868	GALBIATE GALEATA GALGAGNANO	LC FC LO	E060 E061 E062	GIUNGANO GIURDIGNANO GIUSSAGO	LU SA LE PV MB
D245 D246	DALMINE DAMBEL	BG TN	D465 D464	FAGNANO ALTO FAGNANO CASTELLO	AQ CS	D668 D672	FONTANELICE FONTANELLA	AV BO BG	D869 D870	GALLARATE GALLESE	VA VT	E063 E064	GIUSSANO GIUSTENICE	SV
D247 D248	DANTA DI CADORE DAONE DARF	BL TN	D467 D468	FAGNANO OLONA FAI DELLA PAGANELLA FAICCHIO	VA TN	D673 D674	FONTANELLATO FONTANELLE FONTANETO D'AGOGNA	PR TV	D872 D871	GALLIATE GALLIATE LOMBARDO GALLIAVOLA	NO VA PV	E065 E066 E067	GIUSTINO GIUSVALLA GIVOLETTO	TN SV
D250 D251 D253	DARFO BOARIO TERME DASÀ	TN BS VV	D469 D470 D471	FALCADE FALCIANO DEL MASSICO	BN BL CE	D675 D676 D677	FONTANETTO PO FONTANIGORDA	NO VC GE	D873 D874 D875	GALLICANO GALLICANO NEL LAZIO	LŮ RM	E068 E069	GIZZERIA GLORENZA - GLURNS.	TO CZ BZ
D255 D256 D257	DAVAGNA DAVERIO DAVOLI	GE VA C7	D473 D472 D474	FALCONARA ALBANESE FALCONARA MARITTIMA FALCONE	CS AN ME	D678 D679 D680	FONTANILE FONTANIVA FONTE	AT PD TV	D876 D878 D879	GALLICCHIO GALLIERA GALLIERA VENETA	PZ BO PD	E071 E072 E074	GODEGA DI SANT'URBANO GODIASCO GODRANO	TV PV PA
D257 D258 D259	DAZIO DECIMOMANNU	CZ SO CA	D475 D476	FALERIA FALERNA	ME VT CZ	M309 D681	FONTE NUOVA FONTECCHIO	RM AQ	D881 D882	GALLINARO GALLIO	FR VI	E078 E079	GOITO GOLASECCA	PA MN VA PV OT
D260 D261 D264	DECIMOPUTZU DECOLLATURA DEGO	CA CZ SV	D477 D480 D481	FALERONE FALLO FALMENTA	FM CH VB	D682 D683 D684	FONTECHIARI FONTEGRECA FONTENO	RM AQ FR CE BG	D883 D884 D885	GALLIPOLI GALLO MATESE GALLODORO	LE CE ME	E081 M274 E082	GOLFERENZO GOLFO ARANCI GOMBITO	PV OT CR
D265 D266	DEIVA MARINA DELEBIO	SP SO	D482	FALOPPIO FALVATERRA	CO FR	D685 D686	FONTEVIVO FONZASO	PR BL	D886 D888	GALLUCCIO GALTELLI	CE NU	E083 E084	GONARS GONI	UD CA
D267 D268 D269	DELIA DELIANUOVA DELICETO	CL RC FG	D484 D486 D487	FALZES - PFALZEN. FANANO FANNA	BZ MO PN	D688 D689 D691	FOPPOLO FORANO FORCE	PR BL BG RI AP	D889 D890 D891	GALZIGNANO TERME GAMALERO GAMBARA	PD AL BS	E086 E087 E085	GONNESA GONNOSCODINA GONNOSFANADIGA	UD CA CI OR VS OR OR
D270 D271	DELLO DEMONTE DENICE	BS CN AL	D488 D489 D494	FANO FANO ADRIANO FARA FILIORUM PETRI	PU TE CH	D693 D694 D695	FORCHIA FORCOLA FORDONGIANUS	BN SO	D892 D894 D895	GAMBARANA GAMBASCA GAMBASSI TERME	PV CN FI	D585 E088 E089	GONNOSNÒ GONNOSTRAMATZA GONZAGA	OR OR MN
D272 D273 D277	DENNO DERNICE	TN AL	D490 D493	FARA FILLOROM PETRI FARA GERA D'ADDA FARA IN SABINA FARA NOVARESE	BG RI	D696 D697	FORENZA FORESTO SPARSO	OR PZ BG	D896 D897	GAMBATESA GAMBELLARA	CB VI	E090 E091	GORDONA GORGA	SO RM
D278 D279 D280	DEROVERE DERUTA DERVIO	CR PG LC	D492 D491 D495	FARA NOVARESE FARA OLIVANA CON SOLA FARA SAN MARTINO	NO BG CH	D700 D701 D702	FORGARIA NEL FRIULI FORINO FORIO	UD AV NA	D898 D899 D901	GAMBERALE GAMBETTOLA GAMBOLÒ	CH FC PV	E092 E093 E094	GORGO AL MONTICANO GORGOGLIONE GORGONZOLA	TV MT MI
D281 D284	DESANA DESENZANO DEL GARDA	VC BS	D496 D497	FARA VICENTINO FARDELLA	VI PZ	D704 D703	FORLÌ FORLÌ DEL SANNIO	FC IS	D902 D903	GAMBUGLIANO GANDELLINO	VI BG	E096 E098	GORIANO SICOLI GORIZIA	AQ GO
D286 D287 D289	DESIO DESULO DIAMANTE	MB NU CS	D499 D501 D502	FARIGLIANO FARINDOLA FARINI	CN PE PC	D705 D706 D707	FORLIMPOPOLI FORMAZZA FORMELLO	FC IS FC VB RM	D905 D906 D907	GANDINO GANDOSSO GANGI	BG BG PA	E101 E102 E100	GORLA MAGGIORE GORLA MINORE GORLAGO	AQ GO VA VA BG
D293 D296	DIANO ARENTINO DIANO CASTELLO	IM IM	D503 D506	FARNESE FARRA D'ALPAGO	VT BL	D708 D709	FORMIA FORMICOLA	LT CE	D909 D910	GARAGUSO GARBAGNA	MT AL	E103 E104	GORLE GORNATE-OLONA	BG VA
D291 D297 D298	DIANO D'ALBA DIANO MARINA DIANO SAN PIETRO	CN IM IM	D504 D505 D508	FARRA D'ISONZO FARRA DI SOLIGO FASANO	GO TV BR	D710 D711 D712	Formigara Formigine Formigliana	CR MO VC FE	D911 D912 D913	GARBAGNA NOVARESE GARBAGNATE MILANESE GARBAGNATE MONASTERO	NO MI LC	E106 E107 E109	GORNO GORO GORRETO	BG FE GE CN
D299 D300	DICOMANO DIGNANO	FI UD TN	D509 D510	FASCIA FAUGLIA	GE Pl	D713 D714	FORMIGNANA FORNACE	FE TN IS	D915 D917	GARDA GARDONE RIVIERA GARDONE VAL TROMPIA	VR BS BS	E111 E113	GORZEGNO GOSALDO	CN BL
D302 D303 D304	DIMARO DINAMI DIPIGNANO	\/\/	D511 D512 D514	FAULE FAVALE DI MALVARO FAVARA	CN GE AG	D715 D718 D719	FORNELLI FORNI AVOLTRI FORNI DI SOPRA	UD UD	D918 D920 D921	GARDONE VAL TROMPIA GARESSIO GARGALLO	CN BS	E114 E115 E116	GOSSOLENGO GOTTASECCA GOTTOLENGO	BL PC CN BS CN
D305 D309	DISO DIVIGNANO	ČŠ LE NO CO	D516 D518	FAVER FAVIGNANA	TN TP	D720 D725	FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO FORNO CANAVESE	UD TO BL	D923 D924 D925	GARGAZZONE - GARGAZON. GARGNANO	BZ BS	E118 E120 E122	GOVONE GOZZANO	CN NO PU
D310 D311 D312	DIZZASCO DOBBIACO - TOBLACH. DOBERDÒ DEL LAGO	BZ	D520 D523 D524	FAVRIA FEISOGLIO FELETTO	TO CN TO	D726 D728 D727	FORNO DI ZOLDO FORNOVO DI TARO FORNOVO SAN GIOVANNI	PR	D926 D927	GARLASCO GARLATE GARLENDA	PV LC SV	F124	GRADARA GRADISCA D'ISONZO GRADO	GO GO VT
D314 D315	DOGLIANI DOGLIOLA	GO CN CH UD	D524 D526 D527 D528	FELINO FELITTO FELIZZANO	TO PR SA AL	D730 D731 D732	FORTE DEI MARMI FORTEZZA - FRANZENSFESTE.	BG LU BZ PV	D928 D930 D931	GARNIGA TERME GARZENO	TN CO TO	E125 E126 E127 E128	GRADOLI GRAFFIGNANA GRAFFIGNANO	VT LO VT
D316 D317 D318	DOGNA DOLCÉ DOLCEACQUA	VR IM	D529	FELONICA	MN BL	D732 D733 D734	FORTUNAGO FORZA D'AGRÒ FOSCIANDORA	ME LU	D931 D932 D933	GARZIGLIANA GASPERINA GASSINO TORINESE	CZ	E128 E130 E131	GRAGLIA GRAGNANO	BI
D319 D321	DOLCEDO DOLEGNA DEL COLLIO	IM GO CA	D530 D531 D532	FELTRE FENEGRÒ FENESTRELLE	CO	D735 D736	FOSDINOVO FOSSA	MS AO	D934 D935	GATTATICO GATTEO	TO RE FC	E132 E133 E134	GRAGNANO TREBBIENSE GRAMMICHELE	NA PC CT
D323 D325 D327	DOLIANOVA DOLO DOLZAGO	VE	D537 D538 D539	FENIS FERENTILLO FERENTINO	AO TR FR	D738 D740 D741	FOSSACESIA FOSSALTA DI PIAVE FOSSALTA DI PORTOGRUARO	CH VE VE	D937 D938 D940	GATTICO GATTINARA GAVARDO	NO VC BS	E135 E136	GRANA GRANAGLIONE GRANAROLO DELL'EMILIA	CT AT BO BO
D328 D329	DOMANICO DOMASO	LC CS CO	D540 D541	FERLA FERMIGNANO	SR PU	D737 D742	FOSSALTO FOSSANO	VE CB CN	D940 D941 D942	GAVAZZANA GAVELLO	AL RO	E138 E139	GRANCONA GRANDATE	CO
D330 D331 D332	DOMEGGE DI CADORE DOMICELLA DOMODOSSOLA	BL AV VB	D542 D543 D544	FERMO FERNO FEROLETO ANTICO	FM VA CZ	D745 D744 D748	FOSSATO DI VICO FOSSATO SERRALTA FOSSÒ	CN PG CZ VE PU VI	D943 D944 D945	GAVERINA TERME GAVI GAVIGNANO	BG AL RM	E141 E142 E143	GRANDOLA ED UNITI GRANITI GRANOZZO CON MONTICELLO	CO ME NO
D333 D334	DOMUS DE MARIA DOMUSNOVAS	CA CI	D544 D545 D547	FEROLETO ANTICO FEROLETO DELLA CHIESA FERRANDINA	CZ RC MT	D749 D750	FOSSOMBRONE FOZA	PÜ VI	D946 D947	GAVIRATE GAVOI	VA NU	E144 E145	GRANTOLA GRANTORTO	VA PD
D336 D339 D341	DON DONATO DONGO	TN BI CO	D548 D549 D550	FERRARA FERRARA DI MONTE BALDO FERRAZZANO	FE VR CB	D751 D752 D559	FRABOSA SOPRANA FRABOSA SOTTANA FRACONALTO	CN CN AL	D948 D949 D951	GAVORRANO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO	GR MN VA	E146 E147 E148	GRANZE GRASSANO GRASSOBBIO	PD MT BG
D338 D344	DONNAS DONORI	AO CA	D551 D552	FERRERA DI VARESE FERRERA ERBOGNONE	VA PV	D754 D755	FRAGAGNANO FRAGNETO L'ABATE	TA BN	D952 D956	GAZZANIGA GAZZO GAZZO VERONESE	BG PD	E149 E150	GRATTERI GRAUNO	PA TN
D345 D346 D347	DORGALI DORIO DORMELLETTO	NU LC NO	D554 D555 D557	FERRERE FERRIERE FERRUZZANO	AT PC RC	D756 D757 D758	FRAGNETO MONFORTE FRAINE FRAMURA	BN CH SP	D957 D958 D959	GAZZOLA GAZZUOLO	VR PC MN	M315 E152 E153	GRAVEDONA ED UNITI GRAVELLONA LOMELLINA GRAVELLONA TOCE	CO PV VB
D348 D349 D350	DORNO DORSINO DORZANO	PV TN BI	D560 D562 D561	FIAMIGNANO FIANO FIANO ROMANO	RI TO RM	D763 D762 D759	FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA ANGITOLA FRANCAVILLA BISIO	CH VV AL	D960 D961 D962	GELA GEMMANO GEMONA DEL FRIULI	CL RN UD	E154 E156 E155	GRAVERE GRAVINA DI CATANIA GRAVINA IN PUGLIA	TO CT BA
กรรป	DOINZAINO	ы	F/30 I	I IANO KOWANO	KIVI	אנוט	I IVANGAVILLA DISIU	AL	D90Z	OLINONA DEL FRIULI	UD	F 100	GIVAVIIVA IIV FUULIA	DA

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
E158 E159	GRAZZANISE GRAZZANO BADOGLIO	CE AT	E378 E379	IVANO FRACENA IVREA	TN TO	E563 E564	LEVERANO LEVICE	LE CN	E784 E785	MACERATA CAMPANIA MACERATA FELTRIA	CE PU	E982 E983	MARTIGNACCO MARTIGNANA DI PO	UD CR
E160 E161 E163	GRECCIO GRECI GREGGIO	RI AV VC	E380 E274 E381	IZANO JACURSO JELSI	CR CZ CB	E565 E566 E569	LEVICO TERME LEVONE LEZZENO	TN TO CO	E786 E787 E788 E789	MACHERIO MACLODIO MACOMER	MB BS NU	E984 E986 E987	MARTIGNANO MARTINA FRANCA MARTINENGO	LE TA BG CN
E164 E165 E167	GREMIASCO GRESSAN GRESSONEY-LA-TRINITÈ	AL AO AO	E382 E386 E387	JENNE JERAGO CON ORAGO JERZU	RM VA OG	E570 E571 E573	LIBERI LIBRIZZI LICATA	TO CO CE ME AG	E790 E791	MACRA MACUGNAGA MADDALONI	CN VB CE	E988 E989 E990	MARTINIANA PO MARTINSICURO MARTIRANO	CN TE CZ
E168 E169 E170	GRESSONEY-SAINT-JEAN GREVE IN CHIANTI GRE77AGO	AO FI MI	E388 C388 E320	JESI JESOLO JOLANDA DI SAVOIA	AN VE FE	E574 E576 E578	LICCIANA NARDI LICENZA LICODIA EUBEA	MS RM CT LC	E342 E793 E794	MADESIMO MADIGNANO MADONF	SO CR BG	E991 E992 E993	MARTIRANO LOMBARDO MARTIS MARTONE	TE CZ CZ SS RC LO TA BO PV CE
E171 E172 E173	GREZZANA GRIANTE	VR CO CE	E389 E390	JOPPOLO JOPPOLO GIANCAXIO	VV AG	E581 E583 E584	LIERNA LIGNANA	LC VC UD	E795 E798 E799	MADONNA DEL SASSO MAENZA	VB LT CB	E994 E995	MARUDO MARUGGIO	LO TA
E177 E178	GRICIGNANO DI AVERSA GRIGNASCO GRIGNO	NO TN	E391 A345 E394	JOVENCAN L'AQUILA LA CASSA	AO AQ TO	E584 E585 E586 E587	LIGNANO SABBIADORO LIGONCHIO LIGOSULLO	RE UD AO	E 799 E 800 E 801 E 803	Mafalda Magasa Magenta	BS MI	B689 E999 E998	MARZABOTTO MARZANO MARZANO APPIO	CE bA BO
E179 E180 E182	GRIMACCO GRIMALDI GRINZANE CAVOUR	UD CS CN	E423 E425 A308	LA LOGGIA LA MADDALENA LA MAGDELEINE	TO OT AO	F588	LILLIANES LIMANA LIMATOLA	BL	E803 E804 E805	MAGGIORA MAGHERNO MAGIONE	NO PV PG	E997 F001 F002	MARZANO DI NOLA MARZI MARZIO	AV CS VA CI MI CT CT PZ VA TV
E184 E185	GRISIGNANO DI ZOCCO GRISOLIA	VI CS BO	E430 E458	LA MORRA LA SALLE	CN AO SP	E589 E590 E591	LIMBADI LIMBIATE LIMBIA	BN VV MB PD	E806 E809	MAGISANO MAGLIANO ALFIERI MAGLIANO AL PI	PG CZ CN	M270 F003	MASAINAS MASATE	CI MI
E187 E188 E189	GRIZZANA MORANDI GROGNARDO GROMO	AL BG	E463 E470 E491	LA SPEZIA LA THUILE LA VALLE - WENGEN.	AO BZ	E592 E593 E594 E597	LIMIDO COMASCO	CO ME	E808 E811 E807	MAGLIANO DE' MARSI MAGLIANO DI TENNA	CN AQ FM	F004 F005 F006	MASCALI MASCALUCIA MASCHITO	CT PZ
E191 E192 E193	GRONDONA GRONE GRONTARDO	AL BG CR	E491 E490 E392 E393	LA VALLE AGORDINA LABICO LABRO	BL RM	E597 E596 E599	LIMONE PIEMONTE LIMONE SUL GARDA LIMOSANO	CO ME CN BS CB PV CT AV ME CO	E810 E813 E812	MAGLIANO IN TOSCANA MAGLIANO ROMANO MAGLIANO SABINA	GR RM RI	F007 F009 F010	MASCIAGO PRIMO MASER MASERA	VA TV VB
E195 E196 E199	GROPELLO CAIROLI GROPPARELLO GROSCAVALLO	PV PC	E395 E396	LACCHIARELLA LACCO AMENO LACEDONIA	RI MI NA	E600 E602	LINAROLO LINGUAGLOSSA LIONI	PV CT	E814 E815	MAGLIANO VETERE MAGLIE MAGLIOLO	SA LE	F011 F012 F013	MASERÀ DI PADOVA MASERADA SUL PIAVE MASI	VB PD TV PD FE
E200 F201	GROSIO GROSOTTO	TO SO SO	E397 E398 E400	LACES - LATSCH. LACONI	AV BZ OR	E605 E606 E607	LIPARI LIPOMO	ME CO	E816 E817 E818	MAGLIONE MAGNACAVALLO	SV TO MN	F016 F015	MASI TORELLO MASIO	FE AL
E202 E203 E204 E205	GROSSETO GROSSO GROTTAFERRATA	GR TO RM	M212 E401 E402	LADISPOLI LAERRU LAGANADI	RM SS RC VI	E608 E610 E611	LIRIO LISCATE LISCIA	PV MI CH	E819 E821 E820	Magnago Magnano Magnano in Riviera	MI BI UD	F017 F019 F020	MASLIANICO MASON VICENTINO MASONE	AL CO VI GE
E205 E206 E207	GROTTAGLIE GROTTAMINARDA GROTTAMMARE	TA AV AP	E403 E405 E406	LAGHI LAGLIO LAGNASCO	VI CO CN	E613 E614 E615	LISCIANO NICCONE LISIGNAGO LISIO	CH PG TN CN	E825 E829	MAGOMADAS MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DE.	OR BZ	F023 F022 M289	MASSA MASSA D'ALBE MASSA DI SOMMA	GE MS AQ NA PT
E208 F209	GROTTAZZOLINA GROTTE GROTTE DI CASTRO	FM AG VT	E407 E409 E410	LAGO LAGONEGRO LAGOSANTO	ČS PZ FE	E617 E620 E621	LISSONE LIVERI LIVIGNO	MB NA SO	E830 E834 E835	MAGREGLIO MAIDA MAIERÀ	CO CZ	F025 F021	MASSA E COZZILE MASSA FERMANA MASSA FISCAGLIA	PT FM FE
E210 E212 E213	GROTTERIA GROTTOLE	RC MT	E412 E414	LAGUNDO - ALGUND. LAIGUEGLIA	BZ SV MI	E622 E623	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA LIVO	BL CO	E836 E837	MAIERATO MAIOLATI SPONTINI	CS VV AN	F026 F029 F030	MASSA LOMBARDA MASSA LUBRENSE	RA
E214 E215 E216	GROTTOLELLA GRUARO GRUGLIASCO	AV VE TO	E415 E416 E417	LAINATE LAINO LAINO BORGO	CO	E624 E625 E626	LIVO LIVORNO LIVORNO FERRARIS	TN LI VC	E838 E839 E840	MAIOLO MAIORI MAIRAGO	RN SA LO	F032 F024 F027	MASSA MARITTIMA MASSA MARTANA MASSAFRA	NA GR PG TA
E217 E219 E221	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI GRUMELLO DEL MONTE GRUMENTO NOVA	CR BG PZ	E419 E420 E421	LAINO CASTELLO LAION - LAJEN. LAIVES - LEIFERS.	CS CS BZ BZ	E627 E629 E630	LIVRAGA LIZZANELLO LIZZANO	LO LE TA	E841 E842 E833	MAIRANO MAISSANA MAJANO	BS SP UD	F028 F033 F035	MASSALENGO MASSANZAGO MASSAROSA	TA LO PD
E222 E223	GRUMES GRUMO APPULA	BA	E413 E422	LAJATICO LALLIO	PI BG	A771 E632	LIZZANO IN BELVEDERE LOANO	TA BO SV	E843 E844	MALAGNINO MALALBERGO	CR BO	F035 F037 F041	MASSAZZA MASSELLO	LU BI TO
E224 E226 E227	GRUMO NEVANO GRUMOLO DELLE ABBADESSE GUAGNANO	NA VI LE	E424 E426 E428	LAMA DEI PELIGNI LAMA MOCOGNO LAMBRUGO	CH MO CO CZ	E633 E635 E639	LOAZZOLO LOCANA LOCATE DI TRIULZI	AT TO MI	E847 E848 E850	MALBORGHETTO-VALBRUNA MALCESINE MALE	UD VR TN	F042 F044 F045	MASSERANO MASSIGNANO MASSIMENO	BI AP TN
E228 E229 E230	GUALDO GUALDO CATTANEO GUALDO TADINO	MC PG PG	M208 E429 E431	LAMEZIA TERME LAMON LAMPEDUSA E LINOSA	CZ BL AG	E638 E640 E644	LOCATE VARESINO LOCATELLO LOCERI	CO BG OG	E851 E852 E853	MALEGNO MALEO MALESCO	BS LO VB	F046 F047 F048	MASSIMINO MASSINO VISCONTI MASSIOLA	SV NO VB
E232 E233 E234	GUALTIERI GUALTIERI SICAMINÒ GUAMAGGIORE	RE ME CA	E432 E433 E434	LAMPORECCHIO LAMPORO LANA - LANA.	PT VC BZ	E645 D976 E646	LOCOROTONDO LOCRI LOCULI	BA RC NU	E854 E855 E856	MALETTO MALFA MALGESSO	CT ME VA	F050 F051 F052	MASULLAS MATELICA MATERA	OR MC
E235 E236	GUANZATE GUARCINO	CO FR	E435 E436	LANCIANO LANDIONA	CH NO	E647 E648	LODE	NU LO LO	E858 E859	MALGRATE MALITO	LC CS	F053 F054	MATHI MATINO	OR MC MT TO LE CB
E240 E237 E238	GUARDA VENETA GUARDABOSONE GUARDAMIGLIO	RO VC LO	E437 E438 E439	LANDRIANO LANGHIRANO LANGOSCO	PV PR PV	E651 E649 E652	LODI VECCHIO LODINE LODRINO	NU RS	E860 E862 E863	MALLARE MALLES VENOSTA - MALS. MALNATE	SV BZ VA	F055 F058 F059	MATRICE MATTIE MATTINATA	TO FG
E239 E241 E245	GUARDAVALLE GUARDEA GUARDIA LOMBARDI	CZ TR AV	E441 C767 E443	LANUSEI LANUVIO LANZADA	OG RM SO	E654 E655 M275	LOGRATO LOIANO LOIRI PORTO SAN PAOLO	BS BO OT LC	E864 E865 E866	MALO MALONNO MALOSCO	VI BS TN	F061 F063 F064	MAZARA DEL VALLO MAZZANO MAZZANO ROMANO	TP BS RM
E246 E242 E249	GUARDIA PERTICARA GUARDIA PIEMONTESE GUARDIA SANFRAMONDI	PZ CS BN	E444 E445 E447	LANZO D'INTELVI LANZO TORINESE LAPEDONA	CO TO FM	E656 E659 E660	LOMAGNA LOMAZZO LOMBARDORE	LC CO TO	E868 E869 E870	MALTIGNANO MALVAGNA MALVICINO	AP ME AL	F065 F066 M271	MAZZARINO MAZZARRÀ SANT'ANDREA MAZZARRONE	CI
E249 E243 E244 E248	GUARDIAGRELE GUARDIALFIERA	CH CB CB	E447 E448 E450 E451	LAPIO LAPPANO	AV CS PT	E661 E662	LOMBRIASCO LOMELLO	TO PV TN	E872 E873	MALVITO MAMMOI A	CS RC	F067 F068	MAZZĖ MAZZIN	ME CT TO TN
E248 E250 E251	GÜARDIAREGIA GUARDISTALLO GUARENE	CB PI CN	E451 E452 E454	LARCIANO LARDARO LARDIRAGO	PT TN PV	E664 E665 E666	LONA LASES LONATE CEPPINO LONATE POZZOLO	VA	E874 E875 E876	MAMOIADA MANCIANO MANDANICI	NU GR ME	F070 F074 F073	MAZZO DI VALTELLINA MEANA DI SUSA MEANA SARDO	SO TO NU
E252 E253 E255	GÜASILA GUASTALLA GUAZZORA	CA RE	E455 M207 E456	LARI LARIANO LARINO	PI RM CB	M312 E668 E669	LONATO DEL GARDA LONDA LONGANO	VA BS FI	E877 E878 B632	MANDAS MANDATORICCIO MANDELA	CA CS PM	F078 F080 F081	MEDA MEDE MEDEA	MB
E256 E258 E259	GUBBIO GUDO VISCONTI	PG MI	E464 E457	LAS PLASSAS LASA - LAAS.	VS BZ PA	E671 E672	LONGARE LONGARONE	FI IS VI BL BS ME	E879 E880	MANDELLO DEL LARIO MANDELLO VITTA	LC NO	F082 F083	MEDESANO MEDICINA	PV GO PR BO MI
E261 E263	GUGLIONESI GUIDIZZOLO GUIDONIA MONTECELIO	CB MN RM	E459 E461 E462	LASCARI LASINO LASNIGO	TN CO	E673 E674 E675	LONGHENA LONGI LONGIANO	ME FC	E882 E883 E884	MANDURIA MANERBA DEL GARDA MANERBIO	TA BS BS FG	F084 F085 F086 F087	MEDIGLIA MEDOLAGO MEDOLE	BG MN
E264 E266 E269	GUIGLIA GUILMI GURRO	MO CH VB	E465 E466 E467	LASTEBASSE LASTRA A SIGNA LATERA	VI FI VT	E677 E678 E679	LONGOBARDI LONGOBUCCO LONGONE AL SEGRINO	FC CS CS CO RI	E885 E887 E888	MANFREDONIA MANGO MANGONE	CN	F087 F088 F089	MEDOLLA MEDUNA DI LIVENZA MEDUNO	MO TV PN
E270 E271 E272	GUSPINI GUSSAGO GUSSOLA	VS BS	E468 E469 F471	LATERINA LATERZA LATIANO	AR TA	E681 E682 F683	LONGONE SABINO LONIGO LORANZE	VI	M283 E889	MANIACE MANIAGO MANOCALZATI	CS CT PN	F091 F092 F093	MEGLIADINO SAN FIDENZIO MEGLIADINO SAN VITALE	PD PD
E273 E280	HONE IDRO	AO BS	E472 E473	LATINA LATISANA	UD LT UD	E684 E685	LOREGGIA LOREGLIA	PD VB BL	E891 E892 E893	MANOCALZATI MANOPELLO MANSUE MANTA	PE TV CN	F094 F095 F096	MEINA MEL MELARA	NO BL RO AL
E281 E282 E283	IGLESIAS IGLIANO ILBONO	CI CN OG	E474 E475 E476	LATRONICO LATTARICO LAUCO	PZ CS UD	E687 E688 E689	LORENZAGO DI CADORE LORENZANA LOREO	PI RO	E894 E896 E897	MANTELLO MANTOVA	SO MN	F097 F098	MELAZZO MELDOLA MELE	FC GE
E284 E285 E287	ILLASI ILLORAI IMBERSAGO	VR SS LC TN	E480 E479 E481	LAUREANA CILENTO LAUREANA DI BORRELLO LAUREGNO - LAUREIN.	SA RC BZ PZ	E690 E691 E692	LORETO LORETO APRUTINO LORIA	AN PE TV	E899 E900 E901	Manzano Manziana Mapello	UD RM BG	F100 F101 F102	MELEGNANO MELENDUGNO MELETI	FC GE MI LE LO PZ RC RC SR
E287 E288 E289 E290	IMER IMOLA IMPERIA	TN BO IM	E482 E483 E484	LAURENZANA LAURIA LAURIANO	PZ	E693 E694 E695	LORO CIUFFENNA LORO PICENO LORSICA	AR MC GE	E901 E902 E903 E904	MARA MARACALAGONIS MARANELLO	BG SS CA MO	F104 F105 F106	MELFI MELICUCCÀ MELICUCCO	PZ RC
E291 E292	IMPRUNETA INAPZO	FI VA	E485 F486	LAURINO LAURITO	TO SA SA	E698 E700	Losine Lotzorai	BS OG	E906 F911	MARANO DI NAPOLI	NA VR	F107 F108	MELILLI MELISSA	SR KR
E296 E295 E297	INCISA IN VAL D'ARNO INCISA SCAPACCINO INCUDINE	FI AT BS	E487 E488 E489	LAURO LAVAGNA LAVAGNO	AV GE VR	E704 E705 E706	LOVERE LOVERO LOZIO	BS OG BG SO BS	E908 E910 E914	MARANO EQUO MARANO LAGUNARE MARANO MARCHESATO	RM UD CS	F109 F111 F112	MELISSANO MELITO DI NAPOLI MELITO DI PORTO SALVO	KR LE NA RC
E299 E301 E304	INDUNO OLONA INGRIA INTRAGNA	VA TO VB	E492 E493 E494	LAVARONE LAVELLO LAVENA PONTE TRESA	TN PZ VA	E707 E709 E708	LOZZA LOZZO ATESTINO LOZZO DI CADORE	VA	E915 E905 E907	MARANO PRINCIPATO MARANO SUL PANARO MARANO TICINO	CS CS MO NO	F110 F113 F114	MELITO IRPINO MELIZZANO MELLE	AV BN CN
E305 E306 E307	INTROBIO INTROD INTRODACQUA	LC AO AQ	E496 E497 E498	LAVENO MOMBELLO LAVENONE LAVIANO	VA BS SA	E711 E712 E713	LOZZOLO LU LUBRIANO	BL VC AL VT	E912 E917 E919	MARANO VICENTINO MARANZANA MARATEA	VI AT	F115 F117 F118	MELLO MELPIGNANO MELTINA - MOELTEN.	SO LE
E308 E309	INTROZZO INVERIGO	LC CO	E500 E502	LAVIS LAZISE	TN VR	E715 E714	LUCCA LUCCA SICULA	LU	E921 E922	MARCALLO CON CASONE MARCARIA	PZ MI MN	F119 F120	MELZO MENAGGIO	BZ MI CO
E310 E311 E313	INVERNO E MONTELEONE INVERSO PINASCA INVERUNO	PV TO MI	E504 E506 E505	LAZZATE LECCE LECCE NEI MARSI	MB LE AQ	E716 E718 E719	LUCERA LUCIGNANO LUCINASCO	AG FG AR IM CB	E923 E924 E925	MARCEDUSA MARCELLINA MARCELLINARA	CZ RM CZ	F121 F122 F123	MENAROLA MENCONICO MENDATICA	SO PV IM
E314 E317 E321	INVORIO INZAGO IONADI	NO MI VV	E507 M313 E509	LECCO LEDRO LEFEE	LC TN BG	E722 E723 E724	LUCITO LUCO DEI MARSI LUCOLI	AQ AO	E927 E928 E929	MARCETELLI MARCHENO MARCHIROLO	RI BS VA	F125 F126 F127	MENDICINO MENFI MENTANA	IM CS AG RM
E323 E325	IRGOLI IRMA IRSINA	NU BS	E510 E512 E514	LEGGIUNO LEGNAGO LEGNANO	VA VR MI	E726 E727	LUGAGNANO VAL D'ARDA LUGNACCO LUGNANO IN TEVERINA	PC TO TR	E930 E931 E932	MARCIANA MARCIANA MARINA MARCIANISE	LI	F130 F131 F132	MEOLO MERANA MERANO - MERAN.	VE AL
E326 E327 E328	ISASCA ISCA SULLO IONIO	MT CN CZ	E515 E517	LEGNARO LEI	PD NU	E729 E730 E731	LUGO LUGO DI VICENZA	RA VI VA	E933 E934	MARCIANO DELLA CHIANA MARCIGNAGO	CE AR PV	F133 F134	MERATE MERCALLO	LC VA
E329 E330 E332	ISCHIA ISCHIA DI CASTRO ISCHITELLA	NA VT FG	E518 E519 E520	LEINI LEIVI LEMIE	TO GE TO	E734 E735 E736	LUINO LUISAGO LULA	CO NU GE	E936 E938 E939	Marcon Marebbe - Enneberg. Marene	VE BZ CN	F135 F136 F138	MERCATELLO SUL METAURO MERCATINO CONCA MERCATO SAN SEVERINO	PU PU SA
E333 E334 E335	ISEO ISERA ISERNIA	BS TN IS	E522 E523 E524	LENDINARA LENI LENNA	RO ME BG	E736 E737 E738 E742	LUMARZO LUMEZZANE LUNAMATRONA	GE BS VS	E940 E941 E944	MARENO DI PIAVE MARENTINO MARETTO	TV TO AT	F139 F140 F141	MERCATO SARACENO MERCENASCO MERCOGLIANO	FC TO AV
E336 E337 E338	ISILI ISNELLO	CA PA AT	E525 E526 E527	LENNO LENO LENOLA	CO BS LT	E743 B387 E745	LUNANO LUNGAVILLA	PU	E945 E946	MARGARITA MARGHERITA DI SAVOIA	CN BT	F144 F145 F146	MERETO DI TOMBA MERGO	UD AN VB
E338 E341 E348 E343	ISOLA D'ASTI ISOLA DEL CANTONE ISOLA DEL GIGLIO	GE	E527 E528 E530 E531	LENTA LENTATE SUL SEVESO	VC MB	E746 E747	LÜNGRO LUOGOSANO LUOGOSANTO	PV CS AV OT CB CO	E947 E949 E951	MARGNO MARIANA MANTOVANA MARIANO COMENSE	LC MN CO	F147 F148 F149	MERGÖZZO MERÌ MERLARA	ME PD
E343 E340 E351	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA ISOLA DEL LIRI ISOLA DEL PIANO	GR TE FR PU	C562	LENTELLA LENTIAI LENTINI	CH BL	E748 E749 E750	LUPARA LURAGO D'ERBA LURAGO MARINONE	CO	E952 E953 E954	MARIANO DEL FRIULI MARIANOPOLI MARIGLIANELLA	GO CL NA	F151 F152	MERLINO MERONE MESAGNE	LO CO BR
E349 E350	ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLE FEMMINE	VR PA KR	E532 E535 E536 E537	LEONESSA	SR RI EN	E751 E752	LURANO LURAS	CO BG OT	E955 E956 E957	MARIGLIANO MARINA DI GIOIOSA IONICA	NA RC	F153 F154 F155 F156	MESE MESENZANA	SO VA MI
E339 E353 E356	ISOLA DI CAPO RIZZUTO ISOLA DI FONDRA ISOLA DOVARESE	BG CR	E538 E540	LEPORANO LEQUILE LEQUIO BERRIA	TA LE CN	E753 E754 E757	LURATE CACCIVIO LUSCIANO LUSERNA	CE TN	E958 E959	MARINEO MARINO MARLENGO - MARLING.	PA RM BZ PT	F157	MESERO MESOLA MESORACA	FE KR
E358 E360 E354	ISOLA RIZZA ISOLA SANT'ANTONIO ISOLA VICENTINA	VR AL VI TO	E539 F541	LEQUIO TANARO LERCARA FRIDDI LERICI	CN PA SP	E758 E759 E760	LUSERNA SAN GIOVANNI LUSERNETTA LUSEVERA	TO	E960 E961	MARLIANA MARMENTINO MARMIROLO	RS	F158 F161 F162 F164	MESSINA MESTRINO	ME PD
E345 E346	ISOLABELLA ISOLABONA	IM	E542 E543 E544	LERMA LESA	AL NO	E761 E762	LUSIA LUSIANA	UD RO VI	E962 E963 E965	MARMORA MARNATE	MN CN VA	F165	META MEUGLIANO MEZZAGO	NA TO MB
E363 E364 E365	ISOLE TREMITI ISORELLA ISPANI	FG BS SA	E546 E547 E549	LESEGNO LESIGNANO DE' BAGNI LESINA	CN PR FG	E763 E764 E767	LUSIGLIË LUSON - LUESEN. LUSTRA	VI TO BZ SA	E967 E968 E970 E971	MARONE MAROPATI MAROSTICA	BS RC VI FI	F168 F170 F167	MEZZANA MEZZANA BIGLI MEZZANA MORTIGLIENGO	TN PV BI
E366 E367 E368	ISPICA ISPRA ISSIGLIO	RG VA	E550 E551 E552	LESMO LESSOLO LESSONA	MB TO BI	E769 E770 E772	LUVINATE LUZZANA LUZZARA	SA VA BG RE CS VA	E971 E972 E973	Marradi Marrubiu Marsaglia	OR	F167 F171 F172 F173	MEZZANA RABATTONE MEZZANE DI SOTTO MEZZANEGO	PV VR
E369 E370 F371	ISSINE ISSO ISSOGNE	TO AO BG AO	E552 E553 E554 E555	LESTIZZA LETINO LETOJANNI	UD CE ME	E773 E775 E777	LUZZI LUZZI MACCAGNO MACCASTORNA	CS VA	E974 E975 E976	MARSAGLIA MARSCIANO MARSICO NUOVO	CN TP PG PZ	F174 F175 F176	MEZZANI MEZZANI MEZZANINO MEZZANO	GE PR PV
E373 E374	ISTRANA ITALA	TV ME	E557 E558	LETTERE LETTOMANOPPELLO	NA PE	E778 E780	MACCHIA D'ISERNIA MACCHIA VALFORTORE	LO IS CB	E977 E978	MARSICOVETERE MARTA	PZ VT	F181 F182	MEZZEGRA MEZZENILE	TN CO TO
E375 E376 E377	ITRI ITTIREDDU ITTIRI	LT SS SS	E559 E560 E562	LETTOPALENA LEVANTO LEVATE	CH SP BG	E779 E782 E783	MACCHIAGODENA MACELLO MACERATA	IS TO MC	E979 E980 E981	MARTANO MARTELLAGO MARTELLO - MARTELL.	LE VE BZ	F183 F184 F186	MEZZOCORONA MEZZOJUSO MEZZOLDO	TN PA BG
					-							_		

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
F187 F188 F189	MEZZOLOMBARDO MEZZOMERICO MIAGLIANO	TN NO BI	F394 F395 F396	MONTAGNANA MONTAGNAREALE MONTAGNE	PD ME TN	F563 F564 F565	MONTEMESOLA MONTEMEZZO MONTEMIGNAIO	TA CO AR	F789 F791 F793	MOZZECANE MOZZO MUCCIA	VR BG MC	F997 F998 F999	ODALENGO GRANDE ODALENGO PICCOLO ODERZO	AL AL TV
F190 F191	MIANE MIASINO	TV NO	F397 F398	MONTAGUTO MONTAIONE	AV FI ME	F566 F568	MONTEMILETTO MONTEMILONE MONTEMILONE	AV PZ CB	F795 F797	MUGGIA MUGGIÒ	TS MB	G001 G002 G003	ODOLO OFENA	BS AQ AN
F192 F193 F194	MIAZZINA MICIGLIANO MIGGIANO	VB RI LE	F400 F399 F402	MONTALBANO ELICONA MONTALBANO JONICO MONTALCINO	MT SI	F569 F570 F572	MONTEMONACO MONTEMURLO	AP PO	F798 F799 F801	MUGNANO DEL CARDINALE MUGNANO DI NAPOLI MULAZZANO	AV NA LO	G004 G005	OFFAGNA OFFANENGO OFFIDA	CR AP
F196 F198 F199	MIGLIANICO MIGLIARINO MIGLIARO	CH FE FE	F403 F404 F405	MONTALDEO MONTALDO BORMIDA MONTALDO DI MONDOVÌ	AL AL CN	F573 F574 F576	MONTEMURRO MONTENARS MONTENERO DI BISACCIA	PZ UD CB RI	F802 F806 F808	MULAZZO MURA MURAVERA	MS BS CA	G006 G007 G008	OFFLAGA OGGEBBIO OGGIONA CON SANTO STEFANO	BS VB VA
F200 F201 F202	MIGLIERINA MIGLIONICO MIGNANEGO	CZ MT GE	F408 F409 F407	MONTALDO ROERO MONTALDO SCARAMPI MONTALDO TORINESE	CN AT TO	F579 F580 F578	MONTENERO SABINO MONTENERO VAL COCCHIARA MONTENERODOMO	RI IS CH	F809 F811 F813	MURAZZANO MURELLO MURIALDO	MS BS CA CN CN SV	G009 G010 G011	OGGIONO OGLIANICO OGLIASTRO CILENTO	VB VA LC TO SA OT VC
F203 F205 F206	MIGNANO MONTE LUNGO MILANO MILAZZO	ČE MI ME	F410 F411 F414	MONTALE MONTALENGHE MONTALIFGRO	PT TO AG	F582 F586 F587	MONTEODORISIO MONTEPAONE MONTEPARANO	CH C7	F814 F815	MURISENGO MURLO MURO I ECCESE	AL SI LE	G015 G016	OLBIA OLCENENGO OLDENICO	OT VC VC
E618 F207	MILENA MILETO	CL VV	F415 F419	MONTALTO DELLE MARCHE MONTALTO DI CASTRO MONTALTO DORA	AP VT	F591 F592	MONTEPRANDONE MONTEPULCIANO	TA AP SI	F816 F817 F818	MURO LUCANO MUROS MUSCOLINE	PZ SS BS CI VE	G018 G019 G020	OLEGGIO OLEGGIO CASTELLO OLEVANO DI LOMELLINA	NO NO PV
F208 F209 F210	MILIS MILITELLO IN VAL DI CATANIA MILITELLO ROSMARINO	OR CT ME	F420 F406 F417	MONTALTO LIGURE MONTALTO PAVESE	TO IM PV	F593 F594 F595	MONTERADO MONTERCHI MONTEREALE	AN AR AQ	F820 F822 F826	MUSEI MUSILE DI PIAVE	CI VE	G021 G022 G023	OLEVANO ROMANO OLEVANO SUL TUSCIANO	RM SA
F213 F214 F216	MILLESIMO MILO MILZANO	SV CT BS CT	F416 F422 F423	MONTALTO UFFUGO MONTANARO MONTANASO LOMBARDO	CS TO LO	F596 F597 F598	MONTEREALE VALCELLINA MONTERENZIO MONTERIGGIONI	PN BO SI	F828 F829 F830	MUSSO MUSSOLENTE MUSSOMELI	CO VI CL	G025 G026 G028	OLGIATE COMASCO OLGIATE MOLGORA OLGIATE OLONA	RM SA CO LC VA LC NU PV CZ ME SA LC MT
F217 F218 F219	MINEO MINERBE MINERBIO	VR BO	F424 F426 F427	MONTANERA MONTANO ANTILIA MONTANO LUCINO	CN SA CO	F601 F605 F604	MONTERODUNI MONTERONI D'ARBIA MONTERONI DI LECCE	IS SI LE	F832 F833 F835	MUZZANA DEL TURGNANO MUZZANO NAGO-TORBOLE	DD BI TN	G030 G031 G032	OLGINATE OLIENA OLIVA GESSI	LC NU PV
F221 F220 F223	MINERVINO DI LECCE MINERVINO MURGE MINORI	LE BT SA LT	F428 F429 F430	MONTAPPONE MONTAQUILA MONTASOLA	FM IS RI	F606 F609 F610	MONTEROSI MONTEROSSO AL MARE MONTEROSSO ALMO	VT SP RG	F836 F837 F838	NALLES - NALS. NANNO NANTO	BZ TN VI	G034 G036 G039	OLIVADI OLIVERI OLIVETO CITRA	CZ ME
F224 F225	MINTURNO MINUCCIANO	LU	F432 F433	MONTAURO MONTAZZOLI	CZ CH GR	F607 F608	MONTEROSSO CALABRO MONTEROSSO GRANA	VV CN	F839 F840	NAPOLI NARBOLIA	NA OR	G040 G037	OLIVETO LARIO OLIVETO LUCANO	LC MT
F226 F229 F230	MIOGLIA MIRA MIRABELLA ECLANO	SV VE AV	F437 F456 F460 F467	MONTE ARGENTARIO MONTE CASTELLO DI VIBIO MONTE CAVALLO	PG MC PU	F611 F612 F614	MONTEROTONDO MONTEROTONDO MARITTIMO MONTERUBBIANO	RM GR FM	F841 F842 F843 F844	NARCAO NARDÒ NARDODIPACE	CI LE VV	G041 G042 G043 G044	OLIVETTA SAN MICHELE OLIVOLA OLLASTRA	IM AL OR NU
F231 F235 F232	MIRABELLA IMBACCARI MIRABELLO MIRABELLO MONFERRATO	CT FE AL	F476 F434	MONTE CERIGNONE MONTE COLOMBO MONTE CREMASCO	RN CR	F623 F625 F636	MONTESANO SALENTINO MONTESANO SULLA MARCELLANA MONTESARCHIO	LE SA BN	F845 F846	NARNI NARO NARZOLE	TR AG CN SV	G045 G046	OLLOLAI OLLOMONT OLMEDO	NU AO SS CR
F233 F238 F239	MIRABELLO SANNITICO MIRADOLO TERME MIRANDA	CB PV IS MO	F486 F488 F517 F524	MONTE DI MALO MONTE DI PROCIDA MONTE GIBERTO	VI NA FM	F637 F638 F639	MONTESCAGLIOSO MONTESCANO MONTESCHENO	MT PV	F847 F848 F849 F851	NASINO NASO NATURNO - NATURNS.	SV ME BZ BS	G047 G049 G048	OLMENETA OLMO AL BREMBO OLMO GENTILE	CR BG AT BG
F240 F241 F242	MIRANDOLA MIRANO MIRTO	MO VE ME	F524 F532 F561	MONTE GRIMANO TERME MONTE ISOLA MONTE MARENZO	PU BS LC	F640 F641 F642	MONTESCUDAIO MONTESCUDO MONTESE	VB PI RN MO	F851 F853 F852	NAVE NAVE SAN ROCCO NAVELLI	BS TN AQ	G050 G054 G056	OLTRE IL COLLE OLTRESSENDA ALTA OLTRONA DI SAN MAMETTE	BG BG CO
F244 F243 F246	MISANO ADRIATICO MISANO DI GERA D'ADDA MISILMERI	RN BG PA	F589 F590 F599	MONTE PORZIO MONTE PORZIO CATONE MONTE RINALDO	PU RM FM	F644 F646 F648	MONTESEGALE MONTESILVANO MONTESPERTOLI	PV PE FI	F856 F857 F858	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS. NAZZANO NE	BZ	G058	OLZAI OME OMEGNA	NU BS
F247 F248 F249	MISINTO MISSAGLIA	MB	F600 F603	MONTE ROBERTO MONTE ROMANO	AN VT	F651 F654	MONTEU DA PO MONTEU ROERO	TO CN	F859 F861	NEBBIUNO NEGRAR	RM GE NO VR GE CN BG	G061 G062 G063 G064 G065	OMIGNANO ONANI	NU BS VB SA NU VT
F250	MISSANELLO MISTERBIANCO MISTRETTA	LC PZ CT ME AT	F616 F618 F620	MONTE SAN BIAGIO MONTE SAN GIACOMO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	LT SA FR	F655 F656 F657	MONTEVAGO MONTEVARCHI MONTEVECCHIA	AG AR LC	F862 F863 F864	NEIRONE NEIVE NEMBRO	CN BG	G066 G068	ONANO ONCINO ONETA	CN BG
F251 F254 F256 F257	MOASCA MOCONESI MODENA	GE MO	F619 F621 F622	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA MONTE SAN GIUSTO MONTE SAN MARTINO	RI MC MC	F659 F660 F661	MONTEVEGLIO MONTEVERDE MONTEVERDI MARITTIMO	BO AV PI	F865 F866 F867	NEMI NEMOLI NEONELI	RM PZ OR	G070 G071 G074	ONIFAI ONIFERI ONO SAN PIETRO	NU NU BS
F258 F259 F261	MODICA MODIGLIANA MODOLO	RG FC OR	F626 F627 F628	MONTE SAN PIETRANGELI MONTE SAN PIETRO MONTE SAN SAVINO	MC FM BO AR	F662 F666 F667	MONTEVIALE MONTEZEMOLO MONTI	VI CN OT	F868 F870 F871	NEPI NERETO NEROLA	VT TE RM	G075 G076 G078	ONORE ONZO OPERA	BG SV MI
F262 F263 F265	MODUGNO MOENA MOGGIO	BA TN LC	F634 F631 F629	MONTE SAN VITO MONTE SANT'ANGELO MONTE SANTA MARIA TIBERINA	AN FG PG	F668 F672 F671	MONTIANO MONTICELLI BRUSATI MONTICELLI D'ONGINA	FC BS PC	F872 F874 F876	NERVESA DELLA BATTAGLIA NERVIANO NESPOLO	TV MI RI	G079 G080 G081	OPI OPPEANO OPPIDO LUCANO	AQ VR
F266 F267 F268	MOGGIO UDINESE MOGLIA MOGLIANO	UD MN MC	F653 F664 F665	MONTE URANO MONTE VIDON COMBATTE MONTE VIDON CORRADO	FM FM FM	F670 F674 F675	MONTICELLI PAVESE MONTICELLO BRIANZA MONTICELLO CONTE OTTO	PV LC VI	F877 F878 F880	NESSO NETRO NETTUNO	CO BI RM	G082 G083 G084	OPPIDO MAMERTINA ORA - AUER. ORANI	AQ VR PZ RC BZ NU
F269 F270	MOGLIANO VENETO MOGORELLA	TV OR OR	F440 F441 D746	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA MONTEBELLO DI BERTONA	PV PE RC	F669 F471 F676	MONTICELLO D'ALBA MONTICHIARI	CN BS SI GR	F881 F882	NEVIANO NEVIANO DEGLI ARDUINI	LE PR CN	G086 G087	ORATINO ORBASSANO	CB TO GR PU
F272 F274 F275	MOGORO MOIANO MOIMACCO	DR BN UD ME	B268 F442	MONTEBELLO IONICO MONTEBELLO SUL SANGRO MONTEBELLO VICENTINO	CH VI TV	F677 M302	MONTICIANO MONTIERI MONTIGLIO MONFERRATO	GR AT MS	F883 F884 F885	NEVIGLIE NIARDO NIBBIANO	BS PC NO	G088 G089 G090	ORBETELLO ORCIANO DI PESARO ORCIANO PISANO	PI
F277 F276 F278	MOIO ALCANTARA MOIO DE' CALVI MOIO DELLA CIVITELLA	BG	F443 F445 F446	MONTEBELLUNA MONTEBRUNO MONTEBUONO	GE	F679 F680 F367 F681	MONTIGNOSO MONTIRONE MONTJOVET	BS AO	F886 F887 F889 F890	NIBBIOLA NIBIONNO NICHELINO	NO LC TO	D522 M266 G093	ORCO FEGLINO ORDONA ORERO	SV FG GE VI
F278 F279 F280 F281	MOIOLA MOLA DI BARI MOLARE	SA CN BA AL	F450 F448 F449	MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IRPINO MONTECALVO VERSIGGIA	PU AV PV	F681 F682 F685	MONTODINE MONTOGGIO MONTONE	CR GE PG	F890 F891 F892	NICOLOSI NICORVO NICOSIA	LC TO CT PV EN	G095 G097 G098	ORGIANO ORGOSOLO ORIA	VI NU BR
F283 F284 M255	MOLAZZANA MOLFETTA MOLINA ATERNO	LÜ BA AQ	F452 F453 F454	MONTECARLO MONTECAROTTO MONTECASSIANO	LU AN MC	F687 F686 F688	MONTOPOLI DI SABINA MONTOPOLI IN VAL D'ARNO MONTORFANO	RI PI CO	F893 F894 F895	NICOTERA NIELLA BELBO NIELLA TANARO	VV CN CN	G102 G103 G105 G108	ORICOLA ORIGGIO ORINO	AQ VA VA BG
F287 F288	MOLINARA MOLINELLA	BN BO IM	F455 F457	MONTECASTELLO MONTECASTRILLI	AL TR	F690 F689	MONTORIO AL VOMANO MONTORIO NEI FRENTANI	TE CB RM	F898 F899	NIMIS NISCEMI	UD CL EN	G103 G108 G109 G107	ORIO AL SERIO ORIO CANAVESE	BG TO
F290 F293 F294 F295	MOLINI DI TRIORA MOLINO DEI TORTI MOLISE	AL	A561 F458 F461	MONTECATINI TERME MONTECATINI VAL DI CECINA MONTECCHIA DI CROSARA	PT PI VR	F692 F693 F694	MONTORIO ROMANO MONTORO INFERIORE MONTORO SUPERIORE	AV AV VI	F900 F901 F902	NISSORIA NIZZA DI SICILIA NIZZA MONFERRATO	MF	G110	ORIO LITTA ORIOLO ORIOLO ROMANO	TO LO CS VT
F295 F297 F301	MOLITERNO MOLLIA MOLOCHIO	CB PZ VC RC	F462 F463 F464	MONTECCHIO MONTECCHIO EMILIA MONTECCHIO MAGGIORE	TR RE VI	F696 F697 F698	MONTORSO VICENTINO MONTOTTONE MONTRESTA	FM OR PV	F904 F906 F907	NOALE NOASCA NOCARA	AT VE TO CS	G111 G113 G114 G115 G116	ORISTANO ORMEA ORMELLE	ÖR CN TV
F304 F305 F306	MOLTENO MOLTRASIO MOLVENA	RC LC CO VI	F465 F469 F468	MONTECCHIO PRECALCINO MONTECHIARO D'ACQUI MONTECHIARO D'ASTI	VI VI AL AT	F701 F703 F704	MONTÙ BECCARIA MONVALLE MONZA	VA	F908 F912 F913	NOCCIANO NOCERA INFERIORE NOCERA SUPERIORE	CS PE SA SA	G117	ORNAGO ORNAVASSO ORNICA	MB VB
F307 F308 F309	MOLVENO MOMBALDONE MOMBARCARO	TN AT	F473 F474 F475	MONTECHIARUGOLO MONTECICCARDO MONTECILFONE	PR PU CB	F705 F706 F708	MONZAMBANO MONZUNO MORANO CALABRO	MN BO CS	F910 F911 F914 F915	NOCERA TERINESE NOCERA UMBRA NOCETO	SA CZ PG PR	G119 G120 G121	OROSEI OROTELLI ORRIA	BG NU NU SA CA
F310 F311	MOMBAROCCIO MOMBARUZZO	CN PU AT	F477 F478	MONTECOMPATRI MONTECOPIOLO	RM PU	F707 F709	MORANO SUL PO MORANSENGO	AL AT GO	F915 F916 F917	NOCI NOCIGLIA	BA LE PZ	G122 G123 G124	ORROLI ORSAGO	TV
F312 F315 F313	MOMBASIGLIO MOMBELLO DI TORINO MOMBELLO MONFERRATO	CN TO AL AT	F479 F480 F481 F482	MONTECORICE MONTECORVINO PUGLIANO MONTECORVINO ROVELLA	SA SA SA MC	F710 F711 F712	MORARO MORAZZONE MORBEGNO	VA SO	F918 F920	NOEPOLI NOGARA NOGAREDO	VR TN VR	G125 G126 G128	ORSARA BORMIDA ORSARA DI PUGLIA ORSENIGO	AL FG CO CH CS CE FG
F316 F317 F318	MOMBERCELLI MOMO MOMPANTERO	NO TO	F483 F484	MONTECOSARO MONTECRESTESE MONTECRETO	VB MO	F713 F716 F715	MORBELLO MORCIANO DI LEUCA MORCIANO DI ROMAGNA	AL LE RN	F921 F922 F923	NOGAROLE ROCCA NOGAROLE VICENTINO NOICATTARO	VI BA	G128 G129 G130 G131	ORSOGNA ORSOMARSO ORTA DI ATELLA	CH CS CE
F319 F320 F322	MOMPEO MOMPERONE MONACILIONI	RI AL CB AT	F487 F489 F491 F492	MONTEDINOVE MONTEDORO MONTEFALCIONE	AP CL AV	F717 F718 F720	MORCONE MORDANO MORENGO	BN BO BG	F924 F925 F926 F927	NOLA NOLE NOLI NOMAGLIO	NA TO SV	G131 G134 G133 G135	ORTA NOVA ORTA SAN GIULIO ORTACESUS	FG NO CA VT
F323 F324	MONALE MONASTERACE MONASTERO BORMIDA	RC.	F492 F493 F494	MONTEFALCO MONTEFALCONE APPENNINO MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	AV PG FM BN	F720 F721 F722 F723	MORES MORESCO MORETTA	SS FM	F927 F929 F930	NOMAGLIO NOMI NONANTOLA	SV TO TN MO	(11.30	ORTE ORTELLE ORTEZZANO	11-
F325 F327 F326 F329	MONASTERO DI LANZO	AT TO CN CN BG	F495 F496	MONTEFALCONE NEL SANNIO MONTEFANO	CB MC	F723 F724 F725	MORFASSO MORGANO MORGEX	CN PC TV	F931	NONE NONIO NORAGUGUME	MO TO VB	G137 G139 G140 G141 G142	ORTIGNANO RAGGIOLO ORTISEI - ST ULRICH. ORTONA	FM AR BZ
F328 F330	MONASTERO DI VASCO MONASTEROLO CASOTTO MONASTEROLO DEL CASTELLO MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F497 F498 F499	MONTEFELCINO MONTEFERRANTE MONTEFIASCONE	PU CH VT	F726 F727 F728	MORGONGIORI MORI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	AO OR TN TV	F933 F934 F935	NORBELLO NORCIA	NU OR PG	G142 G143 G144	ORTONA DEI MARSI ORTONOVO ORTOVERO	BZ CH AQ SP SV
F332 F333 F335 F336	MONASTIER DI TREVISO MONASTIR MONCALIERI MONCALVO	TV CA TO AT	F500 F502 F501	MONTEFINO MONTEFIORE CONCA MONTEFIORE DELL'ASO	TE RN AP MO	F729 F730 F731	MORICONE MORIGERATI	RM SA MI	F937 F939 F942 F943	NORMA NOSATE NOTARESCO	LT MI TE SR	G1//5	ORTUCCHIO ORTUERI	AQ
D553 F337	MONCENISIO MONCESTINO	TO AL CN	F503 F504 F507 F508	MONTEFIORINO MONTEFLAVIO MONTEFORTE CILENTO	RM SA VR	D033 F732 F733 F734	MORIMONDO MORINO MORIONDO TORINESE	AQ TO RM	F943 F949 F944 F950	NOTO NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN. NOVA MILANESE	BZ MB	G146 G147 G148 B595	ORUNE ORVIETO ORVINIO	NU NU TR RI BS BS
F338 F340 F341 F342	MONCHIERO MONCHIO DELLE CORTI MONCLASSICO	PR TN VC	F508 F506 F509 F510	MONTEFORTE D'ALPONE MONTEFORTE IRPINO MONTEFORTINO	AV FM	F735 F736 F737	MORLUPO MORMANNO MORNAGO	CS VA	I	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN. NOVA SIRI	BZ MT	G149 G150	ORZINUOVI ORZIVECCHI OSASCO	BS TO
F343	MONCRIVELLO MONCUCCO TORINESE MONDAINO	AT RN	F510 F511 F512 F513	MONTEFRANCO MONTEFREDANE MONTEFUSCO	TR AV AV	F738 F739	MORNESE MORNICO AL SERIO MORNICO LOSANA	AL BG PV	A942 F137 F947 F948 F952	NOVAFELTRIA NOVALEDO NOVALESA	MT RN TN TO	G151 G152 G153 G154	OSASIO OSCHIRI OSIDDA	TO TO OT NU SV SS AN OG BG BG
F346 F347 F348 F351	MONDAVIO MONDOLFO MONDOVI	PU PU	F514 F515	MONTEGABBIONE MONTEGALDA MONTEGALDELLA	TR VI VI	F740 F743 F744	MOROLO MOROZZO MORDA DE SANCTIS	FR CN AV	F952 F951 F956	NOVARA NOVARA DI SICILIA NOVATE MEZZOLA	NO MF	G154 G155 G156 G157	OSIGLIA OSILO OSIMO	SV SS AN
F352 F354 F355	MONDRAGONE MONEGLIA MONESIGLIO	CN CE GE CN	F516 F518	MONTEGALLO MONTEGIOCO MONTEGIORDANO	AP AL	F745 F747 F746	MORRO D'ALBA MORRO D'ORO MORRO REATINO	AN TE RI	F955 F957	NOVATE MILANESE NOVE NOVEDRATE	SO MI VI	G157 G158 G159 G160	OSINI OSIO SOPRA OSIO SOTTO	OG BG BG
F356 F358	MONFALCONE MONFORTE D'ALBA	GO CN ME	F519 F520 F522	MONTEGIORGIO MONTEGRANARO MONTEGRIDOLFO	CS FM FM	F748 F749 F750	MORRONE DEL SANNIO MORROVALLE MORSANO AL TAGLIAMENTO	CB MC PN	F958 F960 F961	NOVELLARA NOVELLO	CO RE CN VE PD	E529 G161 G163	OSMATE OSNAGO OSOPPO	VA
F359 F360 F361	MONFORTE SAN GIORGIO MONFUMO MONGARDINO MONGHIDORO	TV AT BO	F523 F526 F527 F528	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA MONTEGROSSO D'ASTI	RN VA AT IM	F751 F754	MORSASCO MORTARA	AL PV	F963 F962 F964 F966	NOVENTA DI PIAVE NOVENTA PADOVANA NOVENTA VICENTINA NOVI DI MODENA	PD VI MO	G164 G168 G165	OSPEDALETTI OSPEDALETTO	LC UD IM TN AV
F363 F364 F365	MONGIANA MONGIARDINO LIGURE	VV AL	F528 F529 F531 F533	MONTEGROSSO PIAN LATTE MONTEGROTTO TERME MONTEIASI	PD TA	F756 F758 F760	MORTEGLIANO MORTERONE MORUZZO	LC UD	F965 F967	NOVI LIGURE NOVI VELIA	AL SA MI	G165 G167 G166 G169	OSPEDALETTO D'ALPINOLO OSPEDALETTO EUGANEO OSPEDALETTO LODIGIANO	PD LO BL
F368 F369 F370	MONGIUFFI MELIA MONGRANDO MONGRASSANO	ME BI CS	F533 F534 F535 F543	MONTELABBATE MONTELANICO MONTELAPIANO	PU RM	F761 F762 F764	MOSCAZZANO MOSCHIANO MOSCIANO SANT'ANGELO	ČŘ AV TE	F968	NOVIGLIO NOVOLI NUCETTO	LE	G169 G170 G171 G173	OSPITALE DI CADORE OSPITALETTO OSSAGO I ODIGIANO	BL BS LO
F371 F372	MONGUELFO-TESIDO - WELSBERG-TAISTEN. MONGUZZO	BZ	F543 F536 F538	MONTELEONE D'ORVIETO MONTELEONE DI FERMO	CH TR FM FG	F765 F766 F767	MOSCUFO MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEI MOSSA	PE	F972 F975 F974 F976	NUGHEDU SAN NICOLÒ NUGHEDU SANTA VITTORIA NULE	CN SS OR SS SS AN	(11/8	OSSANA OSSI OSSIMO	BS LO TN SS BS MI
F373 F374	MONIGA DEL GARDA MONLEALE	CO BS AL RS	F540	MONTELEONE DI PUGLIA MONTELEONE DI SPOLETO MONTELEONE ROCCA DORIA MONTELEONE SARIMO	FG PG SS	F768 M304	MOSSANO	VI BI	F977	NULVI NUMANA	SS AN	G179 G181 G182 G183 G184	OSSONA OSSUCCIO	MI CO
F375 F376 F377	MONNO MONOPOLI MONREALE	BS BA PA	F541 F544 F545	MONTELEONE SABINO MONTELEPRE MONTELIBRETTI	SS RI PA RM	F771 F772 F773	MOTTA BALUFFI MOTTA CAMASTRA MOTTA D'AFFERMO	CR ME ME VC	F979 F980 F981	NUORO NURACHI NURAGUS	NU OR CA CA CA	G183 G184 G185 G186	OSTANA OSTELLATO OSTIANO	CO CN FE CR MN
F378 F379 F380	MONRUPINO MONSAMPIETRO MORICO MONSAMPOLO DEL TRONTO	TS FM AP	F546 F547	MONTELLA MONTELLO MONTELONGO	AV BG CB	F774 F770 F777 F779	MOTTA DE CONTI MOTTA DI LIVENZA MOTTA MONTECORVINO	TV	F982 F983	NURALLAO NURAMINIS NURECI	CA CA OR	F//01	OSTIGLIA OSTRA OSTRA VETERE	AN AN
F381 F382	MONSANO MONSELICE MONSERRATO	AN PD	F548 F549 F550 F551	MONTELPARO MONTELUPO ALBESE MONTELUPO FIORENTINO	FM CN FI	F781 F780	MOTTA SAN GIOVANNI MOTTA SANT'ANASTASIA MOTTA SANTA LUCIA	FG RC CT CZ	F986 F987 F988	NURRI NUS NUSCO	OR CA AO AV	F581 G187 G188 G189	OSTUNI OTRANTO OTRICOLI	BR LE
F383 F384 F385 F386	MONSUMMANO TERME MONTA MONTABONE	CA PT CN AT	F551 F552 F555 F553	MONTELUPONE MONTEMAGGIORE AL METAURO MONTEMAGGIORE BELSITO	MC PU	F783 F775 F776	MOTTA VISCONTI MOTTAFOLLONE MOTTAL CIATA	CZ MI CS BI	F989 F990 F991	NUVOLENTO NUVOLERA NUXIS	AV BS BS CI	G189 G191 G192 G190	OTTANA OTTATI OTTAVIANO	TR NU SA NA
F386 F387 F390 F391	MONTABONE MONTACUTO MONTAFIA MONTAGANO	AT AL AT CB	F556 F558 F559	MONTEMAGGIORE BELSITO MONTEMAGNO MONTEMALE DI CUNEO MONTEMARANO	PA AT CN AV	B012 F784 F785	MOTTALCIATA MOTTEGGIANA MOTTOLA MOZZAGROGNA	BI MN TA CH	F991 F992 F993 F994	OCCHIEPPO INFERIORE OCCHIEPPO SUPERIORE OCCHIOBELLO	CI BI BI RO	G190 G193 G194 G195	OTTIONIANO OTTOBIANO OTTONE	NA AL PV PC
F391 F392 F393	MONTAGANO MONTAGNA - MONTAN. MONTAGNA IN VALTELLINA	CB BZ SO	F560 F562	MONTEMARANO MONTEMARCIANO MONTEMARZINO	AN AL	F786 F788	MOZZAGROGNA MOZZANICA MOZZATE	BG CO	F994 F995 F996	OCCIMIANO OCRE	AL AQ	G196 G197	OULX OVADA	TO AL

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
G198 G199 G200 G201 G012	OVARO OVIGLIO OVINDOLI OVODDA	UD AL AQ NU AO	G400 G402 G403 G404	PEDACE PEDARA PEDASO PEDAVENA	CS CT FM BL VI	G606 G607 G608 G609	PIETRABBONDANTE PIETRABRUNA PIETRACAMELA PIETRACATELLA	IS IM TE CB	G797 G798 G799 G800	POLLINA POLLONE POLLUTRI POLONGHERA	PA BI CH CN	G990 G991 G995 G997 G999	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA PRATA SANNITA PRATELLA PRATIGLIONE	AV CE CE TO PO
G202 G203 G205	OYACE OZEGNA OZIERI OZZANO DELL'EMILIA	TO SS BO	G406 G408 G410 G411	PEDEMONTE PEDEROBBA PEDESINA PEDIVIGLIANO	TV SO CS	G610 G611 G613 G615	PIETRACUPA PIETRADEFUSI PIETRAFERRAZZANA PIETRAFITTA	CB AV CH CS	G801 G802 G803 G804	POLPENAZZE DEL GARDA POLVERARA POLVERIGI POMARANCE	BS PD AN PI	H004 H002	PRATO PRATO ALLO STELVIO - PRAD AM STILFSERJOCH. PRATO CARNICO	BZ UD
G204 G206 G207	OZZANO MONFERRATO OZZERO PABILLONIS	AL MI VS	G412 G415 G416	PEDRENGO PEGLIO PEGLIO	BG CO PU	G616 G618 G620	PIETRAGALLA PIETRALUNGA PIETRAMELARA	PZ PG CE FG	G805 G806	POMARETTO POMARICO POMARO MONFERRATO	TO MT	H001 H007 H006	PRATO SESIA PRATOLA PELIGNA PRATOLA SERRA	NO AQ AV AR PN
G209 G208 G210	PACE DEL MELA PACECO PACENTRO	ME TP AQ	G417 G418 G419	PEGOGNAGA PEIA PEIO	MN BG TN	G604 G621 G622	PIETRAMONTECORVINO PIETRANICO PIETRAPAOLA	FG PE CS PZ	G807 G808 G809 G811	Pomarolo Pombia Pomezia	AL TN NO RM	H008 H010 G974	PRATOVECCHIO PRAVISDOMINI PRAY	BI
G211 G212 G213	PACHINO PACIANO PADENGHE SUL GARDA	SR PG BS TN	G420 G421 G424 G426	PELAGO PELLA PELLEGRINO PARMENSE	FI NO PR	G623 G624 G625	PIETRAPERTOSA PIETRAPERZIA PIETRAPORZIO	PZ EN CN BN	G812 G813 G814 G815	POMIGLIANO D'ARCO POMPEI POMPEIANA	NA NA IM	H011 H042 H014	PRAZZO PRE-SAINT-DIDIER PRECENICCO	CN AO
G214 G215 G218	PADERGNONE PADERNA PADERNO D'ADDA	AL LC	G427 G428	PELLEZZANO PELLIO INTELVI PELLIZZANO	SA CO TN	G626 G627 G628	PIETRAROJA PIETRARUBBIA PIETRASANTA	PU LU	G816 G817	POMPIANO POMPONESCO POMPU	BS MN OR	H015 H017 H018	PRECI PREDAPPIO PREDAZZO	UD PG FC TN
G221 G220 G217 G222	PADERNO DEL GRAPPA PADERNO DUGNANO PADERNO FRANCIACORTA PADERNO PONCHIELLI	TV MI BS CR	G429 G430 G432 G436	PELUGO PENANGO PENNA IN TEVERINA PENNA SAN GIOVANNI	TN AT TR MC	G629 G630 G631 G636	PIETRASTORNINA PIETRAVAIRANO PIETRELCINA PIEVE A NIEVOLE	AV CE BN PT	G818 G820 G821 G822	PONCARALE PONDERANO PONNA PONSACCO	BS BI CO PI	H019 H020 H021 H022	PREDOI - PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGANZIOL	BZ BG AL TV
G224 G225 M301	PADOVA PADRIA PADRU	CR PD SS OT	G436 G437 G433 G434	PENNA SANT'ANDREA PENNABILLI PENNADOMO	MC TE RN CH	G635 G638 G647	PIEVE ALBIGNOLA PIEVE D'ALPAGO PIEVE D'OLMI	PV BL CR	G823 G826 G854	PONSO PONT CANAVESE PONT-SAINT-MARTIN	PI PD TO AO	H026 H027 H028	PREGNANA MILANESE PRELA PREMANA	AL TV MI IM LC
G226 G227 G228 G229	PADULA PADULI PAESANA	SA BN CN TV	G435 G438 G439 G441	PENNAPIEDIMONTE PENNE PENTONE	CH PE CZ CH	G639 G641 G642 G643	PIEVE DEL CAIRO PIEVE DI BONO PIEVE DI CADORE	PV TN BL BO	G825 G545 G827	PONTASSIEVE PONTBOSET PONTE	FI AO BN	H029 H030 H033	PREMARIACCO PREMENO PREMIA	ŪĎ VB VB FC
G230 G232	PAESE PAGANI PAGANICO SABINO	SA RI	G442 G443	PERANO PERAROLO DI CADORE PERCA - PERCHA.	BL BZ	G633 G645	PIEVE DI CENTO PIEVE DI CORIANO PIEVE DI SOLIGO	MN TV	G833 G842 G844	PONTE BUGGIANESE PONTE DELL'OLIO PONTE DI LEGNO	PT PC BS TV	H034 H036 H037	PREMILCUORE PREMOLO PREMOSELLO-CHIOVENDA PREONE	VB VB
G233 G234 G237 G238	PAGAZZANO PAGLIARA PAGLIETA PAGNACCO	BG ME CH UD	G444 G445 G446 G447	PERCILE PERDASDEFOGU PERDAXIUS PERDIFUMO	RM OG CI SA	G632 G634 G096 G648	PIEVE DI TECO PIEVE EMANUELE PIEVE FISSIRAGA PIEVE FOSCIANA	IM MI LO LU	G846 G830 G829 G847	PONTE DI PIAVE PONTE GARDENA - WAIDBRUCK. PONTE IN VALTELLINA PONTE LAMBRO	BZ SO CO	H038 H039 H040 H043	PREONE PREORE PREPOTTO PRESEGLIE	UD TN UD BS CE BG
G240 G241 G242	PAGNO PAGNONA PAGO DEL VALLO DI LAURO	CN LC AV	G448 G449 G450	PEREIGO PERETO PERFUGAS	LC AQ SS	G646 G650 G651	PIEVE LIGURE PIEVE PORTO MORONE PIEVE SAN GIACOMO	GE PV CR	B662 G851 F941	PONTE NELLE ALPI PONTE NIZZA PONTE NOSSA	BL PV BG	H045 H046 H047	PRESENZANO PRESEZZO PRESICCE	CE BG LE
G243 G247 G248	PAGO VEIANO PAISCO LOVENO PAITONE	BN BS BS	G451 G452 G453 G454	PERGINE VALDARNO PERGINE VALSUGANA PERGOLA	AR TN PU	G653 G656 G657	PIEVE SANTO STEFANO PIEVE TESINO PIEVE TORINA	AR TN MC	G855 G856 G831	PONTE SAN NICOLÒ PONTE SAN PIETRO PONTEBBA	PD BG UD	H048 H050 H052	PRESSANA PRESTINE PRETORO	VR BS CH BS AQ TN
G249 G250 G251	PALADINA PALAGANO PALAGIANELLO	BG MO TA	G455 G456	PERINALDO PERITO PERLEDO	IM SA LC	G658 G637 G649	PIEVE VERGONTE PIEVEBOVIGLIANA PIEVEPELAGO	VB MC MO	G834 G836 G837	PONTECAGNANO FAIANO PONTECCHIO POLESINE PONTECHIANALE	SA RO CN	H055 H056 H057	PREVALLE PREZZA PREZZO	BS AQ TN
G252 G253 G254	Palagiano Palagonia Palaia Palanzano	TA CT PI	G457 G458 G459 G461	PERLETTO PERLO PERLOZ PERNUMIA	CN CN AO	G659 G660 G662 G661	PIGLIO PIGNA PIGNATARO INTERAMNA PIGNATARO MAGGIORE	FR IM FR	G838 G839 G840 G843	PONTECORVO PONTECURONE PONTEDASSIO PONTEDERA	FR AL IM PI	H059 H062 H061 H063	PRIERO PRIGNANO CILENTO PRIGNANO SULLA SECCHIA PRIMALUNA	CN SA MO
G255 G257 G258 G259	PALATA PALAU PALAU PALAU	PR CB OT BG	C013 G463 G462	PERO PEROSA ARGENTINA PEROSA CANAVESE	PD MI TO TO	G663 G664 G665	PIGNOLA PIGNONE PIGRA	CE PZ SP CO	G848 G849	PONTELANDOLFO PONTELATONE PONTFLONGO	BN CF	H068 H069 M279	PRIOCCA PRIOLA PRIOLO GARGALLO	LC CN CN SR
G259 G263 G262 G260	PALAZZO ADRIANO PALAZZO CANAVESE PALAZZO PIGNANO	BG PA TO CR	G465 G469 G471	PERRERO PERSICO DOSIMO PERTENGO	TO CR VC	G666 G669 G670	PILA PIMENTEL PIMONTE	CO VC CA NA	G850 G852 G853 G858 G859	PONTENURE PONTERANICA PONTESTURA	PD PC BG AL	G698 H070 H071	PRIVERNO PRIZZI PROCENO	CN SR LT PA VT
G261 G267 G268	PALAZZO SAN GERVASIO PALAZZOLO ACREIDE PALAZZOLO DELLO STELLA	PZ SR UD	G474 G475 G476	PERTICA ALTA PERTICA BASSA PERTOSA	BS BS SA TO	G671 G672 G673 G674	PINAROLO PO PINASCA PINCARA	PV TO RO TO	G859 G860 G861 G862	PONTEVICO PONTEY PONTI	AL BS AO AL MN	H072 H073 H074	PROCIDA PROPATA PROSERPIO	NA GE CO LT
G264 G266 G270	PALAZZOLO SULL'OGLIO PALAZZOLO VERCELLESE PALAZZUOLO SUL SENIO	BS VC FI	G477 G478 G479	PERTUSIO PERUGIA PESARO	PG PU	F831 G676	PINEROLO PINETO PINO D'ASTI	TO TE AT	G864 G865	PONTI SUL MINCIO PONTIDA PONTINIA	MN BG LT SV	H076 H078 H077	PROSSEDI PROVAGLIO D'ISEO PROVAGLIO VAL SABBIA	BS BS BZ CB CN
G271 G272 G273 G274	PALENA PALERMITI PALERMO PALESTRINA	CH CZ PA RM	G480 G481 G482 G483	PESCAGLIA PESCANTINA PESCARA PESCAROLO ED UNITI	LU VR PE CR	G677 G678 G680	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE PINO TORINESE PINZANO AL TAGLIAMENTO	VA TO PN	G866 G867 G869 G870	PONTINVREA PONTIROLO NUOVO PONTOGLIO PONTREMOLI	BG BS MS LT	H081 H083 H085 H086	PROVES - PROVEIS. PROVVIDENTI PRUNETTO PUEGNAGO DEL GARDA	CB CN RS
G275 G276 G277	PALESTRO PALIANO PALIZZI	PV FR RC	G484 G485 G486	PESCASSEROLI PESCATE PESCHE	AQ LC	G681 G682 G683	PINZOLO PIOBBICO PIOBESI D'ALBA	TN PU CN	G871 G873 G872	PONTAL PONZA PONZANO DI FERMO PONZANO MONFERRATO	FM AL	H087 H088 H089	PUGLIANELLO PULA PULFERO	BS BN CA UD
G278 G280 G281	PALLAGORIO PALLANZENO PALLARE	KR VB SV	G487 G488 G489	PESCHICI PESCHIERA BORROMEO PESCHIERA DEL GARDA	IS FG MI VR	G684 G685 G686	PIOBESI TORINESE PIODE PIOLTELLO	TO VC MI	G874 G875 G877	PONZANO ROMANO PONZANO VENETO PONZONE	RM TV AL	H090 H091 H092	PULSANO PUMENENGO PUOS D'ALPAGO	TA BG BL
G283 G282 G284	PALMA CAMPANIA PALMA DI MONTECHIARO PALMANOVA	NA AG UD	G491 G492 G494	PESCIA PESCINA PESCO SANNITA	PT AQ BN	G687 G688 G690	PIOMBINO PIOMBINO DESE PIORACO	LI PD MC	G878 G879 G881	POPOLI POPPI PORANO	PE AR TR	H094 H095 H096	PUSIANO PUTIFIGARI PUTIGNANO	TA BG BL CO SS BA AV
G285 G286 G288 G289	PALMARIGGI PALMAS ARBOREA PALMI PALMIANO	LE OR RC AP	G493 G495 G496	PESCOCOSTANZO PESCOLANCIANO PESCOPAGANO PESCOPENNATARO	AQ IS PZ	G691 G692 G693 G694	PIOSSASCO PIOVÀ MASSAIA PIOVE DI SACCO PIOVENE ROCCHETTE	TO AT PD VI	G882 G886 G888 G889	PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA	PN PN CO	H097 H098 H100 H101	QUADRELLE QUADRI QUAGLIUZZO QUALIANO	CH TO NA AT
G290 G291 G293	PALMOLI PALO DEL COLLE PALOMBARA SABINA	CH BA RM	G497 G498 G499 G500	PESCOROCCHIANO PESCOSANSONESCO PESCOSOLIDO	IS RI PE FR	G695 G696 G697	PIOVERA PIOZZANO PIOZZO	AL PC CN ME	G890 G891 A558	PORNASSIO PORPETTO PORRETTA TERME	CO IM UD BO	H102 H103 H104	OUARANTI OUAREGNA OUARGNENTO	AL BI
G294 G292 G295	PALOMBARO PALOMONTE PALOSCO	CH SA BG	G502 G504 G505	PESSANO CON BORNAGO PESSINA CREMONESE PESSINETTO	MI CR TO	G699 G702 G703	PIRAINO PISA PISANO	ME PI NO TO	G894 G895 G900 G902	PORTACOMARO PORTALBERA PORTE	AT PV TO	H106 H107 H108	QUARNA SOPRA QUARNA SOTTO QUARONA	VB VB VC PT
G297 G296 G298 G300	PALU PALÜ DEL FERSINA PALUDI	VR TN CS UD	G506 G508 G509 G510	PETACCIATO PETILIA POLICASTRO PETINA PETRALIA SOPRANA	CB KR SA PA	G705 M291 G707 G710	PISCINA PISCINAS PISCIOTTA	TO CI SA BS	G902 G903 G904 G905	PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA	NA CE FC RC	H109 H110 H114	QUARRATA QUART QUARTO QUARTO D'ALTINO	AO NA VE
G302 G303 G304	PALUZZA PAMPARATO PANCALIERI PANCARANA	CN	G511 G513 G512	PETRALIA SOPRANA PETRALIA SOTTANA PETRELLA SALTO PETRELLA TIFERNINA	PA PA RI CB	G704 G712 G713	PISOGNE PISONIANO PISTICCI PISTOIA	RM MT PT	E680 G906 M263	PORTO AZZURRO PORTO CERESIO	LI VA LE	H117 H118 H119 H120	QUARTU D'ALTINO QUARTU SANT'ELENA QUARTUCCIU QUASSOLO	CA CA TO AL RE
G305 G306 G307	PANCHIÀ PANDINO PANETTIERI	PV TN CR CS	G514 G515 G516	PETRIANO PETRIOLO PETRITOLI	PU MC FM	G716 G717	PITEGLIO PITIGLIANO PIUBEGA	PT GR MN	F299 G917 G919	PORTO CESAREO PORTO EMPEDOCLE PORTO MANTOVANO PORTO RECANATI	AG MN MC	H120 H121 H122 H124	QUATTORDIO QUATTRO CASTELLA QUERO	AL RE BL SV
G308 G311 G312	PANICALE PANNARANO PANNI	PG BN FG TP	G517 G518 M281	PETRIZZI PETRONÀ PETROSINO	CZ CZ TP	G718 G719 G720	Piuro Piverone Pizzale	SO TO PV	G920 G921 G923	PORTO SAN GIORGIO PORTO SANT'ELPIDIO PORTO TOLLE	FM FM RO	H126 H127 H128 H129	QUILIANO QUINCINETTO QUINDICI	SV TO AV MN
G315 G316 G317 G318	PANTELLERIA PANTIGLIATE PAOLA PAOLISI	MI CS BN	G519 G520 G521	PETRURO IRPINO PETTENASCO PETTINENGO PETTINEO	AV NO BI	G721 G722 G724	PIZZIGHETTONE PIZZO PIZZOFERRATO PIZZOLI	CR VV CH	G924 G907 G926	PORTO TORRES PORTO VALTRAVAGLIA PORTO VIRO PORTOBLIFFOI È	SS VA RO	H129 H130 H131 H132	QUINGENTOLE QUINTANO QUINTO DI TREVISO QUINTO VERCELLESE	MN CR TV VC
G320 G323 G324	PAPASIDERO PAPOZZE PARABIAGO	CS RO MI LE	G522 G523 G524 G525	PETTORANELLO DEL MOLISE PETTORANO SUL GIZIO PETTORAZZA GRIMANI	ME IS AQ RO	G726 G727 G728 G729	PIZZOLI PIZZONE PIZZONI PLACANICA	AQ IS VV RC	G909 G910 G912 G913	PORTOCANNONE PORTOFERRAIO PORTOFINO	TV CB LI GE	H134 H140 H143	QUINTO VICENTINO QUINZANO D'OGLIO QUISTELLO	VI BS MN
G325 G327 G328	PARABITA PARATICO PARCINES - PARTSCHINS.	BS BZ	G526 G528 G529	PEVERAGNO PEZZANA PEZZAZE	VC BS	G733 G734 G735 G299	Plataci Platania Plati	RC CS CZ RC BZ	G914 G916	PORTOGRUARO PORTOMAGGIORE PORTOPALO DI CAPO PASSERO	GE VE FE SR	H145 H146 H147	QUITTENGO RABBI RACALE	BI TN LE
G329 G330 G331	PARÈ PARELLA PARENTI	CO TO CS CE	G532 G535 G534	PEZZOLO VALLE UZZONE PIACENZA PIACENZA D'ADIGE	CN PC PD	G737 G740	PLAUS - PLAUS. PLESIO PLOAGHE	CO SS	M257 G922 G925 G927	PORTOSCUSO PORTOVENERE PORTULA	CI SP BI	H148 H150 H151	RACALMUTO RACCONIGI RACCUJA	AG CN ME
G333 G334 G335	PARETE PARETO PARGHELIA PARLASCO	AL VV LC	G536 G537 G538 G546	PIADENA PIAGGE PIAGGINE PIAN CAMUNO	CR PU SA	G741 G742 G743	PLODIO POCAPAGLIA POCENIA PODENZANA	SV CN UD	G929 G931 G932	Posada Posina Positano Possagno	NU VI SA	H152 H153 H154	RACINES - RATSCHINGS. RADDA IN CHIANTI RADDUSA RADICOFANI	SI SI SZ
G336 G337 G338 G339	PARMA PARODI LIGURE PAROLDO	PR AL CN AV	G546 G552 G542 G543	PIAN DI SCO PIANA CRIXIA PIANA DEGLI ALBANESI	BS AR SV PA	G746 G747 G749 G751	PODENZANO POFI POGGIARDO	MS PC FR LE	G933 G934 G935 G936	POSTA POSTA FIBRENO POSTAL - BURGSTALL.	TV RI FR B7	H156 H157 H159 M287	RADICONDOLI RAFFADALI RAGALNA	AG CN ME BZ SI CT SI AG CT UD
G339 G340 G342 G344	PAROLISE PARONA PARRANO	PV	G541 G547 G549	PIANA DI MONTE VERNA PIANCASTAGNAIO PIANCOGNO	CE SI RS	G752 G754 G755	POGGIBONSI POGGIO A CAIANO POGGIO REPNI	SI PO RN	G937 G939	POSTALESIO POSTIGLIONE POSTUA	BZ SO SA VC PZ MC	H161 H162 H163	RAGOGNA RAGOLI RAGUSA	TN
G346 G347 G348	PARRE PARTANNA PARTINICO	TR BG TP PA NO	G551 G553 G555	PIANDIMELETO PIANE CRATI PIANELLA PIANELLA	PU CS PE CO	G756 G757 G761	POGGIO BERNI POGGIO BUSTONE POGGIO CATINO POGGIO IMPERIALE	RI RI FG	G940 G942 F632 G943	POTENZA POTENZA PICENA POVE DEL GRAPPA	PZ MC VI TV	H166 H168 G654	RAIANO RAMACCA RAMISETO	RG AQ CT RE CO
G349 G350 G352 G353	PARUZZARO PARZANICA PASIAN DI PRATO PASIANO DI PORDENONE	BG UD PN	G556 G557 G558 G559	PIANELLO DEL LARIO PIANELLO VAL TIDONE PIANENGO PIANEZZA	PC CR TO	G763 G764 G765	POGGIO MIRTETO POGGIO MOIANO POGGIO NATIVO POGGIO PICENZE	RI RI RI	G944 G945 G947 G949	POVEGLIANO POVEGLIANO VERONESE POVIGLIO POVOLETTO	VR RE UD	H171 H173 H174 H175	RAMPONIO VERNA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO	VA VA CT BG
G354 G358 G359	PASPARDO PASSERANO MARMORITO PASSIGNANO SUL TRASIMENO	BS AT PG	G560 G561 G564	PIANEZZE PIANFEI PIANICO	VI CN BG	G766 G768 G753 G770	POGGIO FICENZE POGGIO RENATICO POGGIO RUSCO POGGIO SAN LORENZO	AQ FE MN RI	G950 G951 B914	POZZA DI FASSA POZZAGLIA SABINA POZZAGLIO ED UNITI	TN	H176 H177 H180	RANICA RANZANICO RANZO	BG BG IM
G361 G362 G364	PASSIRANO PASTENA PASTORANO	BS FR CE VR	G565 G568 D546 G570	PIANIGA PIANO DI SORRENTO PIANOPOLI	VE NA C7	G771 D566 B317	POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA	AN MC IS PG	G953 G954 G955	POZZALLO POZZILLI POZZO D'ADDA POZZOL GROPPO	RI CR RG IS MI	H182 H183 H184	Rapagnano Rapallo Rapino	BG IM FM GE CH SI PZ
G365 G367 G368	PASTRENGO PASTURANA PASTURO	AL LC	G571 G572	PIANORO PIANSANO PIANTEDO	BO VT SO	G758 G760 G762	POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIOMARINO	CH NA	G960 G959 G957	POZZOLENGO POZZOLEONE	AL BS VI	H185 H186 H187	RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE	PZ
M269 G372 G371 G370	PATERNO PATERNO CALABRO PATERNO PATERNOPOLI	PZ CS CT AV FR	G574 G575 G576 G577	PIARIO PIASCO PIATEDA PIATTO	BG CN SO BI	G767 G769 G431 G772	POGGIOREALE POGGIORSINI POGGIRIDENTI POGLIANO MILANESE	TP BA SO MI	G961 G962 G963 G964	POZZOLO FORMIGARO POZZOMAGGIORE POZZONOVO POZZUOLI	AL SS PD NA	H188 H189 H192 H194	RASSA RASUN ANTERSELVA - RASEN AN' RASURA RAVANUSA	SO
G370 G374 G376 G377	PATRICA PATTADA PATTI	SS ME	G582 G580 G579	PIAZZA AL SERCHIO PIAZZA ARMERINA PIAZZA BREMBANA	LU EN BG	G773 G774 G775	POGNANA LARIO POGNANO POGNO	CO BG NO	G964 G966 G965 G968	POZZUOLI POZZUOLO DEL FRIULI POZZUOLO MARTESANA PRADALUNGA	NA UD MI BG	H194 H195 H196 H198	RAVANUSA RAVARINO RAVASCLETTO RAVELLO	AG MO UD SA
G378 G379 G381	PATÙ PAU PAUI ARO	LE OR	G583 G587 G588 G589	PIAZZATORRE PIAZZOLA SUL BRENTA PIAZZOLO	BG PD BG	G776 G777 G779	POIANA MAGGIORE POIRINO POLAVENO	VI TO BS	G969 G970 G973	PRADAMANO PRADLEVES PRAGELATO	UD	H199 H200 H202	RAVENNA RAVEO RAVISCANINA	SA RA UD CE VB
G382 G384 G385	PAULI ARBAREI PAULILATINO PAULLO PAULISI	UD VS OR MI	G590 G591	PICCIANO PICERNO PICINISCO	PE PZ FR	G780 G782 G783	POLCENIGO POLESELLA POLESINE PARMENSE	PN RO PR	G975 G976 G977	PRAIA A MARE PRAIANO PRALBOINO	CN TO CS SA BS TO	H203 H204 H205	RE REA REALMONTE	AG PV
G386 G387 G388 G389	PAUPISI PAVAROLO PAVIA PAVIA DI LIDINE	BN TO PV UD	G592 G593 G594 G597	PICO PIEA PIEDICAVALLO PIEDIMONTE ETNEO	FR AT BI CT	G784 G785 G786 G787	POLI POLIA POLICORO POLIGNANO A MARE	RM VV MT BA	G978 G979 G980 G981	PRALI PRALORMO PRALUNGO PRAMAGGIORE	TO TO BI VE	H206 H207 H210 H211	REANA DEL ROIALE REANO RECALE RECANATI	UD TO CE MC GE NO
G392 G391 G393	PAVIA DI UDINE PAVONE CANAVESE PAVONE DEL MELLA PAVULLO NEL FRIGNANO	TO BS MO	G596 G598 G600	PIEDIMONTE MATESE PIEDIMONTE SAN GERMANO PIEDIMULERA	CE FR VB	G789 G790 G791	POLINAGO POLINO POLISTENA	MO TR RC	G982 G985 G986	PRAMOLLO PRAROLO PRAROSTINO	TO VC TO	H212 H213 H214	RECCO RECETTO RECOARO TERME	VI
G394 G395 G396	PAZZANO PECCIOLI PECCO	RC PI TO	G601 G602 G603	PIEGARO PIENZA PIERANICA	PG SI CR	G792 G793 G794	POLIZZI GENEROSA POLLA POLLEIN	PA SA AO	G987 G988 G989	PRASCO PRASCORSANO PRASO	AL TO	H216 H218 H219	REDAVALLE REDONDESCO REFRANCORE	PV MN AT
G397 G398 G399	PECETTO DI VALENZA PECETTO TORINESE PECORARA	AL TO PC	G612 G605 G619	PIETRA DE' GIORGI PIETRA LIGURE PIETRA MARAZZI	PV SV AL	G795 F567 G796	POLLENA TROCCHIA POLLENZA POLLICA	NA MC SA	G993 G992 G994	PRATA CAMPORTACCIO PRATA D'ANSIDONIA PRATA DI PORDENONE	TN SO AQ PN	H220 H221 H222	REFRONTOLO REGALBUTO REGGELLO	TV EN FI

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
H224 H223 H225 H227	REGGIO DI CALABRIA REGGIO NELL'EMILIA REGGIOLO RFINO	RC RE RE	H412 H413 H417 H418	ROCCAGLORIOSA ROCCAGORGA ROCCALBEGNA ROCCALUMERA	SA LT GR ME	H630 H631 H632 H633	Rudiano Rueglio Ruffano Ruffia	BS TO LE CN	H830 H831 H834 H836	SAN FEDELE INTELVI SAN FELE SAN FELICE A CANCELLO SAN FELICE CIRCEO	CO PZ CE LT	1034 1037 1045	SAN MICHELE DI SERINO SAN MICHELE MONDOVI SAN MICHELE SALENTINO SAN MINIATO	AV CN BR
H228 H229 H230	REITANO REMANZACCO REMEDELLO	BN ME UD BS	H420 H422 H423	ROCCAMANDOLFI ROCCAMENA ROCCAMONFINA	IS PA	H634 H635 F271	RUFFIA RUFFIA RUFINA RUINAS	TN FI	H838 H833 H835	SAN FELICE CIRCLEO SAN FELICE DEL BENACO SAN FELICE DEL MOLISE SAN FELICE SUL PANARO	BS CB	1046 1047 1049 1052	SAN NAZARIO SAN NAZZARO SAN NAZZARO SESIA	PI VI BN NO
H233 H235 H236 H238	RENATE RENDE RENON - RITTEN.	BS MB CS BZ TV	H424 H425 H426 H427	ROCCAMONTEPIANO ROCCAMORICE ROCCANOVA	CE CH PE PZ RI	H637 H639 H641	RUINO RUMO RUOTI	OR PV TN PZ RA	M277 H839 H840	SAN FERDINANDO SAN FERDINANDO DI PUGLIA SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	MO RC BT CO	1051 1060 1061 1058	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA SAN NICOLA ARCELLA SAN NICOLA BARONIA SAN NICOLA DA CRISSA	NO CO CS AV VV
H240 H242	RESANA RESCALDINA RESIA	TV MI UD	H428 H431	ROCCANTICA ROCCAPALUMBA ROCCAPIEMONTE	RI PA SA NA	H642 H643 H644	russi Rutigliano Rutino	RA BA SA CE	H841 H842 H843	SAN FILI SAN FILIPPO DEL MELA SAN FIOR	BT CO CS ME TV	1057 1056	SAN NICOLA DELL'ALTO SAN NICOLA LA STRADA	VV KR CE BN
H244 H245 H246	RESIUTTA RESUTTANO RETORBIDO	MI UD UD CL PV	H433 H434 H436	ROCCARAINOLA ROCCARASO ROCCAROMANA	NA AQ CE CH	H165 H646 H645	RUVIANO RUVO DEL MONTE RUVO DI PUGLIA	CE PZ BA LT	H844 H845 H846	SAN FIORANO SAN FLORIANO DEL COLLIO SAN FLORO	GO C7	1062 A368 1063	SAN NICOLA MANFREDI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO SAN NICOLÒ DI COMELICO	OR BL
H247 H248 H250	REVELLO REVERE REVIGLIASCO D'ASTI	CN MN AT	H442 H443 H444	ROCCASCALEGNA ROCCASECCA ROCCASECCA DEI VOLSCI	FR LT	H647 H648 H650	SABAUDIA SABBIA SABBIO CHIESE	VC BS MN	H847 H850 H856	SAN FRANCESCO AL CAMPO SAN FRATELLO SAN GAVINO MONREALE	TO ME VS	G383 1065	SAN NICOLÒ GERREI SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ.	CA BZ
H253 H254 H255	REVINE LAGO REVÒ REZZAGO REZZATO	TV TN CO	H445 H447 H448 H449	ROCCASICURA ROCCASPARVERA ROCCASPINALVETI ROCCASTRADA	IS CN CH	H652 H654 H655 H657	SABBIONETA SACCO SACCOLONGO SACII F	MN SA PD PN	H857 H858 H859 H860	SAN GEMINI SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN. SAN GENESIO ED UNITI SAN GENNARO VESUVIANO	TR BZ PV NA	1066 G407 B906	SAN PANCRAZIO SALENTINO SAN PAOLO SAN PAOLO ALBANESE	BR BS PZ
H256 H257 H258	REZZO REZZOAGLIO RHEMES-NOTRE-DAME	BS IM GE	H380 H451	ROCCASTRADA ROCCAVALDINA ROCCAVERANO ROCCAVIGNALE	GR ME AT SV	H658 H659	SACROFANO SADALI	RM CA OR	H862 H863	SAN GERMANO CHISONE SAN GERMANO DEI BERICI	TO VI	1073 1074 B310	SAN PAOLO BEL SITO SAN PAOLO CERVO SAN PAOLO D'ARGON	NA BI BG
H262 H263 H264 H265	RHEMES-NOTRE-DAME RHEMES-SAINT-GEORGES RHO RIACE	AO AO MI RC	H452 H453 H454 H456	ROCCAVIGNALE ROCCAVIVARA ROCCELLA IONICA	CN CB RC	H661 H662 H665 H666	SAGAMA SAGLIANO MICCA SAGRADO SAGRON MIS	BI GO TN	H861 H865 H867 H870	SAN GERMANO VERCELLESE SAN GERVASIO BRESCIANO SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	VC BS CB	1072 1071 1076 1079	SAN PAOLO DI CIVITATE SAN PAOLO DI JESI SAN PAOLO SOLBRITO SAN PELLEGRINO TERME	FG AN AT
H266 H267 H268	RIALTO RIANO RIARDO	SV RM CE	H455 H458 H462	ROCCELLA VALDEMONE ROCCHETTA A VOLTURNO ROCCHETTA BELBO	ME IS CN	H669 H670 H671	SAINT-CHRISTOPHE SAINT-DENIS SAINT-MARCEL	AO AO AO	H868 B952 H873	SAN GIACOMO FILIPPO SAN GIACOMO VERCELLESE SAN GILLIO	MN SO VC TO SI	1082 1084 1085	SAN PEER DISONZO SAN PIER NICETO SAN PIERO A SIEVE	BG GO ME FI
H269 H270 H271	RIBERA RIBORDONE RICADI	AG TO VV	H461 H459 H465	ROCCHETTA DI VARA ROCCHETTA E CROCE ROCCHETTA LIGURE	SP CE AL	H672 H673 H674	SAINT-NICOLAS SAINT-OYEN SAINT-PIERRE	AO AO	H875 H876 H892	SAN GIMIGNANO SAN GINESIO SAN GIORGIO A CREMANO	MC	1086	SAN PIERO PATTI SAN PIETRO A MAIDA SAN PIETRO AL NATISONE	ME CZ
H272 H273 H274	RICALDONE RICCIA RICCIONE	AL CB	H460 H466 H467	ROCCHETTA NERVINA ROCCHETTA PALAFEA ROCCHETTA SANT'ANTONIO	IM AT FG	H675 H676 H682	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES SAINT-VINCENT SALA BAGANZA	AO AO AO PR	H880 H881 H890	SAN GIORGIO A LIRI SAN GIORGIO ALBANESE SAN GIORGIO CANAVESE	NA FR CS TO	1092 1089 1095 1096	SAN PIETRO AL TANAGRO SAN PIETRO APOSTOLO SAN PIETRO AVELLANA	UD SA CZ IS CT BL
H275 H276 H277	RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA RICENGO RICIGLIANO	RN SP CR SA TV	H468 H470 H472	ROCCHETTA TANARO RODANO RODDI	AT MI CN CN	H681 H678 H679	SALA BIELLESE SALA BOLOGNESE SALA COMACINA	BI BO CO	H894 H891 H893	SAN GIORGIO DEL SANNIO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SAN GIORGIO DI LOMELLINA	TO BN PN PD PV	1098 1088 1102	SAN PIETRO CLARENZA SAN PIETRO DI CADORE SAN PIETRO DI CARIDÀ	CT BL RC TV
H280 H281 H282	RIESE PIO X RIESI RIETI	TV CL RI BZ	H473 H474 H475	RODDÍNO RODELLO RODENGO - RODENECK.	CN CN BZ BS	H683 H677 H687	SALA CONSILINA SALA MONFERRATO SALANDRA	SA AL MT	H885 H883 H895	SAN GIORGIO DI MANTOVA SAN GIORGIO DI NOGARO	PV MN UD PU	1103 1105 1108 1109	SAN PIETRO DI FELETTO SAN PIETRO DI MORUBIO SAN PIETRO IN AMANTEA	TV VR CS VR
H284 H285 H288 H287	RIFIANO - RIFFIAN. RIFREDDO RIGNANO FLAMINIO	BZ CN RM FG	H477 H478 H480	RODENGO-SAIANO RODERO RODI GARGANICO	BS CO FG ME	H688 H689 H690	SALAPARUTA SALARA SALASCO	TP RO VC TO	H886 H896 H897	SAN GIORGIO DI PESARO SAN GIORGIO DI PIANO SAN GIORGIO IN BOSCO SAN GIORGIO IONICO	PU BO PD TA	1109 1110 G788 1107	SAN PIETRO IN CARIANO SAN PIETRO IN CASALE SAN PIETRO IN CERRO	BO
H286 H289	RIGNANO GARGANICO RIGNANO SULL'ARNO RIGOLATO	FG FI UD VC	H479 H481 H484	RODI MILICI RODIGO ROÈ VOLCIANO	ME MN BS SA	H691 H684 F810	SALASSA SALBERTRAND SALCEDO	TO TO VI CB	H882 H898 H888	SAN GIORGIO LA MOLARA SAN GIORGIO LUCANO	TA BN MT AL	1107 1114 1115 1113	SAN PIETRO IN GU SAN PIETRO IN GUARANO SAN PIETRO IN LAMA	PC PD CS LE CE NO
H291 H292 H293 H294	RIMA SAN GIUSEPPE RIMASCO RIMELLA	VC VC	H485 H486 H488 H489	ROFRANO ROGENO ROGGIANO GRAVINA	I C	H693 H694 H695	SALCITO SALE SALE DELLE LANGHE	ΔΙ	H878 H889 H887	SAN GIORGIO MONFERRATO SAN GIORGIO MORGETO SAN GIORGIO PIACENTINO	RC PC	1113 1116 1117 1090	SAN PIETRO INFINE SAN PIETRO MOSEZZO SAN PIETRO MUSSOLINO SAN PIETRO VAL LEMINA	NO VI
H299 H305	RIMINI RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH. RIO MARINA BIO MELLIE I PA	RN BZ LI LI	H490 H491	ROGHUDI ROGLIANO ROGNANO	CS RC CS PV	H699 H704 H700	SALE MARASINO SALE SAN GIOVANNI SALEMI	CN BS CN TP	H899 H884 H900	SAN GIORGIO SCARAMPI SAN GIORGIO SU LEGNANO SAN GIORIO DI SUSA	AT MI TO	1119 1120	SAN PIETRO VERNOTICO SAN PIETRO VIMINARIO	VI TO BR PD
H297 H298 H300 H301	RIO NELL'ELBA RIO SALICETO RIOFREDDO RIOLA SARDO	RE RM OR	H492 H493 H494 H495	ROGNO ROGOLO ROIATE ROIO DEL SANGRO	BG SO RM CH	H686 H702 H701 H703	SALENTO SALERANO CANAVESE SALERANO SUL LAMBRO SAI FRNO	SA TO LO SA	H907 H906 H910 H911	SAN GIOVANNI A PIRO SAN GIOVANNI AL NATISONE SAN GIOVANNI BIANCO SAN GIOVANNI D'ASSO	SA UD BG SI MN RC	1121 1123 1125 1124	SAN PIO DELLE CAMERE SAN POLO D'ENZA SAN POLO DEI CAVALIERI SAN POLO DI PIAVE	AQ RE RM TV
H302 H303 H304	RIOLO TERME RIOLUNATO RIOMAGGIORE	RA MO SP	H497 H498 H500	ROISAN ROLETTO ROLO	AO TO RE	H705 H706 H707	SALETTO SALGAREDA SALI VERCELLESE	PD TV VC	H912 H903 H914	SAN GIOVANNI DEL DOSSO SAN GIOVANNI DI GERACE SAN GIOVANNI GEMINI	MN RC AG	1122 1126 1128	SAN POLO MATESE SAN PONSO SAN POSSIDONIO	CB TO
H307 H308 H320	RIONERO IN VULTURE RIONERO SANNITICO RIPA TEATINA	PZ IS	H501 H503 H502	ROMA ROMAGNANO AL MONTE ROMAGNANO SESIA	RM SA NO	H708 H710 H713	SALICE SALENTINO SALICETO SALISANO	LE CN RI	H916 H918 H919	SAN GIOVANNI ILARIONE SAN GIOVANNI IN CROCE SAN GIOVANNI IN FIORE	VR CR	1130 1129	SAN POSTIDO SANNITICO SAN POTITO ULTRA SAN PRISCO	CB TO MO CE AV CE RC MO
H311 H312 H313	RIPABOTTONI RIPACANDIDA RIPALIMOSANI	CH CB PZ CB	H505 H506 H507	ROMAGNESE ROMALLO ROMANA	PV TN	H714 H715 H716	SALIZZOLE SALIZ SALMOUR	VR PE CN	H920 H921 G467	SAN GIOVANNI IN GALDO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CS CB RN BO	1131 1132 1133 1135	SAN PROCOPIO SAN PROSPERO SAN QUIRICO D'ORCIA	RC MO SI
H314 H315 H316	RIPALTA ARPINA RIPALTA CREMASCA RIPALTA GUERINA	CR CR	H508 H511 H512	ROMANENGO ROMANO CANAVESE ROMANO D'EZZELINO	SS CR TO VI	H717 H719 H720	SALO SALORNO - SALURN. SALSOMAGGIORE TERME	BS BZ PR	H917 H922 H923	SAN GIOVANNI INCARICO SAN GIOVANNI LA PUNTA SAN GIOVANNI LIPIONI	FR CT CH VR	1136 1137 1139	SAN QUIRINO SAN RAFFAELE CIMENA SAN ROBERTO	PN TO
H319 H321 H322	RIPARBELLA RIPATRANSONE RIPE	CR PI AP AN	H509 H514 H516	ROMANO DI LOMBARDIA ROMANS D'ISONZO ROMBIOLO	BG GO VV	H721 H723 H724	SALTARA SALTRIO SALUDECIO	PU VA RN	H924 H926 G287	SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN GIOVANNI ROTONDO SAN GIOVANNI SUERGIU	FG	1140 1142 1143	SAN ROCCO AL PORTO SAN ROMANO IN GARFAGNANA SAN RUFO	RC LO LU SA
H323 H324 H325	RIPE SAN GINESIO RIPI RIPOSTO	MC FR CT CN	H517 H518 H519	ROMENO ROMENTINO ROMETTA	TN NO ME	H725 H726 H727	SALUGGIA SALUSSOLA SALUZZO	VC BI	D690 H901 H928	SAN GIOVANNI TEATINO SAN GIOVANNI VALDARNO SAN GIULIANO DEL SANNIO SAN GIULIANO DI PUGLIA	CH CH AR CB	1147 1144 1145	SAN SALVATORE DI FITALIA SAN SALVATORE MONFERRATO SAN SALVATORE TELESINO	SA ME AL BN CH NA
H326 H330 H331	RITTANA RIVA DEL GARDA RIVA DI SOLTO	CN TN BG IM	H521 H522 H523	RONAGO RONCA RONCADE	CO VR TV	H729 H731 H732	SALVE SALVIROLA SALVITELLE	CN LE CR SA	H929 H930 A562 H933	SAN GIULIANO MILANESE SAN GIULIANO TERME	CB CB MI PI PA	1148 1151 1150 1152	SAN SALVO SAN SEBASTIANO AL VESUVIO SAN SEBASTIANO CURONE	CH NA AL TO
H328 H337 H329	RIVA LIGURE RIVA PRESSO CHIERI RIVA VALDOBBIA	IM TO VC TO	H525 H527 H528 H529	RONCADELLE RONCARO RONCEGNO TERME RONCELLO	BS PV TN	H734 H733 H735	SALZA DI PINEROLO SALZA IRPINA SALZANO	TO AV VE	H933 H931 H935 H936	SAN GIUSEPPE JATO SAN GIUSEPPE VESUVIANO SAN GIUSTINO SAN GIUSTO CANAVESE	PA NA PG TO	1152 1154 1153 1157	SAN SEBASTIANO DA PO SAN SECONDO DI PINEROLO SAN SECONDO PARMENSE	TO
H333 H334 H335	RIVALBA RIVALTA BORMIDA RIVALTA DI TORINO	AL TO	H531 H532	RONCHI DEI LEGIONARI RONCHI VALSUGANA	MB GO TN	H736 H738 H739	SAMARATE SAMASSI SAMATZAI	VA VS CA	H937 H941	SAN GODENZO SAN GREGORIO D'IPPONA	FI VV	1156 1158	SAN SEVERINO LUCANO SAN SEVERINO MARCHE SAN SEVERO	PR PZ MC FG CO
H327 H336 H338	RIVAMONTE AGORDINO RIVANAZZANO TERME RIVARA	BL PV TO	H533 H534 H540	RONCHIS RONCIGLIONE RONCO ALL'ADIGE	UD VT VR	H743 H744 H745	SAMBUCA DI SICILIA SAMBUCA PISTOIESE SAMBUCI	AG PT RM	H942 H940 H943	SAN GREGORIO DA SASSOLA SAN GREGORIO DI CATANIA SAN GREGORIO MAGNO	RM CT SA	1162 1163 1164	SAN SIRO SAN SOSSIO BARONIA SAN SOSTENE	Δ\/
H340 H341 H342	RIVAROLO CANAVESE RIVAROLO DEL RE ED UNITI RIVAROLO MANTOVANO	TO CR MN	H538 H537 H539	RONCO ALL'ADIGE RONCO BIELLESE RONCO BRIANTINO RONCO CANAVESE RONCO SCRIVIA	VR BI MB TO GE	H746 H749 H013	SAMBUCO SAMMICHELE DI BARI SAMO SAMOLACO	RM CN BA RC SO	H939 H938 H945 H949	SAN GREGORIO MAGNU SAN GREGORIO MATESE SAN GREGORIO NELLE ALPI SAN LAZZARO DI SAVENA	SA CE BL BO RN	1164 1165 1166 1261 1328	SAN SOSTI SAN SPERATE SAN TAMMARO SAN TEODORO	CZ CS CA CE ME
H343 H344 H346 H347	RIVARONE RIVAROSSA RIVE RIVE D'ARCANO	AL TO VC UD	H536 H535 H541 H542	RONCO SCRIVIA RONCOBELLO RONCOFERRARO RONCOFREDDO	BG MN FC	H752 H753 H754 H755	SAMONE SAMONE SAMONE SAMPEYRE	TO TN CN	H951 H952	SAN LEO SAN LEONARDO SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONHARD IN PAS. SAN LEUCIO DEL SANNIO SAN LORENZELLO SAN LORENZELLO SAN LORENZO SAN LORENZO SAN LORENZO	UD BZ	1328 1329 1347 1376	SAN TEODORO SAN TEODORO SAN TOMASO AGORDINO SAN VALENTINO IN ABRUZZO	OT BL
H348 H350 H352	RIVELLO RIVERGARO RIVIGNANO	PZ PC UD	H544 H545 H546	RONCOLA RONCONE RONDANINA	BG TN GE	H756 H763 H764	SAMUGHEO SAN BARTOLOMEO AL MARE SAN BARTOLOMEO IN GALDO	OR IM BN	H953 H955 H959	SAN LEUCIO DEL SANNIO SAN LORENZELLO SAN LORENZO	BN BN RC	1377 1381	CITERIORE SAN VALENTINO TORIO SAN VENANZO	PE SA TR TV
H353 H354 H355	RIVISONDOLI RIVODUTRI RIVOLI	AQ RI TO	H547 H549	RONDISSONE RONSECCO RONZO-CHIENIS	TO VC TN	H760 H765 H766	SAN BASILE	A CO CS CA CR	H957 H961 H962	SAN LORENZO AL MARE	IM CS CS	1382 1384 1390	SAN VENDEMIANO SAN VERO MILIS SAN VINCENZO	UR
H356 H357 H359	RIVOLI VERONESE RIVOLTA D'ADDA RIZZICONI	VR CR RC FE	H552 H553 H554	RONZONE ROPPOLO RORÀ	TN BI TO	H767 H768 H770	SAN BASIANO SAN BELLINO SAN BENEDETTO BELBO	CR RO CN	H956 H966	SAN LORENZO DEL VALLO SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN. SAN LORENZO IN BANALE	BZ TN	1388 1389 1391	SAN VINCENZO LA COSTA SAN VINCENZO VALLE ROVETO SAN VITALIANO	LI CS AQ NA
H360 H361 H362	RO ROANA ROASCHIA	VI CN	H556 H558 H559	ROSA ROSARNO ROSASCO	VI RC PV	H772 H769 H773	CAN DENEDETTO DELMADOL	AQ AP AQ	H958 H964 H967	SAN LORENZO IN CAMPO SAN LORENZO ISONTINO SAN LORENZO MAGGIORE	PU GO BN VT RC	1402 1403	CANIMITO	CA PN
H363 H365 H366	ROASCIO ROASIO ROATTO	CN VC AT	H560 H561 H562	ROSATE ROSAZZA ROSCIANO	MI BI PE	H771 H774 G566	SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO IN PERILLIS SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO ULLANO SAN BENEDETTO ULLANO	MN CS BO	H969 H970 H971	SAN LORENZO NUOVO SAN LUCA SAN LUCIDO	VT RC CS BN	1394 1396 1392	SAN VITO AL TAGLIAMENTO SAN VITO AL TORRE SAN VITO CHIETINO SAN VITO DEI NORMANNI SAN VITO DI CADORE	UD CH BR BL
H367 G223 H369	ROBASSOMERO ROBBIATE ROBBIO	TO LC PV	H564 H565 H566	ROSCIGNO ROSE ROSELLO	PE SA CS CH	H775 H777 H780 H781	SAN BENIGNO CANAVESE SAN BERNARDINO VERBANO SAN BIAGIO DELLA CIMA SAN BIAGIO DI CALLALTA	TO VB IM TV	H973 H976 H977 H975	SAN LUPO SAN MANGO D'AQUINO SAN MANGO PIEMONTE	C7	1405 1401 1407 1400	SAN VITO DI FAGAGNA	UD VI TP
H371 H372 H375	ROBECCHETTO CON INDUNO ROBECCO D'OGLIO ROBECCO PAVESE	MI CR PV MI	H572 F585 H568	ROSETO CAPO SPULICO ROSETO DEGLI ABRUZZI ROSETO VALFORTORE	CH CS TE FG	H778 H779	SAN BIAGIO PLATANI SAN BIAGIO SARACINISCO	AG FR CB	H978 H979	SAN MANGO PIEMONTE SAN MANGO PIEMONTE SAN MANGO SUL CALORE SAN MARCELLINO SAN MARCELLO SAN MARCELLO PISTOIESE	SA AV CE AN PT	1400 1393 1408 1409	SAN VITO DI LEGOZZANO SAN VITO LO CAPO SAN VITO ROMANO SAN VITO SULLO IONIO SAN VITTORE DEL LAZIO SAN VITTORE OLONA	TP RM CZ FR MI
H373 H376 H377 H378	ROBECCO SUL NAVIGLIO ROBELLA ROBILANTE ROBURENT	AT	H570 H569 H573	ROSIGNANO MARITTIMO ROSIGNANO MONFERRATO ROSOLINA	AL RO	H782 H783 H784 H785	SAN BIASE SAN BONIFACIO SAN BUNNO	VR CH VV	H980 H981 H982 H984	SAN MARCELLO PISTOTESE SAN MARCO ARGENTANO SAN MARCO D'ALUNZIO	CS ME BN	1409 1414 1412 1415	SAN VITTORE OLONA SAN ZENO DI MONTAGNA SAN ZENO NAVIGLIO SAN ZENONE AL LAMBRO SAN ZENONE AL PO	VR BS MI
H386 H387 H391	ROCCA CANAVESE ROCCA CANTERANO ROCCA CIGLIÈ	CN CN TO RM CN	H574 H575 H577 H578	ROSOLINI ROSORA ROSSA ROSSANA	RO SR AN VC CN	H786 H787 H789	SAN CALOGERO SAN CANDIDO - INNICHEN. SAN CANZIAN D'ISONZO SAN CARLO CANAVESE	BZ GO TO	F043 H985 H986	SAM MARCO ARGENTANO SAM MARCO DALUNZIO SAM MARCO DEI CAVOITI SAM MARCO DEI CAVOITI SAM MARCO DEI CAVOITI SAM MARCO LO CAMBELETA SAM MARCO LO LA CATOLA SAM MARTINO AL ELEM SAM MARTINO AL ELEM SAM MARTINO DALE SAM MARTINO DEI LAGO SAM MARTINO DEI LAGO	CE FG FG	1416 1417 14757	SAN ZENONE AL LAMBRO SAN ZENONE AL PO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI SANARICA	PV TV LE
H392 H398 H395	ROCCA D'ARAZZO ROCCA D'EVANDRO ROCCA DE' BALDI	AT CE CN	H579 H580 H581	ROSSANO ROSSANO VENETO ROSSIGLIONE	CS VI GE TO	H790 H791 M264	SAN CARCIO CAIVAVESE SAN CASCIANO DEI BAGNI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA SAN CASSIANO	SI FI LE	H999 H987 1003	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO SAN MARTINO BLION AL REPCO	PN AT VR	H821 H829 H851	SANDRIGA SANDRIGO SANDRE	BI VI
H396 H399 H400	ROCCA DE BAEDI ROCCA DE GIORGI ROCCA DI BOTTE ROCCA DI CAMBIO	PV AQ AQ	H583 H584 H585	ROSTA ROTA D'IMAGNA ROTA GRECA	TO BG CS AP	H792 M295 H793	SAN CASSANO SAN CATALDO SAN CESAREO SAN CESARIO DI LECCE	CL RM LE	H997 H994 1005	SAN MARTINO DOON ALBERGO SAN MARTINO CANAVESE SAN MARTINO DAGLI	TO PZ MN	H852 H855 H872	SANFRE SANFRONT SANGANO SANGIANO	CN TO
H401 H402 H403	DUCCY DI CVA	RM AQ KR	H588 H589 H590	ROTELLA ROTELLO ROTONDA	AP CB PZ MT	H794 H795 H796	SAN CESARIO SUL PANARO SAN CHIRICO NUOVO	MO P7	1007 H992	SAN MADTINO DI EINITA	CR CS PD	H877 H944 H974	SANGINETO SANGUINETTO SANLURI	CN CN TO VA CS VR VS PV BA
H404 H414 H416	ROCCA DI MEZZO ROCCA DI NETO ROCCA DI PAPA ROCCA GRIMALDA ROCCA IMPERIALE	RM AL CS LT	H591 H592 H593	ROTONDELLA ROTONDI ROTTOFRENO	MT AV PC	H797 H798 H800	SAN CIPIRELLO SAN CIPRIANO D'AVERSA SAN CIPRIANO PICENTINO	PZ PA CE SA	H996 H988	SAN MARTINO DI LUPARI SAN MARTINO DI VENEZZE SAN MARTINO IN BADIA - ST MARTIN IN THURN.	RO BZ	1048 1053 1054	SANNAZZARO DE' BURGONDI SANNICANDRO DI BARI SANNICANDRO GARGANICO	PV BA FG
H421 H429 H379	ROCCA MASSIMA ROCCA PIA	AQ BI	H594 H555 H596	ROTZO ROURE ROVAGNATE	VI TO	H799 H801 H803	SAN CIPRIANO PO SAN CLEMENTE SAN COLOMBANO ALLAMBRO	PV RN MI	H989 H990	SAN MARTINU IN PASSIRIA - CT MADTINI INI DASSEI	BZ	1059 1138 1155	SANNICOLA SANREMO SANSEPOLCRO	LE
H432 H437 H438	ROCCA PRIORA ROCCA SAN CASCIANO ROCCA SAN FELICE	RM FC AV	H364 H598 H599	ROVASENDA ROVATO ROVEGNO	LC VC BS GE	H804 H802 H805	SAN COLOMBANO BELMONTE SAN COLOMBANO CERTENOLI SAN CONO	TO GE CT	1011 1012 1002	SAN MARTINO IN PENSILIS SAN MARTINO IN RIO SAN MARTINO IN STRADA SAN MARTINO SANNITA	CB RE LO BN	1189 1191 1197	SANT'AGAPITO SANT'AGATA BOLOGNESE SANT'AGATA DE' GOTI	AR IS BO BN
H439 H440 H441	ROCCA SAN GIOVANNI	CH TE RM	H601 H602 H604	ROVELLASCA ROVELLO PORRO POVERBELLA	CO CO MN	H806 H808 H807	SAN COSMO ALBANESE	CS PZ VV	1014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV CH AV	1198 1192 1199	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC CS ME FG RN
H446 H450 H382	ROCCA SANTO STEFANO ROCCA SINIBALDA ROCCA SUSELLA ROCCABASCERANA	RI PV AV	H606 H607 H608	ROVERCHIARA ROVERË DELLA LUNA ROVERË VERONESE	VR TN VR	H809 H810 H814	SAN COSTANTINO CALABRO SAN COSTANZO SAN CRISTOFORO SAN DAMIANO AL COLLE	PU AL PV	1016 1018 1017 1019	SAN MARTINO VALLE CAUDINA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE SAN MARZANO OLIVETO SAN MARZANO SUL SARNO	TA AT SA CB TO	1193 1201 1190	SANT AGATA DI MILITELLO SANT AGATA DI PUGLIA SANT AGATA FELTRIA SANT AGATA FOSSILI SANT AGATA LI BATTIATI	AL
H383 H384 H385	RUCCABERNARDA DOCCABIANCA	KR PR	H610 H609 H612	ROVEREDO DI GUÀ ROVEREDO IN PIANO ROVERETO	VR PN TN	H811 H812 H816 H815	SAN DAMIANO D'ASTI SAN DAMIANO MACRA SAN DANIELE DEL FRIULI SAN DANIELE PO	AT CN	1023	SAN MASSIMU	CB TO NO	1202 1196	SANT'AGATA LI BATTIATI SANT'AGATA SUL SANTERNO SANT'AGNELLO	AL CT RA NA
H389 H393 H394	ROCCABRUNA ROCCACASALE ROCCADARCE ROCCADASPIDE	CN AQ FR SA	H614 H615 H618	ROVESCALA ROVETTA ROVIANO	PV BG RM	H818 H819	SAN DEMETRIO CORONE SAN DEMETRIO NE' VESTINI	UD CR CS AQ TO	1025 1028 1031 H712 1029	SAN MAURZIO O'NOPAGLIO SAN MAURO CASTELVERDE SAN MAURO CILENTO SAN MAURO DI SALINE SAN MAURO PORTE	NO PA SA VR MT	1208 1209 1210 1213 1214	SANTAGAIA LI BATTIATI SANTAGATA SUL SANTERNO SANTAGNELLO SANTAGOSTINO SANTALBANO STURA SANTALESSIO CON VIALONE SANTALESSIO IN ASPROMONTE SANTALESSIO SICULO SANTALESSIO SICULO	NA FE CN PV RC ME
H405 H390 H408	ROCCAFIORITA ROCCAFLUVIONE ROCCAFORTE DEL GRECO	ME AP RC	H620 H621 H622 H623	ROVIGO ROVITO ROVOLON	RO CS PD	H820 H823 H822 H826	SAN DONA DI PIAVE	VE BR LE	1033	SAN MAURO FORTE SAN MAURO LA BRUCA SAN MAURO MARCHESATO SAN MAURO PASCOLI	SA	1215	SANT'ALESSIO SICULO SANT'ALFIO SANT'AMPROCIO DI TODINO	RC ME CT TO
H406 H407 H409 H410	ROCCAFORTE LIGURE ROCCAFORTE MONDOVI ROCCAFORZATA ROCCAFRANCA	AL CN TA BS	H625 H627	Rozzano Rubano Rubiana Rubiera	MI PD TO	H826 H825 H827 H824	SAN DONATO DI LECCE SAN DONATO DI NINEA SAN DONATO MILANESE SAN DONATO VAL DI COMINO	CS MI FR	1026 1027 1030 1040 1042	SAN MAURO PASCOLI SAN MAURO TORINESE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SAN MICHELE ALL'ADIGE	KR FC TO VE TN	1216 1258 1259 1256	SANTALFIO SANTAMBROGIO DI TORINO SANTAMBROGIO DI VALPOLICELLA SANTAMBROGIO SUL GARIGLIANO	VR FR
H410 H411	ROCCAGIOVINE	RM	H628 H629	RUBIERA RUDA	RE UD	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1042	SAN MICHELE ALL'ADIGE SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	1262	SANT'ANASTASIA	NA NA

COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
1263 1266 1265	SANT'ANATOLIA DI NARCO PG SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO FR	1439 1441 1442	SARNONICO SARONNO SARRE	TN VA AO	1637 1642 1643	SEROLE SERRA D'AIELLO SERRA DE' CONTI	AT CS AN	1838 1839 1840	SORA SORAGA SORAGNA	FR TN PR	L033 G736 L034	TAIO TAIPANA TALAMELLO	TN UD RN
1264 1271 1277	SANT'ANDREA DI CONZA AV SANT'ANDREA FRIUS CA SANT'ANGELO A CUPOLO BN	1443 1444 1445	SARROCH SARSINA SARTEANO	CA FC SI	1650 1640 1639	SERRA PEDACE SERRA RICCÒ SERRA SAN BRUNO	CS GE VV	1841 1844 1843	SORANO SORBO SAN BASILE SORBO SERPICO	GR CZ AV	L035 L036 L037	TALAMONA TALANA TALEGGIO	SO OG BG AR
1278 1280 1279	SANT'ANGELO A FASANELLA SA SANT'ANGELO A SCALA AV SANT'ANGELO ALL'ESCA AV	1447 1448 1449	SARTIRANA LOMELLINA SARULE SARZANA	PV NU SP	1653 1654 1641	SERRA SAN QUIRICO SERRA SANT'ABBONDIO SERRACAPRIOLA	AN PU FG	1845 1847 1848	SORBOLO SORDEVOLO SORDIO	PR BI LO	L038 L039 L040	TALLA TALMASSONS TAMBRE	UD BI
1273 1281 1282	SANT'ANGELO D'ALIFE CE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV SANT'ANGELO DEL PESCO IS	1451 1452 1453 1454	SASSANO SASSARI SASSELLO	SA SS SV LI	1644 1646 1645	SERRADIFALCO SERRALUNGA D'ALBA SERRALUNGA DI CREA	CL CN AL VS MO SA	1849 1850 1851	SORESINA SORGA SORGONO	CR VR NU	L042 L046 L047	TAORMINA TARANO TARANTA PELIGNA	ME RI CH
1283 1275 1285	SANT'ANGELO DI BROLO ME SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD SANT'ANGELO IN LIZZOLA PU	1455 1457	SASSETTA SASSINORO SASSO DI CASTALDA	BN PZ	1647 F357	SERRAMANNA SERRAMAZZONI SERRAMEZZANA	VS MO SA	1850 1851 1852 1853 1854	SORI SORIANELLO SORIANO CALABRO	GE VV VV	L048 L049 L050	TARANTASCA TARANTO TARCENTO	TA UD
1286 1287 1288	SANT'ANGELO IN PONTANO MC SANT'ANGELO IN VADO PU SANT'ANGELO LE FRATTE PZ SANT'ANGELO LIMOSANO CB	G972 1459 1460	SASSO MARCONI SASSOCORVARO SASSOFELTRIO	BO PU PU	1649 1651 1652 1655	SERRAMONACESCA SERRAPETRONA SERRARA FONTANA	PE MC NA CZ	1855 1856 1857 1858 1860	SORIANO NEL CIMINO SORICO SORISO	VT CO NO	D024 L055 L056	TARQUINIA TARSIA TARTANO	VT CS SO UD TV
1289 1274 1276	SANT'ANGELO LODIGIANO LO SANT'ANGELO LOMELLINA PV	1461 1462 1463	SASSOFERRATO SASSUOLO SATRIANO	AN MO CZ PZ	1656 1662	SERRASTRETTA SERRATA SERRAVALLE A PO	CZ RC MN MC		SORISOLE SORMANO SORRADILE	BG CO OR	L057 L058 L059	TARVISIO TARZO TASSAROLO	Al
1290 1284 M209	SANT'ANGELO MUXARO AG SANT'ANGELO ROMANO RM SANT'ANNA ARRESI CI SANT'ANNA D'ALFAEDO VR	G614 1464 1466 1465	SATRIANO DI LUCANIA SAURIS SAUZE D'OULX	UD TO TO	1661 1659 1660	SERRAVALLE DI CHIENTI SERRAVALLE LANGHE SERRAVALLE PISTOIESE	CN PT AL VC	1862 1863 1864 1865	SORRENTO SORSO SORTINO	NA SS SR CR	L060 L061 L062	TASSULLO TAURANO TAURASI	TN AV AV
1292 1293 1294 1296	SANT'ANTIMO NA SANT'ANTIOCO CI SANT'ANTONINO DI SUSA TO	1465 1467 1468 1469	Sauze di Cesana Sava Savelli Saviano	TA KR NA	1657 1663 1666 1667	SERRAVALLE SCRIVIA SERRAVALLE SESIA SERRE SERRENTI	VC SA	1865 1866 1867 1868	SOSPIRO SOSPIROLO SOSSANO SOSTEGNO	BL VI BI	L063 L064 L065 L066	TAURIANOVA TAURISANO TAVAGNACCO TAVAGNASCO	RC LE UD
1300 M276 1302	SANT'ANTONIO DI SUSA SANT'ANTONIO ABATE NA SANT'ANTONIO DI GALLURA OT SANT'APOLLINARE FR	1470 1471 1473	SAVIGIANO SAVIGNANO IRPINO SAVIGNANO SUL PANARO	CN AV MO	1668 1669 1670	SERRI SERRONE SERRUNGARINA	SA VS CA FR PU	1869 1871 1872	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SOVER SOVERATO	BG TN CZ	L067 F260 L069	TAVAGNASCO TAVARNELLE VAL DI PESA TAVAZZANO CON VILLAVESCO TAVENNA	TO FI LO CB
1305 F557 1306	SANT'ARCANGELO PZ SANT'ARCANGELO TRIMONTE BN SANT'ARPINO CE	1472 1474 1475	SAVIGNANO SUL RUBICONE SAVIGNO SAVIGNONE	FC BO GE	1671 C070 1676	SERSALE SERVIGLIANO SESSA AURUNCA	CZ FM CE	1873 1874 1875	SOVERE SOVERIA MANNELLI SOVERIA SIMERI	BG CZ CZ	L070 L071 L073	TAVERNA TAVERNERIO TAVERNOLA BERGAMASCA	CZ CO BG
1307 1318 1317	SANT'ARSENIO SA SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA TE	1476 1477 1478	SAVIORE DELL'ADAMELLO SAVOCA SAVOGNA	BS ME UD	1677 1678 1679	SESSA CILENTO SESSAME SESSANO DEL MOLISE	SA AT IS SP AR BZ	1876 1877 1878	SOVERZENE SOVICILLE SOVICO	BL SI MB	C698 L074 L075	TAVERNOLE SUL MELLA TAVIANO TAVIGLIANO	BS LE BI PU
1319 B466 1320	SANT'ELENA PD SANT'ELENA SANNITA IS SANT'ELIA A PIANISI CB	1479 H730 1480	SAVOGNA D'ISONZO SAVOIA DI LUCANIA SAVONA	GO PZ SV	E070 1681 1687	SESTA GODANO SESTINO SESTO - SEXTEN.	SP AR BZ	1879 1673 1880	SOVIZZO SOVRAMONTE SOZZAGO	VI BL NO	L078 L081 L082	TAVOLETO TAVULLIA TEANA	PU PU PZ
1321 1324 1332	SANT'ELIA FIUMERAPIDO FR SANT'ELPIDIO A MARE FM SANT'EUFEMIA A MAIELLA PE	1482 1483 1484	SCAFA SCAFATI SCAGNELLO	PE SA CN	1686 1688 1682	SESTO AL REGHENA SESTO CALENDE SESTO CAMPANO	PN VA IS CR FI	1881 1884 1885 1886	SPADAFORA SPADOLA SPARANISE	ME VV CE	L083 D292 L084	TEANO TEGGIANO TEGLIO	PU PZ CE SA SO VE
1333 1335 1336	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC SANT'EUSANIO DEL SANGRO CH SANT'EUSANIO FORCONESE AQ	1486 1485 1487	SCALA SCALA COELI SCALDASOLE	CS PV	1683 1684 1690	SESTO ED UNITI SESTO FIORENTINO SESTO SAN GIOVANNI	MI	1887	SPARONE SPECCHIA SPELLO	TO LE PG	L085 L086 L087	TEGLIO VENETO TELESE TERME TELGATE	BN BG
1342 1341 1344	SANT'ILARIO D'ENZA RE SANT'ILARIO DELLO IONIO RC SANT'IPPOLITO PU	1489 1490 1492	SCALEA SCALENGHE SCALETTA ZANCLEA	CS TO ME	1689 1693 1692	SESTOLA SESTRI LEVANTE SESTRIERE	MO GE TO	1889 1891 1892	SPERA SPERLINGA SPERLONGA	TN EN LT	L088 L089 L090	TELTI TELVE TELVE DI SOPRA	OT TN TN OT BS
1346 1348 1349	SANT'OLCESE GE SANT'OMERO TE SANT'OMOBONO TERME BG SANT'ONOFRIO W	1493 1494 1496 B962	SCAMPITELLA SCANDALE SCANDIANO SCANDICCI	AV KR RE FI	1695 1696 1697	SESTU SETTALA SETTEFRATI SETTIME	CA MI FR	1893 1894 1895 1896	SPERONE SPESSA SPEZZANO ALBANESE	AV PV CS	L093 L094 L096	TEMPIO PAUSANIA TEMU TENNA	TN
1350 1352 1354 1375	SANT'ORESTE RM SANT'ORSOLA TERME TN SANT'URBANO PD	1497 1498 1499	SCANDICCI SCANDOLARA RAVARA SCANDOLARA RIPA D'OGLIO SCANDRIGI IA	CR CR RI	1698 1700 1701	SETTIMO MILANESE SETTIMO ROTTARO SETTIMO SAN PIETRO	AT MI TO	1898 1899	SPEZZANO DELLA SILA SPEZZANO PICCOLO SPIAZZO SPIAZZO	CS CS TN	L097 L100 L101	TENNO TEOLO TEOR	TN PD UD
1168 1171 1170	SANTA CATERINA ALBANESE CS SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ SANTA CATERINA VILLARMOSA CL	1501 1503 1504	SCANDIOGEN SCANNO SCANO DI MONTIFERRO SCANSANO	AQ OR GR	1699 1703 1702 1704	SETTIMO TORINESE SETTIMO VITTONE SETTINGIANO	CA TO TO C7	1901 1902 1903 1904	SPIGNO MONFERRATO SPIGNO SATURNIA SPILAMBERTO SPILIMBERGO	AL LT MO	L102 L103 L104	TEORA TERAMO TERDOBBIATE TERELLE	AV TE NO
1169 1172 1176	SANTA CATERINA VILLARMOSA CL SANTA CESAREA TERME LE SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE RC	M256 I506 I507	SCANZANO JONICO SCANZOROSCIATE SCAPOLI	MT BG IS	1705 1706 1707	SETZU SEUI SEULO	TO CZ VS OG CA MB	1905 1906 1907 1908	SPILINGA SPINADESCO SPINAZZOLA	PN VV CR RT	L105 L106 E548 M282	TERENTO - TERENTEN. TERENZO TERGU	FR BZ PR SS TN
1175 1174 1173	SANTA CRISTINA E BISSONE PV SANTA CRISTINA GELA PA SANTA CRISTINA VAI GARDENA -	1510 1511 1512	SCARLINO SCARMAGNO SCARNAFIGI	GR TO CN	1709 1711 1712	SEVESO SEZZADIO SEZZE	AL I T	1908 1909 1910	SPINEA SPINEDA SPINETE	BT VE CR CB	L107 L108 L109	TERLAGO TERLANO - TERLAN. TERLIZZI	BZ BA
1178 1179	ST CHRISTINA IN G. BZ SANTA CROCE CAMERINA RG SANTA CROCE DEL SANNIO BN	1514 1519 1520	SCARPERIA SCENA - SCHENNA. SCERNI	FI BZ CH	1714 1715 1716	SFRUZ SGONICO SGURGOLA	TN TS FR	1911 1912 1914	SPINETO SCRIVIA SPINETOLI SPINO D'ADDA	AL AP CR	M210 L111	TERME VIGLIATORE TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER.	ME BZ
1181 1177 1183	SANTA CROCE DI MAGLIANO CB SANTA CROCE SULL'ARNO PI SANTA DOMENICA TALAO CS	1522 1523 1526	SCHEGGIA E PASCELUPO SCHEGGINO SCHIAVI DI ABRUZZO	PG PG CH	1717 1718 1720	SIAMAGGIORE SIAMANNA SIANO	OR OR SA	1916 1917	SPINONE AL LAGO SPINOSO SPIRANO	BG PZ BG	L112 L113 L115	TERMINI IMERESE TERMOLI TERNATE	PA CB VA
1184 1185 1187	SANTA ELISABETTA AG SANTA FIORA GR	1527 1529 1530	SCHIAVON SCHIGNANO SCHILPARIO	VI CO BG	1721 M253 1723	SIAPICCIA SICIGNANO DEGLI ALBURNI SICULIANA	OR SA AG	1921 1922 1923 1924	SPOLETO SPOLTORE SPONGANO	PG PE LE	L116 L117 L118	TERNENGO TERNI TERNO D'ISOLA	BI TR BG
1188 1203 1205	SANTA FLAVIA PA SANTA GIULETTA PV SANTA GIUSTA OR	1531 1532 1533	SCHIO SCHIVENOGLIA SCIACCA	VI MN AG	1724 1725 1726	SIDDI SIDERNO SIENA	RC SI	1925	SPORMAGGIORE SPORMINORE SPOTORNO	TN TN SV	L120 L121 L122	TERRACINA TERRAGNOLO TERRALBA	LT TN OR
1206 1207 1217	SANTA GIUSTINA BL SANTA GIUSTINA IN COLLE PD SANTA LUCE PI	1534 1535 1536	SCIARA SCICLI SCIDO	PA RG RC	1727 1728 1729	SIGILLO SIGNA SILANDRO - SCHLANDERS.	PG FI BZ	1927 1928 1929	SPRESIANO SPRIANA SOUILLACE	TV SO CZ	L124 L125 L126	TERRANOVA DA SIBARI TERRANOVA DEI PASSERINI TERRANOVA DI POLLINO	CS LO PZ
1220 1221 1219	SANTA LUCIA DEL MELA ME SANTA LUCIA DI PIAVE TV SANTA LUCIA DI SERINO AV SANTA MARCHERITA D'ADIGE PD	D290 1537 1538	SCIGLIANO SCILLA SCILLATO SCIOLZE	CS RC PA TO	1730 F116 1732 1734	Silanus Silea Siligo Siliqua	NU TV SS	1930 1932 1935 1936	SQUINZANO STAFFOLO STAGNO LOMBARDO STAITI	LE AN CR RC	L127 L123 L131	TERRANOVA SAPPO MINULIO TERRANUOVA BRACCIOLINI TERRASINI TERRASSA PADOVANA	RC AR PA
1226 1224 1230 1225	SANTA MARCHERITA DI BELICE AG SANTA MARCHERITA DI STAFFORA PV SANTA MARGHERITA LIGURE GE SANTA MARIA A MONTE PI	1539 1540 1541	SCISCIANO SCLAFANI BAGNI SCONTRONE	NA PA	1735 1737	SILIUS SILLANO SILLAVENGO	CA CA LU NO	1937 1938 1939	STALETTI STANGHELLA STARANZANO	CZ PD GO	L132 L134 L136 L137	TERRAVECCHIA TERRAZZO TERRES	PD CS VR TN
1232 1233 1234	SANTA MARIA A VICO CE SANTA MARIA CAPLIA VETERE CE	1543 1544 1545 1546	SCOPA SCOPELLO SCOPPITO	AQ VC VC AO	1736 1738 1739 1741	SILVANO D'ORBA SILVANO PIETRA SILVI	NO AL PV TF	M298 1941 1942	STATTE STAZZANO STAZZEMA	TA AL I U	L138 L139 L140	TERRICCIOLA TERRUGGIA TERTENIA	TN PI AL OG
M284 C717 I238	SANTA MARIA COGHINAS SS SANTA MARIA DEL CEDRO CS	1548 1549 1551 1553	SCORDIA SCORRANO SCORZE	AQ CT LE VE	1742 1743 1744	SIMALA SIMAXIS SIMBARIO	ÓR OR VV	1943 1945 1946	STAZZONA STEFANACONI STELLA	CO VV SV	L142 L143 L144	TERZIGNO TERZO TERZO DI AQUILEIA	OG NA AL UD
1237 1240 1242	SANTA MARIA DELLA VERSA PV SANTA MARIA DI LICODIA CT SANTA MARIA DI SALA VE	1554 1555	SCORZÉ SCURCOLA MARSICANA SCURELLE SCURZOLENGO	AQ TN AT	1745 1747 A468	SIMERI CRICHI SINAGRA SINALUNGA	CZ ME SI NU OR	G887 1947 1948	STELLA CILENTO STELLANELLO STELVIO - STILFS.	SA SV B7	L145 L146 L147	TERZOLAS TERZORIO TESERO	TN IM TN
1243 1244 M273	SANTA MARIA HOË LC SANTA MARIA IMBARO CH SANTA MARIA LA CARITA NA SANTA MARIA LA FOSSA CE	1556 1558 1559	SEBORGA SECINARO SECLI	IM AQ LE	1748 1749 1750 1751	SINDIA SINI SINIO	NU OR CN	1949 1950 1951	STENICO STERNATIA STEZZANO	TÑ LE BG	L149 L150 L152	TESIMO - TISENS. TESSENNANO TESTICO	BZ VT SV NU
1247 1248 1249	SANTA MARIA LA LONGA UD SANTA MARIA MAGGIORE VB	1561 1562 1563	SECUGNAGO SEDEGLIANO SEDICO	LO UD BL	1751 1752 1753	SINISCOLA SINNAI SINOPOLI	CN NU CA RC SR AV OR BS	1950 1951 1952 1953 1954 1955	STIA STIENTA STIGLIANO	AR RO MT	L153 L154 L155	TETI TEULADA TEVEROLA	CA CE
1251 1253 1254	SANTA MARIA NUOVA AN SANTA MARINA SA SANTA MARINA SALINA ME SANTA MARINELLA RM	1564 1565 1566	SEDILO SEDINI SEDRIANO	OR SS MI	1752 1753 1754 1756 1757	SIRACUSA SIRIGNANO SIRIS SIRMIONE	AV OR	1955 1956 1959 M290	STIGNANO STILO STIMIGLIANO	RC RC RI	L156 L157 L158	TEZZE SUL BRENTA THIENE THIESI	VI VI SS
1255 1291 1301 1308	SANTA NINFA TP SANTA PAOLINA AV SANTA SEVERINA KR	1567 1569 1570 1571	SEDRINA SEFRO SEGARIU SEGGIANO	BG MC VS GR	1633 1758 1759 1760	SIROLO SIRONE SIROR	AN LC	1960	STINTINO STIO STORNARA STORNARFI I A	SS SA FG	L160 L164 L165	TIANA TICENGO TICINETO TIGGIANO	VI SS NU CR AL LE GE AT BS OR
1310 1310 1309 1311	SANTA SOFIA FC SANTA SOFIA D'EPIRO CS SANTA TERESA DI RIVA ME	1573 1576 1577	SEGNI SEGONZANO SEGRATE	RM TN MI	1761 1763 1765	SIRTORI SISSA SIURGUS DONIGALA	AN LC TN LC PR CA PV	1963 1964 1965 1968	STORO STRA STRADELLA	FG TN VE PV	L166 L167 L168 L169	TIGLIETO TIGLIOLE TIGNALE	GE AT BS
1312 1314 1316	SANTA TERESA GALLURA OT SANTA VENERINA CT SANTA VITTORIA D'ALBA CN	1578 1580 1581 1582	SEGUSINO SELARGIUS SELCI	TV CA RI CA	E265 1767 1771	SIZIANO SIZZANO SLUDERNO - SCHLUDERNS.	NO	1969 1970 1973	STRAMBINELLO STRAMBINO STRANGOLAGALLI	TO TO FR	L172 L173 I 174	TINNURA TIONE DEGLI ABRUZZI TIONE DI TRENTO	OR AQ TN
1315 1182 1304	SANTA VITTORIA IN MATENANO FM SANTADI CI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN	1582 1585 1588 1589	SELEGAS SELLANO SELLERO	CA PG BS CZ	1772 1774 1775	SMARANO SMERILLO SOAVE	BZ TN FM VR	1974 1975 1976	STREGNA STREMBO STRESA	UD TN VB	L175 L176 L177	TIRANO TIRES - TIERS. TIRIOLO	SO BZ CZ
1326 1327 1330 1337	SANTE MARIE AQ SANTENA TO SANTERAMO IN COLLE BA	1589 1590 1593 1592	SELLIA SELLIA MARINA SELVA DEI MOLINI - MUEHLWALD.	CZ CZ BZ BL	1777 1778 1779	SOCCHIEVE SODDI SOGLIANO AL RUBICONE	UD OR FC LE	1977 1978 1979	STREVI STRIANO STRIGNO	AL NA TN	L178 L180 L181 L182	TIROLO - TIROL. TISSI TITO	BZ SS PZ
1339 1365	SANTHIÀ VC SANTI COSMA E DAMIANO LT SANTO STEFANO AL MARE IM SANTO STEFANO BELBO CN	1592 1594 1591	SELVA DI CADORE SELVA DI PROGNO SELVA DI VAL GARDENA -	VR	1780 1781 1782	SOGLIANO CAVOUR SOGLIO SOIANO DEL LAGO	LE AT BS VI	1980 1981 1982	STRONA STRONCONE STRONGOLI	BI TR KR	L183 L184	TIVOLI TIZZANO VAL PARMA TOANO	AQ TN SO BZ CZ BZ SS PZ RM PR RE BN
1367 1368 1357 C919	SANTO STEFANO BELBO CN SANTO STEFANO DIAVETO GE SANTO STEFANO DEL SOLE AV SANTO STEFANO DI CADORE BL	1595 1596 1597	WOLKENSTEIN IN GROEDEN. SELVAZZANO DENTRO SELVE MARCONE	BZ PD BI BG	1783 1785 1786	SOLAGNA SOLARINO SOLARO	SR MI	1984 1985 1986 1990	STROPPIANA STROPPO STROZZA	VC CN BG	L185 L186 L187	TOCCO CAUDIO TOCCO DA CASAURIA TOCENO	PE
1370 1363 1359	SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME SANTO STEFANO DI MAGRA SP	1598 1599	SELVINO SEMESTENE SEMIANA	SS PV RC	1786 1787 1790 1791	SOLAROLO SOLAROLO RAINERIO SOLARUSSA	RA CR OR CO	B014 1991 1992	STURNO SUARDI SUBBIANO SUBBIANO	AV PV AR RM	L187 L188 L189 L190 L191	TODI TOFFIA TOIRANO	VB PG RI SV MC RM BI
1359 1360 1371 1362	SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS SANTO STEFANO DI SESSANIO AQ SANTO STEFANO IN ASPROMONTE RC SANTO STEFANO LODIGIANO LO	1600 1601 1602 1603	SEMINARA SEMPRONIANO SENAGO SENALE-SAN FELICE -	GR MI	1792 1793 1794 1796	SOLBIATE SOLBIATE ARNO SOLBIATE OLONA SOLDANO	VA VA IM	1992 1993 1994 1995	SUBIACO SUCCIVO SUEGLIO SUELLI	CE	L191 L192 L193 L194	TOLENTINO TOLFA TOLLEGNO TOLLO	RM BI
1362 1356 1372 1361	SANTO STEFANO LODIGIANO LO SANTO STEFANO QUISQUINA AG SANTO STEFANO ROERO CN SANTO STEFANO TICINO MI	1603 1604 1605	SENALE-SAN FELICE - UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. SENALES - SCHNALS. SENEGHE	BZ BZ OR	1796 1797 1798 1799	SOLDANO SOLEMINIS SOLERO SOLESINO	IM CA AL PD	1995 1996 1997 1998	SUELLI SUELLO SUISIO SULBIATE	LC CA LC BG MB	L194 L195 L197 L199	TOLMEZZO TOLVE TOMBOLO	CH UD PZ PD
1373 1260	SANTO STINO DI LIVENZA VE SANTOMENNA SA SANTOPADRE ER	1605 1606 1607 1608	SENEGHE SENERCHIA SENIGA SENIGALLIA	AV BS AN	1799 1800 1801 1802 1803	SOLETO SOLFERINO SOLIERA	LE	1804	SULBIATE SULMONA SULZANO SUMRAGO	AQ BS VA	L200 L201	TON TONADICO TONARA	TN TN
1351 1353 1374 1410	SANTORSO VI SANTU LUSSURGIU OR SANZA SA	1609 1610 1611	SENIS SENISE SENNA COMASCO	OR PZ CO	1805 1808	SOLIGNANO SOLOFRA SOLONGHELLO	MN MO PR AV AL BN BG	L002 L003 L004 L006 L007	SUMMONTE SUNI SUNO	AV OR NO	L202 L203 L204 D717	TONCO TONENGO TONEZZA DEL CIMONE	NU AT AT VI
1411 1418 1420	SANZENO TN SAONARA PD SAPONARA ME	1612 1613 1614	SENNA LODIGIANA SENNARIOLO SENNORI	LO OR	1809 1812 1813	SOLOPACA SOLTO COLLINA SOLZA	BN BG BG	L008 L009 L010	SUPERSANO SUPINO SURANO	LE FR I F	L205 L206 L207	TORA E PICCILLI TORANO CASTELLO TORANO NUOVO	ČE CS TE
1421 1422 1423	SAPPADA BL SAPRI SA SARACENA CS	1615 1618 1619	SENORBÌ SEPINO SEPPIANA	SS CA CB VB	1815 1817 1819	SOMAGLIA SOMANO SOMMA LOMBARDO	BG LO CN VA	L011 L013 L014	SURBO SUSA SUSEGANA	LE TO TV	L210 L211 L212	TORBOLE CASAGLIA TORCEGNO TORCHIARA	CE CS TE BS TN SA
1424 1425	SARACINESCO RM SARCEDO VI	1621 1622 1624 1625	SEQUALS SERAVEZZA SERDIANA	PN LU CA	1820 1821	SOMMA VESUVIANA SOMMACAMPAGNA SOMMARIVA DEL BOSCO	NA VR	L015 L016 L017	SUSTINENTE SUTERA SUTRI	MN CL VT	L213 L214 L215 L216	TORCHIAROLO TORELLA DEI LOMBARDI TORELLA DEL SANNIO TORGIANO	BR AV CB PG
1426 1428 1429 1430	SARCONI PZ SARDARA VS SARDIGLIANO AL SAREGO VI SARENTINO - SARNTAL BZ	1626	SEREGNO SEREN DEL GRAPPA SERGNANO	MB BL CR	1822 1823 1824 1825	SOMMARIVA PERNO SOMMATINO SOMMO	CN CN CL PV	L018 L019 L020	SUTRIO SUVERETO SUZZARA	UD LI MN	L216 L217 L219 L218	TORGNON TORINO	PG AO TO CH
1431 1432 1433 1434	SARENTINO - SARNTAL. BZ SAREZZANO AL SAREZZO BS SARMATO PC	1628 1629 1630 1631	SERIATE SERINA SERINO SFRI F	BG BG AV BS	1826 1827 1828	SONA SONCINO SONDALO SONDRIO	VR CR SO SO BG BS LT BI	L022 L023 L024	TACENO TADASUNI TAGGIA TAGLIACOZZO	LC OR IM	L218 L220 L221 L223 L224	TORINO DI SANGRO TORITTO TORLINO VIMERCATI TORNACO	BA CR NO CH
1434 1435 1436 1437	SARMAD PC SARMEDE TV SARNANO MC SARNICO BG	1632 1634 1635	SERUE SERMIDE SERMONETA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	MN LT TV	1829 1830 1831 1832	SONDRIO SONGAVAZZO SONICO SONNINO	BG BS	L025 L026 L027 L030	TAGLIACUZZO TAGLIO DI PO TAGLIOLO MONFERRATO TAIBON AGORDINO	AQ RO AL BL	L223 L224 L225 L227	TORNACO TORNARECCIO TORNATA TORNIMPARTE	CH CR AQ
1438	SARNO SA	1636	SERNIO SERNIO	SO	1835	SOPRANA	BI	L032	TAINO	VA	L227 L228	TORNO	CO

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
L229 L230 L231	TORNOLO TORO TORPÉ	PR CB NU	L427 L428 B915	TRINITÀ TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA TRINITAPOLI	CN OT BT	L612 L613 L614	VALLERANO VALLERMOSA VALLEROTONDA	VT CA FR	L815 L817 L816	VETTO VEZZA D'ALBA VEZZA D'OGLIO	RE CN BS	L999 M007	VILLAR DORA VILLAR FOCCHIARDO	TO TO
L233 L235	TORRACA TORRALBA TORRAZZA COSTE	SA SS PV	L429 L430	TRINO TRIORA	VC IM	L616 L623	VALLESACCARDA VALLEVE	AV BG	L821 L819	VEZZANO VEZZANO LIGURE	TN SP	M013 M014 M015	VILLAR PELLICE VILLAR PEROSA VILLAR SAN COSTANZO	TO TO CN TO
L237 L238 L239	TORRAZZA PIEMONTE TORRAZZO	TO BI	L431 L432 L433	TRIPI TRISOBBIO TRISSINO	ME AL VI	L624 L625 L626	VALLI DEL PASUBIO VALLINFREDA VALLIO TERME	VI RM BS	L820 L823 L826	VEZZANO SUL CROSTOLO VEZZI PORTIO VIADANA	RE SV MN	M002 M003 M004	VILLARBASSE VILLARBOIT VILLAREGGIA	TO VC TO
L245 L250 L251	TORRE ANNUNZIATA TORRE BERETTI E CASTELLARO TORRE BOLDONE	NA PV BG	L434 L435 L436	TRIUGGIO TRIVENTO TRIVERO	MB CB BI	L628 L627 L629	VALLO DELLA LUCANIA VALLO DI NERA VALLO TORINESE	SA PG TO	L827 L828 L829	VIADANICA VIAGRANDE VIALE D'ASTI	BG CT AT	G309 M009	VILLARICCA VILLAROMAGNANO	NA AL
L252 L243 L247	TORRE BORMIDA TORRE CAJETANI TORRE CANAVESE	CN FR TO	L437 L438 L439	TRIVIGLIANO TRIVIGNANO UDINESE TRIVIGNO	FR UD PZ	L631 L633 L634	VALLORIATE VALMACCA VALMADRERA	CN Al	L830 L831 L833	VIALFRÈ VIANO VIAREGGIO	TO RE LU	M011 M016 M017	VILLAROSA VILLASALTO VILLASANTA	EN CA MB
L256 L269 L257	TORRE D'ARESE TORRE D'ISOLA TORRE DE BUSI	PV PV LC	L440 L444 L445	TRIVOLZIO TRODENA - TRUDEN. TROFARELLO	PV BZ TO	L636 L639 L640	VALMALA VALMONTONE VALMOREA	LC CN RM CO	L834 F537 L835	VIARIGI VIBO VALENTIA VIBONATI	AT VV SA	B738 M025	VILLASIMIUS VILLASOR	CA CA
L262 L263 L258	TORRE DE' NEGRI TORRE DE' PASSERI TORRE DE' PICENARDI	PV PE CR	L447 L448	TROIA TROINA	FG EN	L641 L642	VALMOZZOLA VALNEGRA	PR BG	L835 L836 L837 L838	VICALVI VICARI	FR PA	M026 M027 M028	VILLASPECIOSA VILLASTELLONE VILLATA	CA TO VC
L265 L259	TORRE DE' ROVERI TORRE DEL GRECO	BG NA VE	L449 L450 A705	TROMELLO TRONTANO TRONZANO LAGO MAGGIORE	PV VB VA	L643 L644 B510	VALPELLINE VALPERGA VALPRATO SOANA	TO TO	L840 L548	VICCHIO VICENZA VICO CANAVESE	FI VI TO	M030 M031	VILLAURBANA VILLAVALLELONGA	OR AQ
L267 L240 L244	TORRE DI MOSTO TORRE DI RUGGIERO TORRE DI SANTA MARIA	CZ SO	L451 L452 L453	TRONZANO VERCELLESE TROPEA TROVO	VC VV PV	L647 L649 D513	VALSAVARENCHE VALSECCA VALSINNI	AO BG MT	L842 L845 L843	VICO DEL GARGANO VICO EQUENSE VICO NEL LAZIO	FG NA FR	M032 L981 M043	VILLAVERLA VILLENEUVE VILLESSE	VI AO GO
L272 L241 L274	TORRE LE NOCELLE TORRE MONDOVI TORRE ORSAIA	AV CN SA	L454 L455 L457	TRUCCAZZANO TUBRE - TAUFERS IM MUENSTERT. TUFNNO	AL. BZ TN	C936 L650	VALSOLDA VALSTAGNA VALSTRONA	CO VI	L841	VICOFORTE VICOLI VICOLUNGO	CN PE	M041 M042 M044	VILLETTA BARREA VILLETTE VILLIMPENTA	AQ VB MN
L276 L277 L278	TORRE PALLAVICINA TORRE PELLICE TORRE SAN GIORGIO	SA BG TO CN	L458 L459 L460	TUFARA TUFILLO TUFINO	CB CH NA	L651 L653 L655	VALTOPINA VALTORTA VALTOURNENCHE	VB PG BG	L847 L850 L851	VICOPISANO VICOVARO VIDDALBA	NO PI RM	M045 M048	VILLONGO VILLORBA	BG TV
L279 L280 L246	TORRE SAN PATRIZIO TORRE SANTA SUSANNA TORREANO	FM BR UD	L461 L462	TUFO TUGLIE	AV LE	L654 L656 L657 L658	VALVA VALVASONE	AO SA PN CT PV	M259 L854 L856 L857	VIDIGULFO VIDOR	SS PV TV	M050 M052 M053	VILMINORE DI SCALVE VIMERCATE VIMODRONE	BG MB MI
L248 L253 L254	TORREBELVICINO TORREBRUNA	VI CH BN	L463 L464 L466	TUILI TULA TUORO SUL TRASIMENO	VS SS PG	L659 L468	VALVERDE VALVERDE VALVESTINO	PV BS BZ	L858 L859	VIDRACCO VIESTE VIETRI DI POTENZA	ŤÓ FG PZ	M055 M057	VINADIO VINCHIATURO	CN CB
L270 L271	TORRECUSO TORREGLIA TORREGROTTA	PD ME	G507 L469 L470	TURANIA TURANO LODIGIANO TURATE	RI LO CO	L660 L664 L665	VANDOIES - VINTL. VANZAGHELLO VANZAGO	MI MI	L860 L864 L865	VIETRI SUL MARE VIGANELLA VIGANO SAN MARTINO	SA VB BG	M058 M059 M060	VINCHO VINCI VINOVO	AT FI TO
L273 M286 L281	TORREMAGGIORE TORRENOVA TORRESINA	FG ME CN	L471 L472 L473	TURBIGO TURI TURRI	CO MI BA VS	L666 L667 L668	VANZONE CON SAN CARLO VAPRIO D'ADDA VAPRIO D'AGOGNA	VB MI NO	L866 L868 L869	VIGANÒ VIGARANO MAINARDA VIGASIO	BG LC FE VR	M062 M063	VINZAGLIO VIOLA	NO CN
L282 L285 L284	TORRETTA TORREVECCHIA PIA TORREVECCHIA TEATINA	PA PV CH	L474 L475 L477	Turriaco Turrivalignani Tursi	GO PE MT	L669 L670 L671	VARALLO VARALLO POMBIA VARANO BORGHI	VC NO VA	L872 L873 L874	VIGGIANELLO VIGGIANELLO VIGGIANO	PV PZ PZ	M065 M067 H123	VIONE VIPITENO - STERZING. VIRGILIO	BS BZ MN
L287 L297 L286	TORRI DEL BENACO TORRI DI QUARTESOLO TORRI IN SABINA	VR VI RI	L478 L310 C789	TUSA TUSCANIA	ME VT BG	L672 L673	VARANO DE' MELEGARI VARAPODIO VARAZZE	PR RC	L876 L878 L880	VIGGIÜ VIGHIZZOLO D'ESTE VIGLIANO BIELLESE	VA PD	M069 M070 M071	VIRLE PIEMONTE VISANO VISCHE	TO BS TO
1550 L290	TORRIANA TORRICE TORRICELLA	RN FR TA	L480 L482	UBIALE CLANEZZO UBOLDO UCRIA	VA ME	L675 L676 L677	VARCO SABINO VAREDO	SV RI MB	L879 L881	VIGLIANO D'ASTI VIGNALE MONFERRATO	BI AT AL	M072 M073	VISCIANO VISCO	NA UD
L294 L296 L293	TORRICELLA DEL PIZZO TORRICELLA IN SABINA	CR RI CH	L483 L484 L485	UDINE UGENTO UGGIANO LA CHIESA	UD LE LE	L678 L680 L682	VARENA VARENNA VARESE	TN LC VA	L882 L883 L885	VIGNANELLO VIGNATE VIGNOLA	VT MI MO	M077 M078 M079	VISONE VISSO VISTARINO	AL MC PV
L291 L295 L292	TORRICELLA PELIGNA TORRICELLA SICURA TORRICELLA VERZATE	TE PV	L487 L488 L489	UGGIATE-TREVANO ULÀ TIRSO ULASSAI	CO OR OG	L681 L685 L686	VARESE LIGURE VARISELLA VARMO	SP TO UD	L886 L887 L888	VIGNOLA FALESINA VIGNOLE BORBERA VIGNOLO	TN AL CN	M080 M081	VISTRORIO VITA	TO TP
L298 L299 L301	Torriglia Torrile Torrioni	GE PR AV	L490 D786 L492	ULTIMO - ULTEN. UMBERTIDE UMBRIATICO	BZ PG KR	L687 L689 L690	VARNA - VAHRN. VARSI VARZI	BZ PR	L889 L890	VIGNONE VIGO DI CADORE VIGO DI FASSA	VB BL TN TN	M082 M083 M085	VITERBO VITICUSO VITO D'ASIO	VT FR PN
L303 L302 A355	TORRITA DI SIENA TORRITA TIBERINA TORTO I	AV SI RM OG	L494 L496	URAGO D'OGLIO URAS	BS OR PD	L691 L692	VARZO VAS VASANELLO	PV VB BL VT	L893 L903 L892 L894	VIGO RENDENA VIGODARZERE	TN PD BG	M086 M088 M089	VITORCHIANO VITTORIA VITTORIO VENETO	VT RG TV
L304 L305	TORTONA TORTORA	AL CS	L497 L498 L499	URBANA URBANIA URBE	PU SV	A701 L693 E372	VASIA VASTO	IM CH	L896 L897	VIGOLO VIGOLO VATTARO VIGOLZONE	TN PC TO	M090 M091	VITTORITO VITTUONE	AQ MI
L306 L307 L308	TORTORELLA TORTORETO TORTORICI	SA TE ME	L500 L501 L502	URBINO URBISAGLIA URGNANO	PU MC BG	L696 L697 L698	VASTOGIRARDI VATTARO VAUDA CANAVESE	IS TN TO	L898 L899 L900	VIGONE VIGONOVO VIGONZA	VE PD	M093 M092 M094	VITULANO VITULAZIO VIÙ	BN CE TO
L309 L312 L314	TORVISCOSA TOSCOLANO MADERNO TOSSICIA	UD BS TE	L503 L505 L506	uri Ururi Urzulei	SS CB OG	L699 L700 L702	VAZZANO VAZZOLA VECCHIANO	VV TV Pl	L904 L910 L912	VIGUZZOLO VILLA AGNEDO VILLA BARTOLOMEA	AL TN VR	M096 M095	VIVARO VIVARO ROMANO	PN RM
L316 L315 L317	TOVO DI SANT'AGATA TOVO SAN GIACOMO TRABIA	SO SV PA	L507 L508 L509	USCIO USELLUS USINI	GE OR SS	L704 L703 L705	VEDANO AL LAMBRO VEDANO OLONA VEDDASCA	MB VA VA	L913 L917 L919	VILLA BASILICA VILLA BISCOSSI VILLA CARCINA	LÜ PV BS	M098 M100 M101	VIVERONE VIZZINI VIZZOLA TICINO	BI CT VA
L319 L321 L322	TRADATE TRAMATZA TRAMBII FNO	VA OR TN	L511 L512	USMATE VELATE USSANA USSARAMANNA	MB CA VS	L706 L707	VEDELAGO VEDESETA VEDUGGIO CON COLZANO	TV BG MB	L920 L922	VILLA CASTELLI VILLA CELIERA VILLA COLLEMANDINA	BR PE LU	M102 M103	VIZZOLO PREDABISSI VO	MI PD
L323 L324	TRAMONTI TRAMONTI DI SOPRA	SA PN	L513 L514 L515	USSASSAI USSEAUX	OG TO	L709 L710 L711	VEGGIANO VEGLIE	PD LF	L926 L928 L929	VILLA CORTESE VILLA D'ADDA	MI BG	M104 M105 M106	VOBARNO VOBBIA VOCCA	BS GE VC
L325 L326 L327	TRAMONTI DI SOTTO TRAMUTOLA TRANA	PN PZ TO	L516 L517 L519	USSEGLIO USSITA USTICA	TO MC PA	L712 L713 L715	VEGLIO VEJANO VELESO	BI VT CO	A215 L938 L933	VILLA D'ALMÈ VILLA D'OGNA VILLA DEL BOSCO	BG BG BI	M108 M109 M110	VODO CADORE VOGHERA VOGHIERA	VC BL PV FE
L328 L329 L330	TRANI TRANSACQUA TRAONA	BT TN SO	L521 L522 L524	UTA UZZANO VACCARIZZO ALBANESE	CA PT CS	L716 L719 L720	VELEZZO LOMELLINA VELLETRI VELLEZZO BELLINI	PV RM PV	L934 D801 L907	VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA	PD CE SO	M111 M113	VOGOGNA VOLANO	VB TN
L331 L332 L333	TRAPANI TRAPPETO TRAREGO VIGGIONA	TP PA VB	L525 L526 L527	VACONE VACRI VADENA - PFATTEN.	RI CH BZ	L723 L722 L724	VELO D'ASTICO VELO VERONESE VELTURNO - FELDTHURNS.	VI VR BZ	L936 L908 L937	VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO VILLA ESTENSE	BG SO PD	M115 M116 M118	VOLLA VOLONGO VOLPAGO DEL MONTELLO	NA CR TV
L334 L335 L336	TRASACCO TRASAGHIS TRASQUERA	AQ UD VB	L528 L533	VADO LIGURE VAGLI SOTTO	SV LU FI	L725 L727	VENAFRO VENARIA REALE	IS TO AP	L943 L956 L957	VILLA FARALDI VILLA GUARDIA VILLA LAGARINA	IM CO TN	M119 M120	VOLPARA VOLPEDO	PV AL
L337 L338	TRATALIAS TRAUSELLA TRAVACÒ SICCOMARIO	CI TO PV	L529 L532 L531	VAGLIA VAGLIO BASILICATA VAGLIO SERRA	PZ AT	L728 L729 L726	VENAROTTA VENASCA VENAUS	CN TO	A081 L844	VILLA LATINA VILLA LITERNO	FR CE	M121 M122 M125	VOLPEGLINO VOLPIANO VOLTA MANTOVANA	AL TO MN
1236 L339 L342	TRAVAGLIATO TRAVEDONA-MONATE	BS VA	L537 L535 L538	VAIANO VAIANO CREMASCO VAIE	PO CR TO	L730 L731 L733	VENDONE VENDROGNO VENEGONO INFERIORE	SV LC VA	L969 F804 M006	VILLA MINOZZO VILLA POMA VILLA RENDENA	RE MN TN	M123 M124	VOLTAGGIO VOLTAGO AGORDINO	AL BL
L345 L346 L340	TRAVERSELLA TRAVERSETOLO TRAVES	TO PR TO	L539 L540 M265	VAILATE VAIRANO PATENORA VAJONT	CR CE PN	L734 L735 L736	VENEGONO SUPERIORE VENETICO VENEZIA	VA ME VE	M018 H913 I118	VILLA SAN GIOVANNI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VILLA SAN PIETRO	RC VT CA	M126 M127 M131	VOLTERRA VOLTIDO VOLTURARA APPULA	PI CR FG
L347 L348 L349	TRAVESIO TRAVO TREBASELEGHE	PN PC PD	L555 L562 L564	VAL DELLA TORRE VAL DI NIZZA VAL DI VIZZE - PFITSCH.	TO PV BZ	L737 L738 L739	VENIANO VENOSA VENTICANO	CO PZ	M019 M023 I298	VILLA SAN SECONDO VILLA SANT'ANGELO VILLA SANT'ANTONIO	CA AT AQ OR	M130 M132 M133	VOLTURARA IRPINA VOLTURINO VOLVERA	AV FG TO
L353 L354 M280	TREBISACCE TRECASALI TRECASE	CS PR NA	L638 H259 L544	VAL MASINO VAL REZZO VALBONDIONE	SO CO	L741 L740 L742	VENTIMIGLIA VENTIMIGLIA DI SICILIA VENTOTENE	AV IM PA LT	L905 M021 M022	VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI VILLA SANTA MARIA	FR	M136 M138	VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI	CN VV
L355 L356	TRECASTAGNI TRECATE	CT NO PZ	L545 L546	VALBREMBO VALBREVENNA	BG BG GE CO	L743 L745	VENZONE VERANO - VOERAN.	UD BZ MB	L909 1364	VILLA SANTINA VILLA SANTO STEFANO	UD FR	M139 M140 M141	ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE ZAGAROLO	CT CZ RM
L357 L359 L361	TRECCHINA TRECENTA TREDOZIO	RO FC	L547 L550 L551	VALBRONA VALDA VALDAGNO	TN VI	L744 L746 L747	VERANO BRIANZA VERBANIA VERBICARO	VR	A609 M034 L915	VILLA VERDE VILLA VICENTINA VILLABASSA - NIEDERDORF.	OR UD BZ	M142 M143	ZAMBANA ZAMBRONE	TN VV
L363 L364 L366	TREGLIO TREGNAGO TREIA_	CH VR MC	L552 L554 L556	VALDAORA - OLANG. VALDASTICO VALDENGO	BZ VI BI	L748 L749 L750	VERCANA VERCEIA VERCELLI	CS CO SO VC	L916 L923 L924	VILLABATE VILLACHIARA VILLACIDRO	PA BS VS	M144 M145 M147	ZANDOBBIO ZANĖ ZANICA	BG VI BG
L367 L368 L369	TREISO TREMENICO TREMESTIERI ETNEO	CN LC CT	G319 L557 L558	VALDERICE VALDIDENTRO VALDIERI	TP SO CN	L751 L752 L753	VERCURAGO VERDELLINO VERDELLO	LC BG BG	L931 L939 L906	VILLADEATI VILLADOSE VILLADOSSOLA	AL RO VB	M267 M150 M152	ZAPPONETA ZAVATTARELLO ZECCONE	FG PV PV
L371 L372 L375	TREMEZZO TREMOSINE TRENTA	CO	L561 L563 L565	VALDINA VALDISOTTO VALDOBBIADENE	ME SO TV	L755 L756 L758	VERDERIO INFERIORE VERDERIO SUPERIORE VERDUNO	LC LC CN	L942 L945 L949	VILLAFALLETTO VILLAFRANCA D'ASTI VILLAFRANCA DI VERONA	CN AT VR	M153 M156	ZEDDIANI ZELBIO	OR CO
L377 L378 L379	TRENTINARA TRENTO TRENTOLA DUCENTA	BS CS SA TN CE	L566 L568 L567	VALDUGGIA VALEGGIO VALEGGIO SUL MINCIO	VC PV VR	L762 L763 L764	VERGATO VERGEMOLI VERGHERETO	BO LU FC	L946 L947 L948	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA VILLAFRANCA PADOVANA VILLAFRANCA PIEMONTE	MS PD TO	M158 M160 M161	ZELO BUON PERSICO ZELO SURRIGONE ZEME	LO MI PV
L380 L381 L382	TRENZANO TREPPO CARNICO	BS UD UD	L569 L570	VALENTANO VALENZA	VT AL	L765 L768	VERGIATE VERMEZZO VERMIGLIO	VA MI	L944 L950	VILLAFRANCA SICULA VILLAFRANCA TIRRENA VILLAFRATI	AG ME	M162 M163	ZENEVREDO ZENSON DI PIAVE	PV TV
L383 L384	TREPPO GRANDE TREPUZZI TREQUANDA	LE SI	L571 L572 L573	VALENZANO VALERA FRATTA VALFABBRICA	BA LO PG	L769 L771 L772	VERNANTE VERNASCA	TN CN PC	L951 L952 L953	VILLAGA VILLAGRANDE STRISAILI	PA VI OG	M165 M166 M167	ZERBA ZERBO ZERBOLÒ	PC PV PV
L385 L386 L388	TRES TRESANA TRESCORE BALNEARIO TRESCORE CREMASCO	TN MS BG	L574 L575 L576	VALFENERA VALFLORIANA VALFURVA	AT TN SO	L773 L774 L775	VERNATE VERNAZZA VERNIO	MI SP PO LE	L958 L959 L961	VILLALAGO VILLALBA VILLALFONSINA	AQ CL CH	M168 M169 M170	ZERFALIU ZERI ZERMEGHEDO	OR MS VI
L389 L390 L392	TRESCORE CREMASCO TRESIGALLO TRESIVIO	BG CR FE SO	L577 L578 L579	VALGANNA VALGIOIE VALGOGLIO	VA TO BG	L776 L777 L778	VERNOLE VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA	BS	L963 L964 L965	VILLALVERNIA VILLAMAGNA VILLAMAINA	AL CH AV	M171 M172	ZERO BRANCO ZEVIO	TV VR
L393 L396 L397	TRESNURAGHES TREVENZUOLO TREVI	OR VR	L580 L581 L582	VALGRANA VALGREGHENTINO VALGRISENCHE	CN LC AO	L779 L780 L781	VEROLENGO VEROLI VERONA	BS TO FR VR	L966 L967 L968	VILLAMAR VILLAMARZANA VILLAMASSARGIA	VS RO CI	M173 L848 M174	ZIANO DI FIEMME ZIANO PIACENTINO ZIBELLO	TN PC PR
L398 L399	TREVI NEL LAZIO TREVICO	PG FR AV	L583 L584	VALGUARNERA CAROPEPE VALLADA AGORDINA	FN	D193	VERONELLA VERRAYES	VR VR AO AO	L968 L970 L971 L978	VILLAMASSARGIA VILLAMIROGLIO VILLANDRO - VILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE	AL BZ BI	M176 M177	ZIBIDO SAN GIACOMO ZIGNAGO	MI SP
L400 L402 L401	TREVIGLIO TREVIGNANO TREVIGNANO ROMANO	BG TV RM	L586 L588 L589	VALLANZENGO VALLARSA VALLATA	BL BI TN AV	L783 C282 L784 L785	VERRES VERRETTO VERRONE	PV BI	L982 L975	VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA	TO SV	M178 M179 M180	ZIMELLA ZIMONE ZINASCO	VR BI PV
L403 L404 L407	TREVILLE TREVIOLO TREVISO	AL BG TV	L594 L595 L597	VALLE AGRICOLA VALLE AURINA - AHRNTAL. VALLE CASTELLANA VALLE DELL'ANGELO	CE BZ TE	L788 L787 L792	VERRUA PO VERRUA SAVOIA VERTEMATE CON MINOPRIO	PV TO CO	L983 L984 L973 L985	VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI VILLANOVA DEL BATTISTA VILLANOVA DEL GHEBBO	PV AT AV	M182 M183 M184	ZOAGLI ZOCCA ZOGNO	GE MO BG
L406 L408 L409	TREVISO BRESCIANO TREZZANO ROSA TREZZANO SUL NAVIGLIO	BS MI MI	G540 L590 L601	VALLE DELL'ANGELO VALLE DI CADORE VALLE DI CASIES - GSIES.	SA BL B7	L795 L797 L798	VERTOVA VERUCCHIO VERUNO	CO BG RN NO	L985 L977 L979	VILLANOVA DEL SILLARO VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	AV RO LO PD	M185 I345	ZOLA PREDOSA ZOLDO ALTO	BO BL
L411 L410 L413	TREZZANO SUL NANGLIO TREZZO SULL'ADDA TREZZO TINELLA TREZZONE	MI CN CO	L591 L593 L606	VALLE DI CASIES - GSIES. VALLE LOMELLINA VALLE LOMELLINA VALLE MOSSO	CE PV BI	L799 L800 L801	VERVIO VERVO VERZEGNIS	SO TN UD	L979 L988 L974 L972	VILLANOVA MARCHESANA VILLANOVA MONDOVI VILLANOVA MONFERRATO	RO CN AL	M187 M188 M189	ZOLLINO ZONE ZOPPĚ DI CADORE	LE BS BL
L414 L415	TRIBANO TRIBIANO	PD MI	L617 L620	VALLE SALIMBENE VALLE SAN NICOLAO	PV BI	L802 L804	VERZINO VERZUOLO	KR CN	L989 L990	VILLANOVA MONTELEONE VILLANOVA SOLARO	SS CN	M190 M194	ZOPPOLA ZOVENCEDO	PN VI
L416 L418 L419	TRIBOGNA TRICARICO TRICASE	GE MT LE	L596 L598 L599	VALLEBONA VALLECORSA VALLECROSIA	IM FR IM	L805 L806 L807	VESCOVANA VESCOVATO VESIME	PD CR AT	L980 L991 L986	VILLANOVA SULL'ARDA VILLANOVA TRUSCHEDU VILLANOVAFORRU	PC OR VS	M196 M197 M198	ZUBIENA ZUCCARELLO ZUCLO	BI SV TN
L420 L421 L422	TRICERRO TRICESIMO TRICHIANA	VC UD	L603 L604 1322	VALLEDOLMO VALLEDORIA VALLEFIORITA	PA SS CZ	L808 L809 L810	VESPOLATE VESSALICO VESTENANOVA	NO IM VR	L987 L992 1 994	VILLANOVAFRANCA VILLANOVATULO VILLANTERIO	CA PV	M199 M200	ZUGLIANO ZUGLIO	VI UD
L423 L424 L425	TRIEI TRIESTE TRIGGIANO	BL OG TS BA	L607 L609 L605	VALLELONGA VALLELUNGA PRATAMENO VALLEMAIO	VV CL FR	L811 L812 L813	VESTIGNĖ VESTONE VESTRENO	TO BS LC	L995 M278 B903	VILLANUOVA SUL CLISI VILLAPERUCCIO VILLAPIANA	BS CI CS	M201 M202 M203	ZUMAGLIA ZUMPANO ZUNGOLI	BI CS AV
L426	TRIGOLO	CR	L611	VALLEPIETRA	RM	L814	VETRALLA	VT	L998	VILLAPUTZU	CA	M204	ZUNGRI	νν

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2013	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro il 30 aprile 2013	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2013	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospet- to di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2013 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2013)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2013	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2013	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a ti- tolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle impo- ste, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 1º luglio 2013		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le di- chiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2013	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2013	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 17 giugno 2013	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2013 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2013)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2013	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 1° luglio 2013		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le di- chiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2013	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2013	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a ti- tolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle impo- ste, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro l'11 novembre 2013	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della di- chiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazio- ne Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione inte- grativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contri- buente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il pro- spetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al so- stituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le di- chiarazioni integrative.